



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1880

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

05/06/2015 - 07:15

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 1880 - XVII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali. | 2 |
| 1.2. Testi. | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1880. | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione. | 37 |
| 1.3.1. Sedute. | 38 |
| 1.3.2. Resoconti sommari. | 41 |
| 1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni). | 42 |
| 1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/04/2015. | 43 |
| 1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 145 (pom.) del 05/05/2015. | 51 |
| 1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 146 (pom.) del 06/05/2015. | 54 |
| 1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) del 13/05/2015 | 65 |
| 1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 13/05/2015. | 66 |
| 1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 78 (pom.) del 14/05/2015 | 71 |
| 1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 80 (ant.) del 19/05/2015 | 72 |
| 1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 81 (pom.) del 19/05/2015 | 73 |
| 1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 149 (pom.) del 19/05/2015. | 74 |
| 1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 151 (pom.) del 20/05/2015. | 79 |
| 1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2015. | 83 |
| 1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2015. | 88 |
| 1.3.2.1.13. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 156 (ant.) del 04/06/2015. | 94 |
| 1.4. Trattazione in consultiva. | 102 |
| 1.4.1. Sedute. | 103 |
| 1.4.2. Resoconti sommari. | 105 |
| 1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio). | 106 |
| 1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015. | 107 |

| | |
|--|-----|
| 1.4.2.2. 10 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | 115 |
| 1.4.2.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 146 (pom.) del 19/05/2015 | 116 |
| 1.4.2.3. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 128 |
| 1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 20/05/2015 | 129 |

1. DDL S. 1880 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1880
XVII Legislatura

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Iter

4 giugno 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1880 in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro per lo sviluppo economico [Federica Guidi](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **20 aprile 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 433 del 21 aprile 2015.

Classificazione TESEO

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO , RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

Articoli

CONTRATTI (Artt.1, 3), REGIONI (Art.1), PROVINCE AUTONOME (Art.1), INFORMAZIONE (Art.1), MINORANZE LINGUISTICHE (Art.1), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Artt.2, 3, 6), AMMINISTRATORI (Artt.2, 3), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.2, 3), PROGRAMMI E PIANI (Art.2), VIGILANZA (Art.2), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L' INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Art.2), RESPONSABILITA' CIVILE (Art.3), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.3), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.3), ACQUISTI (Art.3), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.3), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.4, 5), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Art.5), TESTI UNICI (Art.5), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Raffaele Ranucci](#) (PD) (dato conto della nomina il 29 aprile 2015) .

Relatore alla Commissione Sen. **Enrico Buemi** ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (dato conto della nomina il 29 aprile 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede referente il 24 aprile 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 437 del 28 aprile 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1880

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2015

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge in oggetto interviene in modo incisivo a riformare l'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, istituita allo scopo di garantire, attraverso il controllo parlamentare, il principio del pluralismo dell'informazione, viene ricondotto a tale missione originaria, eliminando per contro compiti interferenti con la gestione della società e della sua *governance*.

Quanto detto, nel pieno rispetto, ed anzi in coerenza e in attuazione del quadro costituzionale come delineato, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. Non a caso, sono stati trasfusi in norma i principi relativi alla revoca dei membri del consiglio di amministrazione, condizionandone l'efficacia al vaglio della menzionata Commissione parlamentare.

Risulta, altresì, salvaguardato il principio secondo cui gli organi direttivi dell'ente gestore non sono costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente l'espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura è tale da garantirne l'obiettività. In questo senso il disegno di legge prevede la nomina da parte del Governo di due soli membri. Inoltre la norma intende garantire, anche attraverso la partecipazione dei dipendenti alla nomina dell'organo amministrativo, che le linee editoriali siano ispirate a criteri di imparzialità e pluralismo.

È confermato il potere di controllo della Corte dei conti attraverso il meccanismo di cui all'articolo 2 della legge n. 259 del 1958 ed è specificamente richiamato in capo agli organi amministrativi e di controllo il regime di responsabilità previsto per le società di capitali.

Articolo 1. -- (*Contratto nazionale di servizio*). -- Reca modifiche all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, potenziando il ruolo del Consiglio dei ministri che delibererà anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale e prorogando la durata dei contratti di servizio da tre a cinque anni. Inoltre, per esigenze di riordino normativo, si provvede alla sostituzione del comma 3 del citato articolo 45, con il testo di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (che è integralmente abrogato dall'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge), nonché mediante l'inserimento al medesimo articolo 45 del comma 3-*bis*, corrispondente al comma 3-*ter* del predetto articolo 17. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di mantenere inalterata la disciplina - come modificata da ultimo dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 -- relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti.

Articolo 2. -- (*Disciplina della governance della RAI Spa*). -- Riforma l'assetto di *governance* della RAI prevedendo la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, dei quali due eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, due di nomina governativa, designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e uno designato dall'assemblea dei dipendenti. I consiglieri sono revocabili con delibera dell'assemblea solo a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. È introdotta inoltre la figura dell'amministratore delegato, che non può essere dipendente RAI ed è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea. In particolare l'amministratore delegato risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione, assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione, firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda, propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico nonché quelli che siano di importo superiore a 10 milioni di euro, provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. Si prevede inoltre che, in caso di revoca, all'amministratore delegato spetti un'indennità in misura fissa pari a tre dodicesimi del compenso annuo. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi continuerà a svolgere le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza sui servizi pubblici radiotelevisivi, come ridefinite dal presente disegno di legge. La nuova *governance* si applicherà fintanto che non sia alienato più del 10 per cento del capitale della RAI Spa. È infine previsto l'adeguamento dello statuto societario alle modifiche apportate dalla presente disciplina.

Articolo 3. -- (*Attività gestionale della RAI Spa*). -- Disciplina la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI Spa specificando che essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga all'applicazione della disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti conclusi da RAI Spa per importi inferiori alla soglia comunitaria, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione. Per quanto concerne il reclutamento del personale, si prevede che l'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisca i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché i profili professionali e gli incarichi per i quali è possibile derogare ai suddetti criteri. Pur in un quadro di accentuata efficienza aziendale ispirata al modello privatistico della società per azioni, si vogliono introdurre elementi di rilievo, quale la meritocrazia che ispira la selettività delle assunzioni, salvo per figure specificamente individuate per fiduciarità o peculiarità di ruolo, anche artistico.

Articolo 4. -- (*Disciplina del finanziamento pubblico della RAI Spa*). -- Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema di finanziamento pubblico della RAI Spa. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La necessità di una revisione della normativa al riguardo è sentita da tempo, alla luce della inefficacia dell'attuale sistema di riscossione e della peculiarità della natura impositiva dello stesso, che tuttora trova fondamento nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati

dai decreti legislativi.

Articolo 5. -- (*Abrogazioni e riassetto normativo*). -- Individua le disposizioni da abrogare per coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e prevede la delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche al fine di armonizzare la normativa vigente al diritto dell'Unione europea.

Articolo 6. -- (*Disposizione transitoria*). -- Prevede che le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI Spa, introdotte dall'articolo 2, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnica

Il disegno di legge consta di sei articoli riguardanti:

L'articolo 1 reca modifiche al contratto nazionale di servizio, prevedendone la proroga della durata da tre a cinque anni e disponendo che sia stipulato previa delibera del Consiglio dei Ministri, cui è demandato anche il compito di fissare gli indirizzi in relazione alle linee guida sugli ulteriori obblighi del servizio pubblico televisivo. Con riferimento a tale articolo si è resa necessaria una operazione di riordino, collegata all'abrogazione dell'art. 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, disposta dall'art. 5 del presente disegno di legge. Si è provveduto pertanto ad inserire nell'art. 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, attraverso la sostituzione del comma 3 e l'inserimento del comma 3-bis, le disposizioni attualmente previste rispettivamente nei commi 3-bis e 3-ter di detto art. 17 della legge 112 del 2004.

Ciò oltre a rispondere ad esigenze di riordino normativo, si è reso necessario al fine di mantenere la disciplina relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, modificata dalla legge n. 89/2014, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 detta una nuova disciplina sulla *governance* della RAI. In particolare, oltre a contenere varie modifiche di carattere ordinamentale afferenti il funzionamento degli organi societari, prevede la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, con conseguente diminuzione degli oneri connessi ai relativi compensi e alle eventuali spese di viaggio. Viene soppressa, inoltre, la figura del direttore generale ed istituita quella dell'amministratore delegato. Tali modifiche, volte a garantire lo snellimento del processo decisionale e l'efficientamento del sistema di governance, comportano un generale contenimento dei costi operativi dell'azienda.

L'articolo 3 reca previsioni in materia di attività gestionale della RAI. In particolare, introduce l'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che assoggetta espressamente l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo al regime di responsabilità previsto per le società di capitali; introduce, inoltre, l'articolo 49-*ter* prevedendo l'esclusione dalla disciplina

del codice dei contratti pubblici, dei contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi radiotelevisivi; sono altresì esclusi dalla disciplina del decreto legislativo n.163 del 2006, i contratti sotto soglia comunitaria, in conformità alla normativa europea. Infine, con l'introduzione dell'articolo 49-quater assoggetta le procedure di reclutamento del personale, dirigenziale e non, nonché il conferimento degli incarichi, ai principi di trasparenza e selettività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001. A tali modifiche di carattere ordinamentale non conseguono effetti finanziari negativi.

L'articolo 4 conferisce delega al Governo per revisionare la normativa vigente in materia di canone e per l'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico, dettando i relativi criteri direttivi atteso che la necessità di rivedere la policy aziendale in materia di canone, quale strumento di finanziamento pubblico, è stata reiteratamente sollevata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge 196/2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

L'articolo 5 individua le disposizioni da abrogare per coordinare le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e contiene una delega legislativa al Governo per la modifica del decreto legislativo 177/2005 in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici.

L'articolo 6 detta le disposizioni transitorie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 APR. 2015

Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate


Il rapido processo di digitalizzazione nel settore delle comunicazioni, che avanza anche in Italia sia pur con qualche ritardo, sta imponendo importanti trasformazioni sul sistema dei media e sul sistema dell'informazione in particolare, riflettendosi inevitabilmente anche sulle forme di finanziamento legate al mercato pubblicitario. L'evoluzione tecnologica (digitale terrestre, satellite, internet) sta determinando da un lato la frammentazione dell'audience fra diverse piattaforme di comunicazione, dall'altro l'affermazione di nuovi strumenti e di nuove categorie produttive, fra le quali gli aggregatori di informazioni e i *social media*.

Le piattaforme informative tradizionali (quotidiani, periodici, radio, tv, agenzie di stampa) competono sul mercato pubblicitario con le nuove forme di offerta online (aggregatori e social media): *"Tale fenomeno, non solo sta determinando una redistribuzione di reddito a favore dei nuovi operatori, evento normale in momenti di forte discontinuità tecnologica, ma rischia anche di prosciugare le fonti di finanziamento delle attività giornalistiche"*¹ che forniscono contenuti.

La televisione resta tuttavia il *medium* di gran lunga più utilizzato dall'utenza, anche nei paesi nei quali la penetrazione di internet è più elevata (Fig. 2.11).

¹ Relazione annuale 2014 AGCOM.


Figura 2.11. Servizi media. Accesso ai mezzi di comunicazione: confronto internazionale (% pop.)



Fonte: elaborazioni Agcom su dati SWG per l'Italia (2013), The Pew Research Center, Trends in News Consumption: 1991-2012: In Changing News Landscape, Even Television is Vulnerable, per gli Stati Uniti (2012), OFCOM, International Communications Market Report 2012, per gli altri Paesi (2012)

Anche nei mezzi utilizzati per l'informazione, la televisione gioca e sembra destinata a giocare anche in futuro un ruolo largamente predominante, con percentuali, in ambito europeo, intorno all'80%.

Figura 2.12. Servizi media. Mezzi utilizzati per informarsi: confronto internazionale (% pop.)



(*) Per gli USA, il dato è relativo agli individui che utilizzano i mezzi "regolarmente", mentre per l'Italia e il Regno Unito il dato è riferito agli individui che utilizzano i mezzi in generale.
Fonte: elaborazioni Agcom su dati SWG per l'Italia (2013), The Pew Research Center, Trends in News Consumption: 1991-2012: In Changing News Landscape, Even Television is Vulnerable, per gli Stati Uniti (2012), Kantar Media per Ofcom, Measuring News Consumption and Attitudes, per il Regno Unito (2012)

In Italia la televisione gratuita mantiene una posizione predominante nelle scelte per acquisire informazioni. La Tab. 2.53 rivela che il 76% dei cittadini acquisisce informazioni attraverso la TV gratuita, il 44% anche attraverso i quotidiani, l'11% anche attraverso le TV a pagamento e ben il 40% anche attraverso internet.

Tabella 2.53. Servizi media. Mezzi utilizzati per informarsi in Italia (2013, % pop.)


| | Fatti (internaz. nazionali e locali) | Fatti internaz. | Fatti nazion. | Fatti locali |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Televisione gratuita | 76,5 | 62,2 | 66,4 | 57,3 |
| Canali nazionali | 71,6 | 59,8 | 63,3 | 35,3 |
| Canali locali | 34,3 | 8,1 | 9,6 | 30,2 |
| Televisione a pagamento | 10,9 | 7,4 | 7,3 | 3,4 |
| Quotidiani | 43,7 | 23,0 | 27,2 | 32,6 |
| Quotidiani nazionali | 31,3 | 19,4 | 22,9 | 10,3 |
| Quotidiani locali | 28,9 | 5,2 | 6,3 | 24,6 |
| Internet | 40,5 | 31,6 | 30,8 | 25,4 |
| Siti di quotidiani e periodici | 27,6 | 18,6 | 18,0 | 13,6 |
| Altri siti di informazione online | 5,8 | 2,8 | 3,2 | 2,0 |
| Search e portali | 12,3 | 8,1 | 7,6 | 5,2 |
| Social network | 12,2 | 7,4 | 7,0 | 7,1 |
| Blog e altri siti | 8,8 | 5,0 | 4,5 | 4,3 |
| Radio | 17,8 | 10,5 | 11,7 | 10,1 |
| Periodici | 10,4 | 4,7 | 5,0 | 3,9 |
| Altro | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 2,3 |

Nota: mezzi utilizzati per avere le notizie sull'attualità (internazionale, nazionale e locale). Possibili massimo tre scelte.

Fonte: elaborazioni su dati SWG per Agcom

Il rapido sviluppo dei canali informativi internet può trovare spiegazione anche nella scarsa fiducia che i cittadini attribuiscono alla qualità delle trasmissioni TV: meno del 5% degli utenti della TV pubblica ritiene le trasmissioni di grande qualità, in Gran Bretagna oltre il 30%. (Fig.4). Inoltre, un'elevata percentuale di cittadini ritiene più affidabile l'informazione acquisita attraverso internet (tra il 48 e il 50%) rispetto quella delle TV gratuite (34%), ancora più affidabile viene giudicata la TV a pagamento (55%). (Tab.2.56)

Figure 4. Proportion of respondents in each country rating the quality of the TV channels as “very good”



Source: Audience survey commissioned by BBC (September 2013), Inflection Point analysis. Each score is an average of the relevant channels weighted by audience share

Tabella 2.56. Servizi media. Affidabilità delle fonti di informazione (%)

| | Affidabile | Non affidabile |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Televisione gratuita nazionale | 33,6 | 26,5 |
| Televisione gratuita locale | 34,4 | 30,0 |
| Televisione a pagamento | 55,7 | 16,9 |
| Quotidiani (anche online) | 44,9 | 19,0 |
| Siti on line di informazione | 50,8 | 22,0 |
| Social network | 46,8 | 33,2 |
| Blog e altri siti | 48,3 | 30,7 |
| Radio | 48,9 | 16,3 |
| Periodici (anche on line) | 42,1 | 24,0 |

Nota: “Affidabile” equivale a un giudizio di 4 o 5 su una scala da 1 a 5 (ossia, “affidabile” o “molto affidabile”. “Non affidabile” equivale a 1 o 2 su una scala da 1 a 5 (ossia, “per niente affidabile” o “poco affidabile”); la rimanente percentuale equivale al giudizio “abbastanza affidabile” (ossia, 3 punti sulla scala da 1 a 5).


Fonte: elaborazioni su dati SWG per Agcom

L’evoluzione delle risorse per mezzo riflette, sia pur in modo mediato dalla situazione di crisi economica del Paese, le tendenze della domanda.

Le risorse disponibili mostrano nel periodo considerato (Tab. 2.14) una chiara tendenza alla decrescita per la TV gratuita, ancora più accentuata per i quotidiani, una stazionarietà, dopo un periodo di crescita, per la TV a pagamento, una crescita per internet.

Nel biennio 2012-2013 il rallentamento dell'economia determina segni negativi per tutti i mezzi, che tuttavia nella loro entità relativa confermano le tendenze di fondo sopra evidenziate. (Tab.2.1)

Figura 2.14. Servizi media. Evoluzione delle risorse per mezzo (2009-2013, mln. euro)



Nota: per il 2013, il valore riportato nella Figura rappresenta una stima dell'Autorità.
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Tabella 2.1. Composizione dei ricavi nel settore delle comunicazioni (mln di euro)

| | 2012 | 2013 | var. % |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| tv gratuita | 4.993 | 4.695 | -5,97 |
| tv a pagamento | 3.395 | 3.326 | -2,02 |
| radio | 634 | 603 | -4,94 |
| quotidiani | 2.507 | 2.331 | -7,02 |
| periodici | 2.842 | 2.351 | -17,28 |
| internet | 1.503 | 1.466 | -2,46 |
| TOT MEDIA | 15.874 | 14.772 | -6,94 |
| Servizio Universale - SU | 2.610 | 2.436 | -6,67 |
| Da esclusiva | 321 | 341 | 6,22 |
| Altri servizi postali | 953 | 880 | -7,58 |
| Corriere espresso | 3.171 | 3.251 | 2,50 |
| TOT SERVIZI POSTALI | 7.056 | 6.909 | -2,08 |
| rete fissa | 18.580 | 17.200 | -7,43 |
| rete mobile | 20.040 | 17.260 | -13,87 |
| TOT TELECOMUNICAZIONI | 38.620 | 34.460 | -10,77 |
| TOTALE | 61.549 | 56.140 | -8,79 |

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati imprese

La successiva tab. 2.66, che riporta i ricavi per operatore, mostra innanzitutto come il primo operatore in termini di ricavi sia dal 2009 Sky, mentre RAI diviene il secondo operatore nel 2013, a seguito della forte contrazione dei ricavi Mediaset. La spiegazione del forte differenziale nella diminuzione dei ricavi nell'ultimo biennio tra RAI e Mediaset va cercata anche nel ruolo di "ammortizzatore" che ha avuto l'invarianza dei ricavi da canone nel biennio in esame per la RAI, rispetto la notevole contrazione del mercato pubblicitario. (Tab.2.66)

Tabella 2.66. Tv. Ricavi complessivi della televisione per operatore

| | Ricavi (Mln euro) | | | | | Δ 13/12 | % (2013) |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ^(*) | | |
| 21st Century Fox/Sky Italia | 2.583,18 | 2.706,44 | 2.681,47 | 2.701,56 | 2.605,87 | -3,5% | 32,5 |
| Pubblicità ^(**) | 154,67 | 268,92 | 271,49 | 265,63 | 210,31 | | |
| Offerte a pagamento | 2.428,50 | 2.437,52 | 2.409,98 | 2.435,93 | 2.395,36 | | |
| RAI | 2.490,25 | 2.571,93 | 2.532,21 | 2.356,32 | 2.317,61 | -1,6% | 28,9 |
| Canone ^(***) | 1.531,53 | 1.586,15 | 1.606,15 | 1.647,44 | 1.654,77 | | |
| Pubblicità ^(**) | 909,90 | 946,58 | 890,69 | 683,66 | 632,48 | | |
| Mediaset | 2.562,98 | 2.893,16 | 2.865,48 | 2.486,33 | 2.281,50 | -8,2% | 28,4 |
| Pubblicità ^(**) | 2.251,45 | 2.433,37 | 2.347,90 | 1.966,10 | 1.730,19 | | |
| Offerte a pagamento | 311,53 | 458,35 | 516,41 | 520,22 | 550,90 | | |
| Telecom Italia Media^(****) | 152,68 | 154,15 | 158,82 | 146,90 | - | | |
| Pubblicità ^(**) | 146,78 | 154,15 | 158,82 | 146,90 | - | | |
| Cairo Communication | 21,07 | 27,70 | 42,94 | 36,90 | 136,12 | 268,9% | 1,7 |
| Pubblicità ^(**) | 21,07 | 27,70 | 42,94 | 36,90 | 136,12 | | |
| Discovery^(*****) | - | - | 33,02 | 59,55 | 125,45 | 110,7% | 1,6 |
| Pubblicità ^(**) | - | - | 33,02 | 59,55 | 125,45 | | |
| Altri operatori | 779,57 | 671,57 | 690,31 | 600,38 | 554,83 | -7,6% | 8,9 |
| Pubblicità ^(**) | 540,28 | 451,64 | 476,42 | 462,58 | 422,70 | | |
| Totale | 8.589,73 | 9.024,95 | 9.004,25 | 8.387,94 | 8.021,18 | -4,4% | 100,0 |

(*) Valori stimati. (**) Il valore non include i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria online.

(***) Allo scopo di pervenire ad una corretta imputazione della quota di canone da attribuire all'attività televisiva, si è tenuto conto dello schema di contabilità separata della RAI, riferito all'esercizio 2012, e dei relativi aggregati contabili: il canone da attribuire alla diffusione televisiva è stato calcolato applicando al valore totale una percentuale pari alla quota di costi diretti attribuiti a tale attività sul totale dei costi diretti imputati al servizio pubblico (c.d. aggregato A della contabilità regolatoria). (****) I ricavi relativi a Telecom Italia Media includono quelli realizzati dalle società La7, MTV Italia e MTV Pubblicità. Nel 2013, La7 è stata ceduta a Cairo Communication, mentre le partecipazioni detenute in MTV Italia e MTV Pubblicità sono state cedute al gruppo Viacom. (*****) I ricavi relativi a Discovery per gli anni 2009 e 2010 sono computati tra quelli riferiti agli altri operatori.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

In costante crescita in Europa e negli USA sono i ricavi della pubblicità on line (Tab.2.89).

Tabella 2.89. Ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria online per Paese (mln €)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regno Unito | 4.011 | 4.770 | 5.510 | 6.642 | 7.251 |
| Germania | 3.092 | 3.630 | 3.959 | 4.551 | 4.254 |
| Francia | 1.760 | 1.883 | 2.287 | 2.770 | 2.108 |
| Italia | 818 | 1.177 | 1.408 | 1.503 | 1.466 |
| Spagna | 683 | 814 | 925 | 920 | 866 |
| Totale (Europa) | 15.300 | 18.300 | 21.800 | 24.300 | 25.108 |
| USA | 17.100 | 20.100 | 24.500 | 28.464 | 32.211 |

Fonte: Agcom per l'Italia; IAB Europe, AdEx Benchmark 2008-2012 e eMaker, Aprile (2014), per gli altri Paesi; PwC e IAB, (2013, 2014), IAB internet advertising revenue report, per il dato degli USA riferito agli anni 2013 e 2014 (calcolato applicando al valore in dollari il tasso di cambio medio dei rispettivi anni).

All'interno di questo quadro competitivo complessivo si colloca la RAI SpA, azienda alla quale è affidato in esclusiva il servizio pubblico generale radiotelevisivo ed è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

La RAI è stata **oggetto nel tempo di diversi interventi normativi**². Con Legge 3 maggio 2004 n. 112 "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione" e quindi con il Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177, è stato approvato il "Testo Unico della Radiotelevisione", modificato e ri-denominato "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 44, che contiene le disposizioni legislative in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. Nel Testo Unico sono state assorbite anche le disposizioni della Legge n. 112/04 relative al servizio pubblico generale radiotelevisivo e, di conseguenza, gli articoli 3 e 5 della Legge n. 206/93, non abrogati dalla Legge n. 112/04.

La **concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo**, in base all'articolo 49 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici **è affidata alla Rai fino al 6 maggio 2016**. L'articolo 45 del Testo Unico prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria **sulla base di un Contratto Nazionale di Servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico** – Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Il Contratto di Servizio per il triennio 2010-2012 è stato approvato con DM 27 aprile 2012, sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai in data 6 aprile 2012: al momento sono in corso le trattative per il rinnovo. Va da sé che questa regolazione trova la sua ragion d'essere nelle funzioni di interesse pubblico affidate alla concessionaria.

Per effetto di tali norme, quindi, la Rai presenta caratteristiche istituzionali e vincoli operativi particolari, oltre ad avere assunto specifiche obbligazioni attraverso la sottoscrizione del Contratto di Servizio.

Il fatturato (Fonte bilanci RAI) è quello che segue e mostra una tendenza negativa.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

| (In milioni di Euro) | 2013 | 2012 | Variazione | Var. % |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Canoni | 1.255,6 | 1.247,8 | 7,8 | 0,4 |
| Pubblicità | 597,6 | 674,9 | (77,3) | -11,5 |
| Altri ricavi | 208,5 | 202,8 | 5,7 | 2,8 |
| Totale | 2.561,7 | 2.625,5 | (63,8) | -2,4 |

²

Si vedano la Legge 14 aprile 1975 n. 103 recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", la Legge 6 agosto 1990 n. 223 sulla "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", le "Disposizioni sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" emanate con Legge 25 giugno 1993 n. 206 e successive loro modificazioni e integrazioni, e la Legge 31 luglio 1997 n. 249 sulla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Il canone rappresenta la fonte principale di ricavo (fonte RAI).

Incidenza % ricavi

| | 2013 | 2012 |
|---------------|--------------|--------------|
| Canoni | 68,6 | 66,6 |
| Pubblicità | 23,3 | 25,7 |
| Altri ricavi | 8,1 | 7,7 |
| Totale | 100,0 | 100,0 |

Canoni - movimento utenza

| | 2013 | 2012 | 2011 | Var. % 2013/2012 |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Nuovi | 355.376 | 506.486 | 401.958 | -29,8 |
| Rinnovi | 15.636.145 | 15.614.136 | 15.629.150 | 0,1 |
| Paganti | 15.991.521 | 16.120.622 | 16.031.108 | -0,8 |
| Morosi | 1.091.104 | 963.091 | 903.856 | 13,3 |
| Iscritti a ruolo | 17.082.625 | 17.083.713 | 16.934.964 | 0,0 |
| % morosità | 6,51% | 5,79% | 5,45% | |
| Disdette | 356.464 | 352.737 | 328.118 | -0,4 |
| Disdette + Morosità | 1.447.568 | 1.320.828 | 1.231.974 | 9,6 |

Le risorse derivanti dal canone risultano per Rai sostanzialmente stazionarie. Le maggiori risorse legate all'aumento del canone unitario sono state parzialmente compensate per effetto della flessione del numero di abbonati paganti, in relazione anche della crisi economica che ha visto una riduzione dei nuovi abbonati e un aumento del fenomeno della morosità. Il tasso stimato di evasione, infine, si mantiene su livelli particolarmente elevati, intorno al 27%, contro una media europea che si attesta attorno al 10%.

Da sottolineare anche l'entità contenuta del canone, in chiave comparativa.

Il canone in Europa

| (In Euro) | |
|-------------|--------|
| Svizzera | 376,67 |
| Danimarca | 324,00 |
| Austria | 282,15 |
| Svezia | 225,00 |
| Germania | 215,76 |
| Regno Unito | 174,52 |
| Irlanda | 160,00 |
| Francia | 131,00 |
| Italia | 113,50 |

Analisi comparative svolte nel corso del 2014³ mostrano talune criticità relative alla *performance* economica. In particolare, il gruppo BBC (British Broadcasting Corporation) è esattamente il doppio del gruppo RAI in termini di entrate totali, ma ha un costo del lavoro e un numero di dipendenti che sono superiori solo del 40% e 70%, rispettivamente. Una conseguenza di questi dati è che la remunerazione media dei dipendenti è più alta in RAI che in BBC (dati in Euro, 2013).

| | Gruppo RAI | Gruppo BBC |
|------------------------|------------|------------|
| Costo del Lavoro Medio | € 77.139 | € 62.635 |

Per quanto concerne le posizioni aziendali, emerge che la BBC (17651 addetti e 444 dirigenti) con il 50% in più di occupati rispetto alla RAI (11851 addetti e 573 dirigenti) abbia il 20% in meno di dirigenti. Particolarmente rilevante è poi che la RAI abbia 324 dirigenti con qualifica su un totale di 1939 giornalisti. Inoltre la BBC non ha stipendi sopra i 500.000€ e solo tre stipendi tra 400 e 500mila euro. La RAI ne ha quattro e quattro, rispettivamente. Inoltre la BBC ha una Percentuale di stipendi inferiore a 100.000 euro molto maggiore, e una percentuale di stipendi tra i 100.000 e 200.000 euro molto minore.

Rilevanti sono quindi i dati su fatturato e costo del lavoro.

| | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ENTRATE | 2816 | 3021 | 3145 | 3211 | 3012 | 2761 |
| Di cui | | | | | | |
| Canone | 1383 | 1474 | 1491 | 1619 | 1685 | 1748 |
| Pubblicità | 1131 | 1219 | 1333 | 1188 | 1029 | 745 |
| | | | | | | |
| Costo lavoro | 868 | 922 | 980 | 1010 | 1015 | 1015 |
| Personale | 13091 | 13249 | 13308 | 13236 | 13295 | 13158 |
| Dirigenti | | 697 | 695 | 677 | 674 | 635 |
| Giornalisti | 1935 | 1991 | 2009 | 2006 | 2019 | 1939 |
| Dirigenti | | 335 | 321 | 330 | 347 | 324 |

Nel corso di oltre un decennio il personale è aumentato, il numero di giornalisti è rimasto uguale (anche tenuto conto delle grandi trasformazioni tecnologiche del settore), considerando anche il declino costante degli spettatori (in particolare del telegiornale con il TG1 Serale passato da una media di telespettatori di oltre 6,5 mn nel 2005 con il 30,4 di *share* ai 5,2 mn del 2013 e 23% di *share*).

La posizione finanziaria netta mostra un evidente peggioramento cui si accompagna una caduta degli investimenti.

³ Si veda R. Perotti, "Rai, no non è la BBC", Lavoce.info, Giugno 2014.

Posizione finanziaria netta

| (in milioni di Euro) | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Variazione | Var. % |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Crediti (debili) netti verso banche e altri finanziatori | | | | |
| - a medio/lungo | (295,8) | (295,0) | (0,8) | 0,3 |
| - a breve - netti | (140,3) | (66,0) | (74,3) | 112,6 |
| | (436,1) | (361,0) | (75,1) | 20,8 |
| Posizione finanziaria netta verso partecipate | | | | |
| - debili | (78,1) | (27,4) | (50,7) | 185,0 |
| - crediti | 139,6 | 265,7 | (126,1) | -47,5 |
| | 61,5 | 238,3 | (176,8) | -74,2 |
| Posizione finanziaria netta | (374,6) | (122,7) | (251,9) | 205,3 |

Investimenti in programmi

| (in milioni di Euro) | 2013 | 2012 | Variazione | Var. % |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Programmi: | | | | |
| - Fiction | 164,3 | 188,1 | (23,8) | -12,7 |
| - Altri programmi | 40,8 | 45,0 | (4,2) | -9,3 |
| Totale | 205,1 | 233,1 | (28,0) | -12,0 |

L'analisi sin qui condotta delinea uno scenario in rapida evoluzione, le cui mutazioni trovano già ampio riscontro nei dati economici. I cambiamenti si delineano nelle scelte dei consumatori sia nell'uso integrato di diversi mezzi, sostanzialmente TV e internet, sia nella diversificazione delle scelte all'interno dello stesso mezzo: TV tematiche, anche a pagamento, social e aggregatori per internet. A tali tendenze sono allineati ormai anche i dati economici il cui andamento imporrà già nel breve periodo l'individuazione di adeguate risposte competitive da parte degli operatori, da individuarsi, sulla scia di quanto sta già avvenendo in altri paesi, nella ridefinizione dell'approccio strategico in particolare con l'ambiente web.

La ridefinizione del posizionamento strategico diviene ancora più impellente per la RAI cui è affidato il servizio pubblico e i cui bilanci, in peggioramento, reggono a fronte dell'invarianza del canone ma anche di una diminuzione degli investimenti (essenziali per il settore) e un aumento dell'indebitamento. Posizionamento necessario anche per risolvere e ridefinire quelle asimmetrie che caratterizzano la posizione RAI: primato negli ascolti, forte evasione del canone a fronte del primato di Sky nei ricavi, scarsa fiducia da parte dei consumatori e qualità percepita dei programmi non elevata.

Tabella 2.2. Il peso del settore delle comunicazioni sul PIL (%)

| | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Tlc/PIL | 2,46 | 2,21 |
| Radio & tv/PIL | 0,58 | 0,55 |
| Editoria/PIL | 0,34 | 0,30 |
| Internet/PIL | 0,10 | 0,09 |
| Servizi postali/PIL | 0,45 | 0,44 |

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati imprese

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo si prefigge, a regime, un'azione regolatoria funzionale al recupero di efficienza dell'azienda del servizio pubblico e un suo migliore e più coerente posizionamento sul mercato dei servizi di comunicazione.

Il DDL proposto prevede infatti:

- la riforma dell'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dalle istituzioni politiche, esigenza quest'ultima più volte evidenziata dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Tale riforma si concretizza nella riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione da 9 a sette; nella previsione di un amministratore delegato con forti poteri decisionali e gestionali; nella eliminazione della figura del direttore generale; nella disciplina della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali; nell'allungamento della durata del contratto nazionale di servizio da tre a cinque anni;
- la delega al Governo per una riforma del finanziamento pubblico, secondo criteri di perequazione sociale ed effettività della riscossione;
- la delega al Governo per una ridefinizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive.

Gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio, in coerenza con quanto evidenziato nell'analisi di contesto, sono i seguenti:

- a) Organizzazione aziendale: Miglioramento della *governance* e recupero di efficienza;
- b) Finanziamento pubblico: Certezza delle entrate, condizionate a criteri di equità;
- c) Quote di mercato: Mantenimento delle quote di mercato tradizionali e aumento sui nuovi media;
- d) Conti economici: Miglioramento degli indicatori di bilancio;
- e) Integrazione multimediale;
- f) Qualità: Aumento della qualità percepita e dell'affidabilità dell'informazione prodotta;
- g) Miglioramento del bilancio culturale ed educativo, anche con riferimento a specifiche fasce di cittadini socialmente rilevanti per il servizio pubblico;
- h) Aumento della *customer satisfaction*

i) promozione internazionale del Paese

Ulteriori obiettivi specifici potranno essere individuati in sede di elaborazione dei decreti legislativi delegati.

C. La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, sono i seguenti:

- valore aggiunto e margine operativo lordo;
- rapidità e speditezza nelle decisioni aziendali, all'interno di una *governance* trasparente;
- Entità e stabilità del finanziamento pubblico in rapporto ai ricavi.
- Ricavi pubblicitari
- Investimenti
- Grado di differenziazione/integrazione mediale
- Bilancio culturale e educativo: specifici indici di ascolto, share, fidelizzazione, da individuare in sede di programmazione delle indagini;
- *Customer satisfaction*: specifici indicatori da individuare nella programmazione delle indagini.

Ulteriori indicatori potranno essere individuati in sede di elaborazione dei decreti legislativi delegati.

D. L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari degli effetti provvedimento sono: la RAI e le sue collegate e partecipate; i cittadini e gli utenti del servizio; il sistema produttivo legato alle telecomunicazioni; per i suoi effetti indiretti, la collettività nazionale nel suo insieme.

Fonti informative:

- Bilanci RAI come pubblicati sul sito RAI;
- Relazione annuale AGCOM 2014;
- RAI NON È LA BBC di Roberto Perotti- ebook la voce 2014

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento è allo studio e all'esame come prospettiva già da diverso tempo e ha generato nel corso degli anni un intenso dibattito mediatico e culturale.

In diverse occasioni hanno interagito e si sono confrontati vari *stake-holders*, interni ed esterni all'azienda nonché una serie di esperti del settore. I risultati e la forma finale della proposta di intervento tengono conto di questa interazione tra i soggetti interessati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

I dati relativi allo status quo depongono a favore di un intervento di riforma: l'assenza di una modifica normativa di tipo sostanziale confligge infatti con la logica dell'intervento così come descritta nella Sezione 1 "Contesto" del presente documento. Pertanto, l'opzione 0, ancorché percorribile in ipotesi, comporterebbe il permanere e l'aggravarsi dei problemi riportati alla Sezione 1a e sarebbe quindi in divergenza con gli obiettivi dell'azione pubblica previsti al punto 1b.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Considerato il quadro normativo che caratterizza l'intervento normativo, nell'elaborazione dello stesso sono state prese in considerazione in modo convergente diverse fattispecie che insieme quindi, non più quali opzioni alternative ma integrate, consentono il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione 1b.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A. Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Si descrivono di seguito i principali vantaggi e svantaggi che il provvedimento potrà produrre sui destinatari, rinviando, quanto agli effetti sulla finanza pubblica, alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento

I principali vantaggi sono descritti dal sistema degli obiettivi come in precedenza configurato, in particolare:

- a) **Organizzazione aziendale:** Miglioramento della *governance* e recupero di efficienza
L'accorciamento e la semplificazione della catena decisionale e la chiara individuazione dei compiti operativi e delle responsabilità in capo all'amministratore delegato, che opererà su specifici piani e programmi finalizzati e quantificati, potranno determinare una maggiore efficienza aziendale e conseguentemente una migliore performance, in termini qualitativi e quantitativi della società;
- b) **Finanziamento pubblico:** Certezza delle entrate ispirate a criteri di equità impositiva
Si tratta di un aspetto fondamentale della riforma, da tempo disatteso, la cui definizione è delegata a dlgs del Governo, su cui sarà eseguita specifica procedura valutativa. In questa sede si sottolinea il vantaggio per l'azienda e la collettività di poter contare su un nuovo sistema, che sia socialmente accettato e vincolante e che dia stabilità alle previsioni aziendali;
- c) **Quote di mercato:** Mantenimento delle quote di mercato tradizionali e aumento sui nuovi media;

d) Conti economici: Miglioramento degli indicatori di bilancio;

L'insieme delle azioni previste muove verso il miglioramento dei conti aziendali agendo sia sui ricavi che sulle spese.

e) Integrazione multimediale;

Si tratta di un aspetto fondamentale che offrirà vantaggi sia sul lato aziendale che sul lato della domanda. Prevede infatti non solo l'integrazione multimediale ma altresì produzioni specifiche di contenuti con particolare riferimenti ai nuovi media.

f) Qualità: Aumento da parte dei fruitori del servizio pubblico della percezione della qualità e dell'affidabilità dell'informazione prodotta;

g) Miglioramento del bilancio culturale ed educativo, anche con riferimento a specifiche fasce di cittadini socialmente rilevanti per il servizio pubblico;

h) Aumento della *customer satisfaction*

Questi obiettivi richiamano direttamente i vantaggi propri della *mission* dell'azienda pubblica, con particolare riferimento alla funzione educativa e di elevazione culturale sia con riferimento a specifici target, sia con riferimento alla collettività nazionale nel suo insieme. Da richiamare in tale sede anche le funzioni che l'azienda pubblica deve offrire in sede internazionale per la promozione del Paese.

B. L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Il provvedimento, promuovendo la ripresa degli investimenti nell'*entertainment*, caratterizzato prevalentemente da PMI, incide positivamente sul sistema delle MPMI.

C. L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Nella forma attuale l'intervento non introduce o elimina costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Per quanto attiene la riforma del canone, oggetto di una delega specifica, nella formulazione dei criteri di revisione e nell'implementazione delle procedure operative relative al canone stesso occorrerà tenere in adeguato conto che il nuovo sistema, ferma restando la necessità di sanare morosità e evasione in un contesto perequativo, non introduca un volume di costi amministrativi addizionali, con particolare riferimento ai cittadini.

D. Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica e aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

I segnali di ripresa dell'economia incoraggiano il perseguimento degli obiettivi dell'intervento che una congiuntura economica tendenzialmente negativa avrebbe reso più problematico. I segnali di ripresa del mercato pubblicitario migliorano, infatti, le prospettive del comparto e quindi anche quelle dell'azienda concessionaria del servizio pubblico.

Non va tuttavia sottovalutata la necessità di dare attuazione nei tempi previsti, meglio ancora se in tempi più contenuti, alla emanazione dei decreti delegati che attengono a condizioni strategiche per la riorganizzazione aziendale. Così come sarà necessario che gli adempimenti pianificatori demandati a soggetti extra-aziendali siano adempiuti con la necessaria puntualità, in modo che l'insieme della manovra prevista possa realizzarsi con tempi adeguati alle dinamiche aziendali e di mercato.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive degli altri soggetti operanti nel settore.

La migliore definizione delle funzioni pubbliche della RAI porterà giovamento alla competizione nel settore e al funzionamento concorrenziale del mercato, soprattutto in termini di miglioramento della qualità dell'offerta, in anni recenti declinante anche per una visibile riduzione della competizione nel settore.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Governo, il MISE e il MEF, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.

B. Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Oltre alle modalità di pubblicazione tipiche degli atti normativi, si procederà alla pubblicazione sui siti istituzionali dei soggetti responsabili. Saranno previste specifiche azioni di informazione in relazione alla emanazione dei decreti delegati.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio farà capo al MISE, alla AGCOM, alla Commissione parlamentare e alla stessa RAI. La rilevazione degli indicatori, oltre che dei rilevamenti AUDITEL, potrà giovare anche di specifiche indagini campionarie.

D. I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento.

E. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Si veda la Sez. 1 lett. C).

| |
|---|
| SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea |
|---|

=Non ammissibile====.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo, presentato nella forma di disegno di legge ai sensi degli articoli 71 e 76 della Costituzione, contiene misure di rango primario che hanno l'obiettivo di:

- rafforzare il ruolo collegiale del Consiglio dei ministri nella definizione dei compiti del Servizio pubblico generale radiotelevisivo;
- delineare un nuovo assetto della governance della RAI S.p.A., più rispondente alle esigenze funzionali di imparzialità e correttezza dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo ed alle logiche manageriali e aziendalistiche necessarie all'efficiente gestione delle risorse pubbliche; tale obiettivo viene raggiunto da una parte con l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'assemblea, e dall'altra con la previsione di un nuovo assetto più ridotto del consiglio di amministrazione, nominato con meccanismi che limitano ingerenze delle forze politiche o dell'Esecutivo (il quale nomina soltanto due membri del consiglio su sette complessivi); in tale contesto il ruolo parlamentare di garanzia del pluralismo dell'informazione, svolto dalla Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, rimane inalterato con eliminazione di compiti interferenti con le attività di natura gestionale e con la governance stessa;
- dettare norme relative all'attività gestionale della RAI S.p.A., in materia di responsabilità dei componenti degli organi della Società, con semplificazioni procedurali in materia di contratti e con norme di principio in materia di reclutamento del personale;
- ridefinire la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI S.p.A., per realizzare maggiori livelli di efficienza del sistema fiscale di riferimento, attraverso apposita delegazione legislativa al Governo;
- procedere al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici, sempre attraverso apposita delegazione legislativa al Governo, strumento legislativo più idoneo all'aggiornamento della normativa vigente.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di riformare e ammodernare il ruolo della RAI S.p.A. con un assetto più funzionale alle esigenze di comunicazione e informazione imparziale proprie del servizio pubblico radiotelevisivo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il sistema ordinamentale italiano in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici fa riferimento principalmente alla legge 3 maggio 2004 n. 112 e al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tale testo unico, oltre a

contenere principi generali in materia di comunicazioni e norme sulla ripartizione delle competenze statali e regionali, ha raccolto in modo organico norme stratificatesi nel tempo in materia di:

- disciplina dell'emittente su frequenze terrestri, via satellite e via cavo;
- norme a tutela degli utenti, dei minori e relative all'inserimento di messaggi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- norme a tutela della concorrenza e del mercato e per la promozione e diffusione della produzione audiovisiva europea;
- norme sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria;
- norme sulle sanzioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Completa l'analisi del quadro normativo nazionale la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l'altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Risulta rilevante, infine, in materia di finanziamento pubblico della RAI S.p.A., il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in esame contiene nuove norme sul contratto nazionale di servizio e sulla governance della RAI S.p.A. e comporta la modifica degli articoli 45 e 49 del d.lgs. 177/2005, recanti, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

All'interno del d.lgs. 177/2005 vengono inseriti gli art. 49-bis, 49-ter e 49-quater, recanti, rispettivamente, nuove norme sulla responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI S.p.A., norme sui contratti conclusi da RAI S.p.A. e norme sul reclutamento di personale.

L'intervento normativo contiene inoltre la delegazione legislativa alla riforma del finanziamento pubblico della RAI S.p.A. ed al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici.

Infine viene disposta l'abrogazione:

- degli articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112. In proposito si evidenzia che è stata fatta salva la disciplina delle sedi territoriali RAI che svolgono il servizio pubblico in favore delle minoranze linguistiche di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'abrogato art. 17 della legge n. 112/2004, inserendo le medesime norme quali commi 3 e 3 bis dell'art. 45 del D.lgs n. 177/2005.
- dell'articolo 50 del citato d.lgs. 177/2005.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. La disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo ha come principio cardine la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita in tutte le sue forme di diffusione dall'art. 21 della Costituzione. Da tale principio costituzionale risalgono la libertà di informazione e l'esigenza del pluralismo informativo proprio del servizio pubblico radiotelevisivo. La tutela stessa di tali principi ha comportato il progressivo superamento del monopolio statale radiotelevisivo e l'ingresso dell'imprenditoria privata nel settore in esame.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ordinamento della comunicazioni attiene a sfere legislative di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Infatti lo Stato svolge la funzione essenziale di salvaguardia dell'unità nazionale e dell'identità culturale unitaria mentre le Regioni hanno il compito di valorizzare l'espressione delle identità e culture locali. La legislazione nella materia in esame presenta forti intrecci con ambiti normativi "trasversali" che si intersecano con aspetti affidati alla competenza esclusiva statale a garanzia delle esigenze di unitarietà, prime fra tutte la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente a livello nazionale.

Atteso quanto sopra le materie disciplinate con l'iniziativa normativa in esame sono riconducibili alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra descritti.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni e non utilizza strumenti di delegificazione. E' previsto il riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici quale strumento di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Sono stati presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge di iniziativa parlamentare: C. 420, C. 2931, S. 760, S. 1570, S. 1823, S. 1841 per i quali non è stato ancora avviato l'iter in Commissione. Risulta all'esame parlamentare anche il disegno di legge di iniziativa governativa C 2679-sexies (Disposizioni in materia di cessione di attività immobiliari e di quote di società partecipate da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa) risultante dallo stralcio dell'art. 20 del disegno di legge di stabilità 2015.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo sono state delineate dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. In tale sentenza, sulla scorta di precedenti decisioni sulla valenza degli articoli 21, 41 e 43 della Costituzione (sentenza n. 59 del 1960), la Corte costituzionale ha ammesso la riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, in quanto, considerata la limitatezza tecnologica del tempo, il monopolio statale risultava la migliore soluzione di garanzia dell'interesse della collettività, trovando fondamento nell'art. 43 della Costituzione e perciò né in contrasto con l'art. 41 né incompatibile con l'art. 21 della Costituzione stessa. La liberalizzazione conclude il Giudice delle leggi si tradurrebbe in una "effettiva riserva a pochi" con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza. La riserva allo Stato del servizio pubblico in esame è costituzionalmente legittima, inoltre, se accompagnata da garanzie da offrire ai cittadini: obiettività e completezza dell'informazione, ampia apertura a tutte le correnti culturali, imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società ed effettivo accesso consentito dai mezzi tecnici. In mancanza di tali garanzie, ancorché sotto la proprietà esclusiva statale, il mezzo radiotelevisivo rischia di essere un "poderoso strumento a servizio di parte, non certo a vantaggio della collettività". La sentenza 225/1974 contiene infine diversi principi e prescrizioni cui deve attenersi la discrezionalità del legislatore per assicurare

le garanzie prima descritte: gli organi direttivi dell'ente gestore non devono essere costituiti in modo da rappresentare, anche indirettamente, espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e la loro struttura deve garantirne l'obiettività; i programmi di informazione devono essere ispirati a criteri di imparzialità e i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, devono rispecchiare la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero; devono essere riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale; i giornalisti preposti ai servizi di informazione devono esser tenuti alla maggiore obiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale; attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, deve essere evitato il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela; in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione deve essere aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società; deve essere riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica.

Dagli esiti della sentenza 225/1974 il Parlamento approverà la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l'altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le relative funzioni di garanzia e vigilanza sul servizio pubblico in argomento.

La Corte costituzionale, con sentenza 226/1974, in assenza delle motivazioni di natura tecnologica che giustificavano il monopolio statale radiotelevisivo giudicò illegittima la riserva statale per quanto concerne la ripetizione in Italia di stazioni trasmettenti estere e le trasmissioni via cavo in ambito locale, che potevano quindi essere affidate all'iniziativa privata.

Con sentenza n. 148 del 1981, la Corte pur riconfermando la riserva statale sull'attività radiotelevisiva di scala nazionale apriva, a determinate condizioni, alla presenza di emittenti private su scala nazionale. Spettava, infatti, allo Stato apprestare una efficace disciplina antimonopolistica e antioligopolistica per evitare concentrazioni distorsive del potere informativo. Con la sentenza del 1981 la Corte, pertanto, apre la strada ad un sistema fondato sulla concorrenza fra emittenza pubblica e privata e al pluralismo dell'informazione, non più soltanto interno al monopolio statale ma aperto anche al settore dei privati.

Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte costituzionale esclude che il citato "sistema misto radiotelevisivo" possa realizzarsi attraverso la concorrenza di un polo pubblico e un unico polo privato in posizione dominante. La citata sentenza del 1988 costituisce la base per l'approvazione della legge 223 del 1990, successivamente censurata in parte dal Giudice delle leggi con sentenza n. 420 del 1994, la quale a garanzia del pluralismo informativo giudica il tetto frequenziale attribuibile ad un unico soggetto privato troppo elevato. Anche il successivo intervento legislativo (legge n. 249 del 1997) è stato censurato dal Giudice delle leggi con sentenza n. 466 del 2002 a riprova della costante attenzione della Corte ad imporre al sistema politico il modello pluralistico ed alla corretta definizione del sistema misto radiotelevisivo.

Per quanto attiene invece la necessità del controllo parlamentare sul pluralismo radiotelevisivo, sottratto alle ingerenze politiche e agli indirizzi del potere esecutivo, la Corte ha emesso, oltre la citata sentenza 225/1974, le sentenze n. 194/1987 e n. 49/1998 che amplificano il ruolo e l'importanza della Commissione bicamerale.

Con sentenza n. 69 del 2009 la Corte, investita in un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato di una questione inerente la revoca governativa di un membro del consiglio di amministrazione, ha stabilito dei rilevanti principi sulla posizione costituzionale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In tale giudizio viene ribadito che la Commissione (ricorrente) è investita di "attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost.,

in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante». Di fronte ad un dubbio interpretativo relativo alle procedure di revoca dei membri del consiglio di amministrazione, la Corte fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, riaffermando contestualmente la prevalenza dell'indirizzo e della vigilanza parlamentare sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la necessaria salvaguardia dell'indipendenza dei componenti dell'organo di amministrazione della società concessionaria. La Corte afferma, pertanto, che «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a temperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell'adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obiettività ed imparzialità imposti dall'art. 21 Cost».

Il conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Commissione bicamerale, pertanto, porta la Corte ad escludere che spetti al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di chiedere di votare nell'assemblea degli azionisti della RAI la revoca di un consigliere di amministrazione, in assenza di una preventiva deliberazione assunta dalla Commissione parlamentare di vigilanza. L'intervento normativo in esame nel disciplinare le procedure di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione tiene conto di tale orientamento della Corte costituzionale prescrivendo esplicitamente la valutazione favorevole della revoca da parte della Commissione parlamentare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. I principi europei in materia di servizio pubblico radiotelevisivo sono ricavabili dal *Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri* allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ora allegato - quale Protocollo n. 29 - al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Tale Protocollo, avente natura interpretativa, riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e che tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Al riguardo si evidenzia che la Commissione europea, nell'esercizio delle funzioni in materia di aiuti di Stato, ha giudicato il «canone RAI» compatibile con il mercato interno in considerazione della sua peculiare destinazione e della sua previgenza rispetto al sistema giuridico dei Trattati istitutivi (decisione del 15 ottobre 2003, n. 2004/339/CE).

Infine l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la libertà di espressione e d'informazione di ogni persona, includendo la libertà di opinione e la libertà di

ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. In tale ambito sancisce, altresì, il rispetto della libertà dei media e il loro pluralismo.

Le nuove norme disciplinanti alcune tipologie di contratti conclusi da RAI S.p.A., sotto la soglia comunitaria, che escludono l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 163/2006, sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto tale disciplina è affidata alla competenza ciascun Stato membro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

Nel caso *Altmark* (sentenza 24 luglio 2003, C-280/00), la Corte di Giustizia ha chiarito la distinzione fra aiuti di Stato da considerare non ammissibili dal diritto europeo e compensazioni degli oneri di servizio pubblico, da considerare ammissibili dal diritto europeo a determinate condizioni. In tale caso specifico la Corte prese in considerazione nel suo giudizio l'applicazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ai finanziamenti erogati ad imprese incaricate di gestire un servizio di interesse economico generale. Nell caso *Altmark* la Corte ha ritenuto di sottrarre la concessione del finanziamento pubblico, nella forma prevista dallo Stato membro, alla procedura di notificazione alla Commissione così come prevista dal regime degli aiuti di Stato. In presenza di determinate condizioni le compensazioni relative agli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e per questo motivo esse possono essere immediatamente erogate, con automatismo del finanziamento, senza attendere il vaglio della Commissione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte ha esaminato diversi casi attinenti il diritto dell'audiovisivo, occupandosi dei profili inerenti il servizio pubblico. Nella decisione sul caso *Faccio c. Italia* del 31 marzo 2009 (n. 33/04) la Corte ha rilevato che i proventi del canone di abbonamento radiotelevisivo sono finalizzati a finanziare l'emittente pubblica e sono posti a carico di chiunque detenga un apparecchio televisivo. Per tale motivo il pagamento del canone costituisce il contributo per il servizio pubblico rivolto alla comunità e non un corrispettivo per la ricezione di un canale televisivo. L'apposizione di sigilli per il mancato pagamento del canone radiotelevisivo costituisce misura proporzionale e non si pone una questione di violazione della libertà di espressione e di informazione ma di natura fiscale che rientra nelle competenze dello Stato.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

In tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono presenti servizi pubblici radiotelevisivi cui sono applicate diverse regole a garanzia dell'indipendenza dell'emittenza pubblica rispetto al

potere politico dell'esecutivo. Il Protocollo n. 29 del TFUE nel suo unico considerando afferma che "il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione", evidenziando in tal modo la sensibilità del legislatore europeo nei confronti dei servizi media di comunicazione e informazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**
L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per modificare ed integrare il d.lgs. 177/2005.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
La RAI S.p.A. provvede all'adeguamento del proprio statuto sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Non è prevista l'adozione di ulteriori atti attuativi non aventi natura normativa.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 1.

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

Art. 2.

*(Disciplina della governance della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

- b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
- a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;
- d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
- e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.
12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.
- 12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
- 12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Art. 3.

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- *(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate)* -- 1.

L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 49-ter. -- *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*. -- 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. -- *(Reclutamento del personale)*. -- 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta

giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1880
XVII Legislatura

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 144 \(pom.\)](#)

29 aprile 2015

Congiunzione di
[S.746](#), [S.760](#),
[S.1570](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 145 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

(proposto ciclo di
audizioni
informali)

[N. 146 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

Adottato testo
base S.1880.
(sulle audizioni)

[N. 77 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

(Audizione
informale)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 148 \(pom.\)](#)
13 maggio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)
(Pubblicazione
documenti
acquisiti)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 78 \(pom.\)](#)
14 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)

Audizioni
informali

[N. 80 \(ant.\)](#)
19 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N. 81 \(pom.\)](#)
19 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 149 \(pom.\)](#)
19 maggio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)

Sulla
pubblicazione dei
documenti
acquisiti

[N. 151 \(pom.\)](#)
20 maggio 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 153 \(ant.\)](#)
27 maggio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)

[N. 154 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 5
giugno 2015 alle
ore 16:00

[N. 156 \(ant.\)](#)
4 giugno 2015

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito al disegno di legge n. 1678, il [PRESIDENTE](#), a seguito di contatti informali intercorsi con la Commissione bilancio, fa presente che il parere richiesto non potrà essere reso nel corso della prossima settimana. Precisando di aver informato il Governo al riguardo, nota come il rallentamento dei tempi dell'esame non sia in alcun modo da ascrivere alla volontà della Commissione.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) interviene con riferimento all'affare assegnato n. 514 chiedendo che venga data, con congruo anticipo, comunicazione della convocazione a tutti i soggetti da audire, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1841\)](#) *FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

[\(1855\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1570 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, poiché è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1880 di iniziativa del Governo, è possibile affrontarne l'esame, congiuntamente con altri disegni di legge di analogo oggetto.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel confermare la stima per il collega Ranucci, esprime riserve circa l'opportunità della nomina di un secondo relatore di maggioranza, sia per quanto riguarda il disegno di legge a propria firma n. 1570, sia con riferimento ai disegni di legge di cui si inizia l'esame oggi. Propone perciò che il senatore Ranucci diventi relatore del proprio disegno di legge e di alcuni degli altri provvedimenti da incardinare, eliminando così l'anomalia data dalla concomitanza tra proponente e relatore, e dando altresì la propria disponibilità a svolgere tale funzione con riferimento al disegno di legge di iniziativa del Governo e ai restanti.

Il [PRESIDENTE](#) nota dapprima che, in caso di più relatori, è prassi che gli interessati si accordino su come dividere tra di loro lo svolgimento dell'illustrazione introduttiva. Circa l'inopportunità della concomitanza tra proponente e relatore, il Presidente, nel ricordare come la Commissione si fosse data una norma comportamentale nel senso di evitarla, evidenzia tuttavia che nel caso in questione vi si era discostati a seguito proprio di un'espressa richiesta del senatore Buemi. Da quel momento sono state accolte altre richieste di analogo tenore, nominando tuttavia anche un secondo relatore, senza un criterio prefissato circa l'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

Impegnandosi altresì a intervenire per risolvere positivamente un eventuale disaccordo tra i relatori, ricorda che, in sede di esame congiunto, anche in presenza di più di un relatore, la relazione va in ogni caso considerata unica.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. [1880](#), di

iniziativa del Governo, composto di sei articoli, che interviene per riformare l'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo - indicato nella Relazione illustrativa - di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico.

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Viene innanzitutto potenziato il ruolo del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso deliberi anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale; la durata dei contratti di servizio è inoltre prolungata da tre a cinque anni. Ulteriori modifiche sono finalizzate a riordinare le norme relative alle sedi locali RAI, con particolare riferimento a quelle che svolgono il servizio pubblico nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, in coerenza con gli indirizzi recentemente assunti in materia.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* per delineare un nuovo assetto della *governance* della RAI. Si prevede la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, dei quali due vengono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, con voto limitato ad uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione. Si stabilisce che il consiglio elegga tra i suoi membri il presidente, eliminando la previsione vigente che subordinava l'efficacia della nomina al parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere favorevole di tale Commissione è invece necessario nel caso in cui l'assemblea deliberi la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Quanto ai poteri del Consiglio di amministrazione, si prevede che esso, oltre ai compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approvi il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Su proposta dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione nomina poi l'amministratore delegato, figura che sostituisce il direttore generale e risponde della gestione aziendale. Non può essere un dipendente della RAI, dura in carica tre anni e ha tra i suoi compiti quello di assicurare coerenza nella programmazione con la linea editoriale; firmare atti e contratti; provvedere alla gestione del personale; proporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aventi carattere strategico; attuare il piano industriale, i piani del personale e di ristrutturazione, nonché specifici progetti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il provvedimento fissa poi in tre dodicesimi del compenso annuo l'indennità da corrispondere all'amministratore delegato in caso di revoca.

Ulteriori norme riguardano la Commissione parlamentare di vigilanza, per la quale restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi previsti dalla legislazione vigente.

Il relatore prosegue con l'illustrazione dell'articolo 3 del provvedimento, che inserisce nuovi articoli nel testo unico dei media finalizzati a disciplinare l'attività gestionale della RAI.

In particolare, si specifica che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga rispetto all'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione nonché per quelli aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Si stabilisce infine che l'amministratore delegato definisca criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della disciplina relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché individui i profili professionali e gli incarichi per i quali possa derogarsi a tali criteri.

Gli articoli 4 e 5 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi rispettivamente finalizzati alla revisione della disciplina in materia di finanziamento pubblico della RAI e al riassetto normativo del settore.

L'articolo 6 contiene una norma transitoria, volta a chiarire che le disposizioni sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, introdotte dall'articolo 2 del testo in esame, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1823](#), di iniziativa dei senatori De Petris ed altri, che intende riformare la *governance* del servizio pubblico radiotelevisivo, introducendo norme che da un lato definiscono il ruolo e la missione del servizio pubblico come strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi *media*, dall'altro intervengono sull'assetto della RAI, per salvaguardarne la natura pubblica limitando, al contempo, l'attribuzione delle responsabilità della sua gestione ad esponenti di diretta espressione politica.

Dei nove articoli di cui si compone, gli articoli da 1 a 3 sono dedicati rispettivamente alla enunciazione delle finalità della proposta di legge e dei principi sottesi, nonché all'indicazione delle attività generali che formano il contenuto del servizio pubblico.

In base all'articolo 4, il servizio pubblico nei diversi *media* è realizzato da un operatore pubblico, la RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto dallo Stato e le cui azioni, come quelle delle società controllate, non sono cedibili. I poteri dell'azionista sono esercitati dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, istituito dall'articolo 6 del testo in esame come organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici, che opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media* ed è dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti. È composto da ventuno membri, il cui mandato dura tre anni e non è rinnovabile e che devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tra i poteri del Consiglio per le garanzie c'è anche quello di nominare i membri del Consiglio di amministrazione della RAI, l'organo al quale sono affidati i compiti di gestione, mediante una procedura di selezione attraverso avviso pubblico. Il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di eleggere un soggetto esterno in qualità di direttore generale. Sia i componenti del Consiglio di amministrazione, che il direttore generale e i membri del Consiglio per le garanzie sono ascoltati prima del loro insediamento presso le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono mediante un parere.

Quanto alle modalità di finanziamento della RAI, l'articolo 5 prevede che, oltre alle risorse pubblicitarie, essa riceva ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento, la cui determinazione è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

Il provvedimento provvede poi a disciplinare in maniera dettagliata le incompatibilità con le cariche di componente del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza (articolo 7); contiene norme per la tutela nell'accesso alla comunicazione (articolo 8) e procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, le cui competenze sono trasferite al Consiglio per le garanzie (articolo 9).

Prosegue con l'illustrazione del disegno di legge n. [1841](#), presentato dal senatore Fornaro ed altri, composto di un unico articolo e finalizzato a modificare l'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, al fine di delineare un nuovo assetto di *governance* per la RAI Spa, basato sul cosiddetto modello societario duale, nel quale è più efficace la distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Nel merito, il provvedimento assegna il controllo della RAI Spa ad un Consiglio di sorveglianza, composto da 11 membri, sei dei quali indicati dal Parlamento, due dall'assemblea degli azionisti, due dai dipendenti, mentre il presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti delle due Camere. La durata del mandato è di sei esercizi e i componenti del Consiglio devono possedere particolari requisiti di professionalità e onorabilità e non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità indicate nel

provvedimento o ulteriormente stabilite nello statuto della Rai. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e di controllo sulla RAI e ha tra i propri compiti quello di nominare il presidente e i due membri del Consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda. Il presidente del Consiglio di gestione ha i poteri tipici del consigliere delegato; per i componenti del Consiglio - il cui mandato dura tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta - sono fissati specifici requisiti professionali. Anche il disegno di legge n. [1855](#), che ha come primo firmatario il senatore Cioffi, interviene in maniera diretta sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici al fine di modificare in maniera sostanziale l'assetto della governance della RAI. Ulteriori disposizioni qualificanti riguardano la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo e la modifica della composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Proprio quest'ultimo aspetto, prosegue, forma l'oggetto dell'articolo 1 del provvedimento, con l'innalzamento ai due terzi della maggioranza necessaria per la nomina del Consiglio dell'AGCOM e l'indicazione di requisiti di professionalità e di incompatibilità che assicurino l'indipendenza dei componenti di tale Autorità dal mondo politico.

L'articolo 2, nel rinnovare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI fino al 6 maggio 2026, ridisegna la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione della società, prevedendo che i 5 membri del consiglio vengano nominati dall'AGCOM tramite sorteggio, al termine di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, con candidature avanzate sulla base, oltre che di un *curriculum*, anche di un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione alle aree di competenza individuate nel testo in esame. Si prevede poi che le Commissioni parlamentari competenti per materia valutino i soggetti sorteggiati e che un eventuale parere contrario, espresso con la maggioranza dei due terzi, imponga di procedere all'estrazione di un nuovo nominativo.

Sono inoltre indicate in maniera dettagliata le cause di incompatibilità con l'incarico di consigliere di amministrazione. Si prevede infine che il Ministro dell'economia possa indicare il presidente del Consiglio di amministrazione e che, in mancanza di tale indicazione, questi venga eletto dal consiglio stesso.

L'articolo 3 definisce i poteri del Consiglio di amministrazione, al quale sono affidate funzioni di gestione e di indirizzo strategico. Esso, tra l'altro, nomina l'amministratore delegato, stabilendo l'estensione della delega e i criteri e le modalità per il suo esercizio e per l'eventuale revoca; nomina i dirigenti interni ed esterni, rendendo conoscibili le posizioni vacanti, gli obiettivi e i criteri generali di scelta; approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, quale strumento per rendere noti a tutti i cittadini gli atti e i dati relativi all'organizzazione e al funzionamento della RAI.

Sempre l'articolo 3, nel precisare i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione, stabilisce che non possano essergli conferite deleghe di gestione ed amministrazione della società.

L'articolo 4 affida la verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo all'AGCOM, mentre l'articolo 5 procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) dà conto sommariamente dei contenuti dei disegni di legge aventi ad oggetto la materia in questione.

Si sofferma poi sui disegni di legge n. [746](#) e n. [760](#), entrambi di iniziativa del senatore Stucchi. L'atto n. 760 (suddiviso in sei articoli) contiene norme volte ad una riorganizzazione complessiva del sistema pubblico radiotelevisivo e multimediale, mentre il disegno di legge n. [746](#), costituito da un solo articolo, è finalizzato specificamente all'abolizione del canone di abbonamento ai servizi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. [760](#), con l'obiettivo di ripensare al ruolo che la televisione

pubblica dovrebbe svolgere, alla sua missione e alle specifiche modalità di funzionamento, l'articolo 1 innanzitutto definisce il contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, con una dettagliata individuazione dei generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto di tale servizio.

Con riferimento alle modalità per l'erogazione del servizio pubblico televisivo, si prevede di procedere all'affidamento mediante gare bandite ogni tre anni dalla Consip (articolo 2), mentre per l'erogazione del servizio pubblico radiofonico, il modello di affidamento prescelto è quello di convenzioni decennali tra il Ministero dello sviluppo economico e le emittenti radiofoniche che ne facciano richiesta (articolo 3).

L'articolo 4 dispone poi l'avvio del procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, da realizzare attraverso offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. I proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI vengono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 5 istituisce un Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva ed è prevista l'emanazione di un regolamento per la definizione di un piano di interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Vengono infine abrogate le norme che regolano il canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive e le altre disposizioni vigenti superate dalla disciplina introdotta col provvedimento in esame (articolo 6).

Il relatore illustra poi il disegno di legge n. [1795](#), composto di nove articoli, di iniziativa dei senatori Pepe e Molinari, che muove dall'idea di riportare la RAI al suo ruolo di strumento per la promozione della crescita culturale e sociale del Paese, ridisegnandone l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e modernità e definendo i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 1 indica i principi generali della legge e le sue finalità.

L'articolo 2 affida il servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, società a capitale pubblico interamente detenuto dal Ministero dell'economia, ed individua i suoi organi nel Consiglio di garanzia e nel Consiglio di amministrazione, rispettivamente disciplinati dagli articoli 3 e 4 della proposta in esame.

In particolare, il Consiglio di garanzia, del quale possono far parte tutti i cittadini italiani in regola con il pagamento del canone negli ultimi cinque anni, è composto da 15 membri che durano in carica tre anni, tre dei quali rispettivamente nominati dal Presidente dell'AGCOM, dal Ministro dell'economia e dalle associazioni dei consumatori, tre dagli utenti dei servizi radiotelevisivi, tre eletti dal Parlamento in seduta comune e sei nominati a seguito di procedura concorsuale pubblica. Tra i compiti del Consiglio di garanzia, oltre a quelli di vigilanza finora svolti dall'apposita Commissione parlamentare, che viene quindi soppressa, figura la nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione della RAI, che è disciplinato in maniera specifica, come accennato, dall'articolo 4 del provvedimento. Il Consiglio di amministrazione, complessivamente composto di sette membri (dei restanti quattro, uno viene indicato dalla Corte dei conti, uno è eletto dagli utenti e due sono eletti dai dipendenti della RAI), elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti che costituiscono l'Esecutivo, cioè l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della società.

L'articolo 5 detta una serie di disposizioni comuni relative agli obblighi di informazione al Parlamento e alle incompatibilità valide per entrambi gli organi della RAI, mentre l'articolo 6 prevede alcune garanzie generali per il funzionamento del servizio pubblico e per l'organizzazione interna della società.

L'articolo 7 regola l'impiego delle risorse economiche con cui l'azienda avrà modo di finanziarsi nonché del canone, la cui misura verrà definita dall'AGCOM, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria, prevedendo forme di esenzione parziale o totale.

L'articolo 8 demanda ad un regolamento l'attuazione delle disposizioni che prevedono la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre l'articolo 9 stabilisce che ciascun cittadino possa rivolgere istanze al Consiglio di garanzia per ottenere tutela rispetto al diritto di accesso e di fruizione del servizio pubblico in tutte le sue espressioni, ferma restando la validità delle vie di tutela ordinarie.

Procede infine all'illustrazione del disegno di legge n. [1815](#), che ha come primo firmatario il senatore Crosio e intende procedere, in quattro articoli, ad una ridefinizione complessiva della missione del servizio pubblico nell'era digitale.

L'articolo 1 precisa cosa si intende per servizio pubblico, individuando - analogamente al disegno di legge n. [760](#) - le tipologie di programmi di pubblico interesse.

L'articolo 2, nel disporre che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga affidato in concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio, interviene sulla disciplina della RAI Spa, prevedendo innanzitutto che essa resti affidataria della concessione per altri venti anni dalla scadenza della concessione in essere. Contemporaneamente si stabilisce che entro la data di scadenza di tale concessione, vale a dire il 6 maggio 2016, debba concludersi la procedura per la vendita del 49 per cento delle azioni detenute dallo Stato nel capitale della RAI. I proventi di tale vendita sono destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il provvedimento interviene anche sulla composizione del Consiglio di amministrazione della RAI, prevedendo che sia composto da sette membri, in rappresentanza degli enti locali, delle associazioni dei consumatori, dei dipendenti RAI e dell'Agcom. Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti in materia di telecomunicazioni e di cultura eleggono in seduta congiunta tre membri, fra cui il presidente. Tutti i consiglieri non devono aver ricoperto cariche politiche di alcun tipo nei dieci anni precedenti, così come anche l'amministratore delegato, nominato dai membri del Consiglio di amministrazione. Il controllo sull'adempimento dei compiti e degli obiettivi viene affidato all'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni (articolo 3), mentre si procede alla soppressione della Commissione bicamerale di vigilanza (articolo 4).

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il parere favorevole dei relatori, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855 con quello del disegno di legge n. 1570.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone altresì di effettuare un limitato ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire alla Presidenza sintetiche proposte in materia. Invita poi i relatori a concordare, per la prossima seduta, un testo base da sottoporre alla Commissione.

I senatori [MARGIOTTA](#) (*Misto*) e [FILIPPI](#) (*PD*), nel convenire con la proposta del Presidente in merito alle audizioni, accolgono l'invito alla sintesi esprimendo l'auspicio che venga fatto proprio da tutti i Gruppi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario GIACOMELLI nota come, con la scelta di presentare un disegno di legge ordinario, il Governo abbia optato per la via del confronto, con un puntuale esame nel merito da parte del Parlamento. Pur riconoscendo l'utilità dell'acquisizione di elementi informativi da parte della Commissione, evidenzia la necessità che l'esame proceda rapidamente, onde evitare che l'Esecutivo sia costretto a ricorrere a strumenti procedurali meno inclusivi.

Si associa inoltre all'invito ai relatori per la presentazione di una proposta condivisa.

Prende la parola il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), il quale, notando come la pluralità di disegni di legge in materia dimostri lo spiccato interesse da parte di tutte le forze politiche, rileva che la richiesta di procedere a una stesura condivisa della legge di riforma della RAI sia in parte vanificata dalla scelta di due relatori appartenenti alla sola maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come tale scelta sia da ricondurre ad una propria decisione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 145 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso dell'audizione dell'ENAV nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 152 e 153 (contratti di programma Enav 2010-2012 e 2013-2015) svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle*

radioaudizioni e alla televisione

(760) STUCCHI. - *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. - *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. - *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. - *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. - *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. - *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente [MATTEOLI](#), rilevando la ristrettezza dei tempi a disposizione prima dell'inizio della seduta dell'Aula, propone alla Commissione di limitarsi a deliberare le audizioni informali da svolgere nell'ambito dell'esame congiunto, come convenuto nella seduta precedente. A tale proposito, dà conto delle proposte pervenute da alcuni componenti della Commissione.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), richiamando la delicatezza dell'oggetto del provvedimento, ricorda tuttavia che questo riguarda la *governance* della RAI: i soggetti da audire dovrebbero perciò essere limitati, oltre che ai vertici dell'azienda, ai rappresentanti sindacali e dei dirigenti della stessa.

Concorda il relatore [RANUCCI](#) (PD), ponendo l'accento su USIGRAI e rappresentanti dei dirigenti.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (Misto-LC) invita la Commissione a notare che il disegno di legge del Governo non ha ad oggetto solamente la *governance* della RAI ma tutto il comparto radiotelevisivo, poiché contiene anche ampie deleghe in materia di canone di abbonamento e di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, suscettibili di cambiare in profondità l'intero assetto del settore. A tale proposito, ribadisce la necessità di audire, oltre ai vertici RAI, l'Antitrust, l'Agcom, i principali concorrenti dell'azienda e le rilevanti associazioni datoriali. Ove vengano auditi i rappresentanti sindacali e di categoria, questi non potrebbero inoltre essere limitati alle sole sigle interne alla RAI. Lamentando il rischio che il Parlamento possa subire una grave esautorazione a seguito dell'approvazione del disegno di legge in questione, si dichiara disponibile a una limitazione delle audizioni nel solo caso in cui si decida di esaminare nella presente sede unicamente la parte del provvedimento relativa alla *governance*, trattando in altra sede e con maggiori approfondimenti le ulteriori disposizioni.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (AP (NCD-UDC)) concorda con le audizioni proposte dal senatore ROSSI.

A seguito di una replica del senatore [RANUCCI](#) (PD), che ribadisce la posizione poc'anzi espressa, il [PRESIDENTE](#) propone, per il momento, di audire il Presidente e il Direttore generale della RAI, riservandosi di integrare successivamente, se del caso, il calendario delle audizioni informali con ulteriori soggetti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 146 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 ([n.152](#))

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 ([n.153](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la sussistenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere del relatore, che viene quindi approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. 159)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) illustra il provvedimento in titolo, che intende dare attuazione alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, al fine di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri e promuovere lo sviluppo della concorrenza. Con tale direttiva, sostanzialmente, si è proceduto alla rifusione in un unico testo delle precedenti direttive comunitarie che costituivano il cosiddetto "primo pacchetto ferroviario", recepito nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 188 del 2003, che viene ora integralmente sostituito dallo schema in esame. Lo schema, peraltro, assorbe anche le disposizioni di regolazione delle reti e dei servizi ferroviari nel tempo collocate in ulteriori provvedimenti normativi, che vengono quindi abrogati.

Come indicato nella Relazione introduttiva, il provvedimento in esame conferma i principi di autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie, nonché di indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura nella determinazione e riscossione dei canoni e nell'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, di libertà di accesso al mercato dei trasporti per ferrovia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti.

Si articola in sei Capi e quattro allegati.

Il Capo I contiene le disposizioni generali, che definiscono l'oggetto e il campo di applicazione della normativa introdotta, i principi e le definizioni utilizzate, integrate rispetto alla legislazione vigente (articoli 1-3).

Si chiarisce che il provvedimento disciplina le regole relative all'utilizzo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno in Italia; i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della relativa capacità.

Avvalendosi della facoltà espressamente prevista dalla direttiva, restano escluse dal campo di applicazione alcune tipologie di reti ferroviarie regionali e locali, nonché le imprese che svolgono servizi di trasporto unicamente su tali infrastrutture. L'analisi tecnico-normativa che accompagna lo schema motiva tale deroga in considerazione dell'eccessivo onere che richiederebbero l'adeguamento dell'infrastruttura e del sistema di controlli per tali tipologie di reti ed imprese.

Si segnala inoltre la previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici e aggiorni periodicamente la Strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, con la quale vengono definite, per un periodo di almeno cinque anni, le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell'infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario.

Il Capo II reca norme in materia di imprese ferroviarie.

In particolare, l'articolo 4, nel ribadire che le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile e che il loro patrimonio, il bilancio e la contabilità devono essere distinti da

quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, specifica che esse debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico eventualmente conclusi.

L'articolo 5 delinea le regole di contabilità e bilancio, confermando sostanzialmente l'attuale quadro normativo improntato ai principi di trasparenza e di separazione tra le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto passeggeri e quelle relative al trasporto merci, tra le attività di trasporto e quelle di gestione dell'infrastruttura. Si prevede che figurino separatamente anche i fondi pubblici ricevuti per la prestazione di eventuali attività inerenti gli obblighi di servizio pubblico.

L'articolo 6 indica i requisiti per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: in via generale, le imprese ferroviarie devono dimostrare di possedere la licenza corrispondente al servizio da prestare e il certificato di sicurezza nonché di aver concluso un apposito contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 7 individua nelle Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità competente al rilascio della licenza, mentre l'articolo 8 specifica i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale necessari per ottenere tale licenza. L'articolo 9 stabilisce poi che la licenza abbia durata temporale illimitata, prevedendo al contempo un sistema di controlli da parte del Ministero e disciplinando quindi i casi di sospensione e revoca.

L'articolo 10 riguarda il certificato di sicurezza, disciplinato con il decreto legislativo n. 162 del 2007. Con riferimento alle imprese che svolgono i servizi di trasporto ferroviario sulle reti regionali e locali, incluse nel campo di applicazione del presente provvedimento, in attesa dell'adeguamento di tali reti a livelli tecnologici compatibili con quelli della rete nazionale, che consentano l'unificazione degli *standard* di sicurezza e delle procedure per il rilascio dei relativi certificati, si prevede che l'organo incaricato del rilascio del certificato di sicurezza sia la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e non l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, già competente per il rilascio dei certificati alle imprese che operano sulle reti nazionali.

Il Capo III riguarda il gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 11 ribadisce i principi relativi all'attività del gestore dell'infrastruttura come soggetto autonomo e indipendente, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.

Nell'articolo 12 si regola l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, che deve avvenire a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti. È inoltre disciplinata la possibilità che l'organismo di regolazione ponga limitazioni allo svolgimento di servizi di trasporto di passeggeri. L'articolo contiene inoltre le norme sull'introduzione del sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e lunga percorrenza che il decreto legge n. 98 del 2011 aveva inserito nel decreto legislativo n. 188 del 2003.

Le condizioni di accesso ai servizi sono definite dall'articolo 13, sulla base di una dettagliata suddivisione tra i servizi obbligatori, quelli complementari e quelli ausiliari che il gestore dell'infrastruttura o la nuova figura dell'operatore dell'impianto di servizio - definito come un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie - sono tenuti a fornire.

L'articolo 14 determina, in maniera più dettagliata rispetto alla legislazione vigente, le regole e i contenuti del prospetto informativo della rete che il gestore è tenuto a elaborare e pubblicare, anche in formato elettronico.

L'articolo 15 regola i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, prolungando a cinque anni la durata minima del contratto di programma. Si prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi l'organismo di regolazione e, mediante il gestore, i

richiedenti sul contenuto del contratto, al fine di consentire loro di esprimersi prima dell'approvazione del contratto.

L'articolo 16 disciplina il costo dell'infrastruttura e la contabilità. Si stabilisce che i conti del gestore dell'infrastruttura debbano presentare nell'arco di un periodo non superiore a cinque anni almeno un equilibrio tra il gettito dei canoni, i contributi statali, eventuali eccedenze provenienti da altre attività e i costi di infrastruttura.

Nel Capo IV, relativo ai canoni, l'articolo 17 conferma l'attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti della competenza a definire i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi da parte del gestore della rete e detta norme in tale materia. Le deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso sono invece disciplinate in maniera dettagliata dall'articolo 18. Viene attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di definire coefficienti di maggiorazione del canone, ai fini del pieno recupero dei costi connessi all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio da parte del gestore. Questi è tenuto a valutare l'impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici segmenti di mercato. Il compito di verificare la sostenibilità e la corretta applicazione di tali misure è quindi attribuito all'organismo di regolazione.

L'articolo 19 definisce un sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura, mentre l'articolo 20 reca norme in materia di cooperazione sui sistemi di imposizione dei diritti su più reti e l'articolo 21 definisce un sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario.

Il Capo V reca le norme relative all'assegnazione della capacità dell'infrastruttura.

In particolare, l'articolo 22 definisce i diritti connessi alla capacità, specificando i compiti del gestore, quale soggetto preposto a tale assegnazione, che deve avvenire garantendone la ripartizione su base equa e non discriminatoria e consentendo un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute.

L'articolo 23 disciplina gli accordi quadro, cioè gli accordi per l'assegnazione di capacità conclusi tra il gestore e il richiedente per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base di procedure e criteri definiti dall'organismo di regolazione.

L'articolo 24 riguarda le modalità di richiesta delle tracce orarie, con particolare riguardo alla richiesta di tracce internazionali, mentre l'articolo 25 definisce il contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

L'articolo 26 disciplina le procedure che il gestore dell'infrastruttura deve seguire per l'assegnazione di capacità, mentre l'articolo 27 indica i criteri per la cooperazione nell'assegnazione di capacità su più reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea.

L'articolo 28 riguarda le procedure di programmazione e coordinamento nell'ambito del processo di assegnazione di capacità, anche al fine di redigere un progetto di orario di servizio e risolvere eventuali situazioni confliggenti nella richiesta di tracce orarie.

L'articolo 29 definisce l'infrastruttura saturata, vale a dire l'infrastruttura dove non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità. Si prevede che il gestore esegua un'analisi della capacità, disciplinata dall'articolo 32 dello schema, finalizzata ad individuare i motivi della saturazione e le misure da adottare per porvi rimedio. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità, peraltro, il gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare un piano di potenziamento della capacità, contemplato dall'articolo 33 dello schema.

L'articolo 30 disciplina le richieste specifiche avanzate dalle imprese ferroviarie in occasione di particolari esigenze o eventi, mentre l'articolo 31 definisce l'infrastruttura specializzata, quale infrastruttura atta ad essere impiegata, come itinerario alternativo, da parte del gestore, per determinati tipi di traffico.

L'articolo 34 prevede che il gestore possa imporre, in particolare nel caso di infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete.

L'articolo 35 definisce la capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione mentre l'articolo 36 indica le misure che il gestore può adottare in caso di problemi o emergenze nella circolazione dei treni.

L'articolo 37 individua nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'organismo di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture e ne regola le competenze e l'attività, anche in riferimento ai compiti di controllo e ai poteri sanzionatori. Le procedure per la cooperazione con gli altri soggetti regolatori europei sono poi definite dall'articolo 38.

L'articolo 39 stabilisce i principi generali degli accordi transfrontalieri, che non devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie né una limitazione della libertà di tali imprese ad effettuare servizi transfrontalieri.

L'articolo 40 indica le regole per il monitoraggio del mercato, al fine di trasmettere annualmente alla Commissione europea le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni del settore ferroviario.

L'articolo 41 definisce ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto merci e persone sull'infrastruttura nazionale.

Il Capo VI contiene le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 42 procede all'abrogazione espressa delle norme incompatibili o superate dal provvedimento in esame; l'articolo 43 stabilisce la clausola di cedevolezza espressa; l'articolo 44 afferma che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non devono derivare oneri; l'articolo 45 riguarda infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda i quattro allegati, essi, rispettivamente, stabiliscono: l'elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria (allegato I); i principi e i parametri fondamentali del contratto di programma (allegato II); lo schema della procedura di assegnazione (allegato III); le informazioni contabili da fornire, su richiesta, all'organismo di regolazione (allegato IV).

Si segnala infine che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 maggio, mentre quello per acquisire le osservazioni delle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª scade il 15 maggio. Lo schema è stato tuttavia assegnato con riserva, in attesa della trasmissione al Parlamento del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Si apre la discussione generale.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime l'esigenza di approfondire alcuni aspetti del testo del provvedimento in esame, tra cui quelli relativi alle forme di finanziamento del sistema ferroviario, che sembrano indicate in termini piuttosto generici.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) condivide l'osservazione del Presidente.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), condividendo anch'egli l'osservazione del presidente Matteoli, esprime il proprio rammarico per la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, visto il carattere di ampiezza e complessità del provvedimento in esame.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*), rilevando che lo schema di decreto rispecchia abbastanza fedelmente la direttiva 2012/34/UE, esprime una valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento.

Il presidente [MATTEOLI](#) informa che sono pervenute richieste di audizione da parte del presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dell'amministratore delegato della società NTV, Flavio Cattaneo. Considerata l'attinenza rispetto al provvedimento in esame, propone di

accogliere tali richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1841\)](#) *FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

[\(1855\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sottolineando l'importanza dei provvedimenti in esame, propone che nel ciclo di audizioni vengano coinvolte le rappresentanze sindacali di tutte le componenti dei lavoratori interessate dalla riforma. Ritiene inoltre essenziale che, data la delicatezza della materia, nei lavori della Commissione siano tenute in debito conto anche valutazioni di carattere costituzionale. Propone pertanto di audire anche alcuni giuristi, da individuarsi tra i Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con l'opportunità di audire i Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) propone di includere fra le personalità audite anche i rappresentanti delle categorie produttive interessate dalla riforma, eventualmente nella forma di richiesta di contributi scritti. Ribadendo che i provvedimenti in esame non riguardano solo la RAI, ma tutto il sistema dell'informazione del nostro Paese, propone di coinvolgere nelle audizioni rappresentanti sindacali non solo dei lavoratori della RAI, ma di tutti i lavoratori del settore dell'informazione.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), concordando con le esigenze di approfondimento espresse dai colleghi, ravvisa tuttavia la necessità di contenere entro tempi brevi il ciclo di audizioni, in modo da non rallentare eccessivamente l'esame del provvedimento.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), rilevando lo stato di grande difficoltà del sistema dell'informazione nel nostro Paese, esprime compiacimento per l'attenzione generale suscitata dal provvedimento. Propone che nelle audizioni vengano coinvolti anche rappresentanti della *European Broadcasting Union* (EBU).

Il presidente [MATTEOLI](#) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1880. Informa quindi che gli uffici hanno già preso gli opportuni contatti per fissare le audizioni del Presidente e del Direttore generale della RAI. Per le ulteriori audizioni si riserva di definire una lista completa, tenendo conto delle proposte formulate dai componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, con l'obiettivo di analizzare il settore degli appalti pubblici e i fenomeni di corruzione e collusione ad essi correlati.

La Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come negli ultimi anni la realizzazione di opere pubbliche in Italia risulti costellata da molteplici illegittimità e caratterizzata dall'emergere di preoccupanti e sempre più diffusi fenomeni di corruzione e collusione, con connessioni dirette con il sistema politico e con la pubblica amministrazione. La gravità di tale fenomeno rileva non solo dal punto di vista etico-morale ma anche dal punto di vista economico, considerando la dimensione dei fenomeni corruttivi e l'ammontare di risorse che essi assorbono, che, secondo le più recenti stime della Corte dei conti e dell'Unione europea, ammontano ad almeno 60 miliardi di euro all'anno.

Lo scopo del provvedimento in esame è dunque quello di approfondire le ragioni che hanno portato nel corso degli anni al malfunzionamento dell'attuale disciplina degli appalti, anche al fine di individuare

quali correttivi possano essere apportati a livello normativo. Sempre nella Relazione si specifica che dai lavori della Commissione di inchiesta sono lasciate fuori le attività e le indagini in corso, di competenza delle Autorità giudiziarie e dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il provvedimento contiene 8 articoli.

L'articolo 1 elenca in modo dettagliato i compiti affidati alla Commissione.

In particolare, essa dovrà verificare: l'applicazione dell'istituto della «concessione in costruzione e gestione» o di «affidamento unitario a contraente generale»; l'applicazione dell'istituto delle varianti in corso d'esecuzione e del sistema della «procedura ristretta» per la scelta ordinaria del contraente, con particolare riguardo al crescente utilizzo di tale istituto; l'applicazione dell'istituto del subappalto e le cause che hanno portato alla crescente frammentazione e alla suddivisione delle opere pubbliche in più lotti nel corso degli ultimi anni; l'applicazione dell'istituto degli «appalti segreti», sottratti alla disciplina dei contratti pubblici; il vigente sistema di attestazione tecnico-organizzativa degli appaltatori, di natura privatistica in quanto effettuata dalle società organismo di attestazione (SOA), e il fenomeno delle continue cessioni di aziende o rami di aziende operanti nel settore allo scopo di far rivivere in nuove società il diritto ad utilizzare tali certificazioni; in relazione alla legittimità degli atti, i casi di inaugurazione di opere pubbliche, ed in particolare di tratti di strada, ponti, gallerie ed altre opere di pubblico utilizzo senza il necessario collaudo statico; le motivazioni sottostanti l'utilizzo di incentivi per l'accelerazione dei lavori in corso per le opere ritenute urgenti; il crescente ricorso delle pubbliche amministrazioni all'esternalizzazione di servizi e, in particolare, al contratto «*global service*»; i sistemi di collusione tra privati e funzionari pubblici che generano distorsioni nelle gare d'appalto; le cause sottostanti ad una serie di situazioni che inficiano la trasparenza e la correttezza del sistema di aggiudicazione degli appalti, nonché ogni altro elemento utile a comprendere le disfunzioni e le situazioni di illegittimità e i fenomeni della corruzione e della collusione

Si stabilisce poi che la Commissione, la cui durata coincide con quella della Legislatura, proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa riferisca alle Camere sulle risultanze dell'inchiesta al termine dei suoi lavori.

L'articolo 2 fissa in 20 deputati e 20 senatori, nominati dai presidenti delle Camere, il numero dei componenti della Commissione e detta le norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza, precisando che la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e che i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione possa organizzare i suoi lavori attraverso uno o più gruppi di lavoro mentre l'articolo 4 disciplina la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti nonché i relativi vincoli di riservatezza e segretezza.

L'articolo 5 stabilisce che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applichino le disposizioni previste agli articoli 366 e 372 del codice penale.

L'articolo 6 concerne l'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione nonché il personale addetto, mentre l'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna, incluse le collaborazioni, le risorse e le spese di funzionamento.

L'articolo 8, infine, stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Informa che il disegno di legge è stato sottoscritto da oltre cento senatori.

Il presidente [MATTEOLI](#) informa che il senatore Crosio ha presentato un disegno di legge nella medesima materia che sarà quindi probabilmente assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) evidenzia la gravità della situazione verificatasi in Sicilia a seguito dell'intenzione annunciata da alcune società di navigazione di interrompere i collegamenti con le isole minori. Sottolinea la necessità di garantire la continuità territoriale di tali isole, soprattutto in prossimità dell'avvio della stagione turistica. Sollecita pertanto un intervento della Commissione su tale questione.

La senatrice [ORRU'](#) (PD) condivide l'allarme espresso dal senatore Ranucci, sottolineando la necessità di un intervento della Commissione che, oltre che della questione appena sollevata, dovrebbe occuparsi più in generale delle condizioni spesso assai carenti delle infrastrutture siciliane, come evidenziato anche dai recenti fatti di cronaca.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) si associa alle preoccupazioni espresse dai colleghi.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con la rilevanza della questione sollevata, sottolineando che analoghe difficoltà nei collegamenti marittimi riguardano anche altre regioni italiane. Rilevando che la garanzia del principio della continuità territoriale rappresenta un interesse di carattere nazionale, propone di acquisire ulteriori informazioni sui fatti appena esposti attraverso un'audizione informale di rappresentanti della Giunta della Regione Sicilia e delle società di navigazione interessate.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII), anche in relazione a recenti notizie di stampa, propone che la Commissione possa occuparsi del tema dell'accessibilità dai parte dei soggetti portatori di *handicap* dei diversi mezzi di trasporto, con particolare riferimento al settore dei pullman turistici.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda sull'importanza del tema, riservandosi di valutare le iniziative più opportune.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 152 E 153

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, lo Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152) e lo Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153),

rilevato che:

gli schemi in titolo contengono il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa, rispettivamente per il triennio 2010-2012 e per il triennio 2013-2015; il contratto di programma è un atto di importanza essenziale, in quanto, in base all'articolo 9 della legge n. 665 del 1999, è lo strumento con il quale vengono regolate le prestazioni e definiti gli investimenti e i servizi che l'Enav è tenuto a prestare, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; sono indicati gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi; vengono definiti i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; sono previste verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza;

gli schemi in esame sono stati trasmessi con grande ritardo alle Commissioni parlamentari, il primo (n. 152) quasi tre anni dopo la sua scadenza (e per questo definito "puramente ricognitivo" dalla relazione di accompagnamento) e il secondo (n. 153) nel corso dell'ultimo anno di vigenza contrattuale. Le rispettive relazioni di accompagnamento hanno giustificato tale ritardo con la necessità di definire preliminarmente il periodo regolatorio pregresso, di reperire la piena copertura finanziaria per le obbligazioni a carico dello Stato, nonché di adeguare i contratti di programma alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta in materia di agevolazioni ed esenzioni tariffarie e di misurazione e valutazione delle *performance* aziendali per i soggetti fornitori di servizi di navigazione aerea; pur prendendo atto delle suddette motivazioni, il ritardo nella trasmissione degli schemi alle Camere appare comunque eccessivo e censurabile, in quanto rischia di vanificare il valore dei documenti come strumento di programmazione, rendendo più difficoltoso anche l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato che il Governo ha avviato per Enav Spa, attualmente interamente partecipata dallo Stato, una complessa operazione finalizzata alla privatizzazione e alienazione sul mercato di una quota pari al 49 per cento del capitale, che si è accompagnata anche a processi di ricapitalizzazione e di ridefinizione della *governance*;

ricordando che Enav, come fornitore dei servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile, svolge un ruolo essenziale e di grande delicatezza per la sicurezza della navigazione aerea, con un altissimo livello di professionalità, indipendenza ed esperienza, riconosciuto anche in ambito internazionale;

tenuto conto dei chiarimenti offerti dai rappresentanti di Enav Spa nell'audizione svolta lo scorso 5 maggio, con riferimento ai programmi di attività, alla revisione dei sistemi tariffari, al contratto di servizio e al transito dall'Aeronautica Militare all'Enav dei servizi di navigazione aerea relativi agli aeroporti di Ciampino, Verona, Brindisi, Treviso e Rimini;

valutato che:

nell'Unione europea ha assunto valore cogente, ai fini della programmazione, il Piano di *performance* nazionale, documento nel quale ogni Stato membro, in coerenza con gli obiettivi comunitari ed in coordinamento con il fornitore di assistenza al volo, delinea le azioni e stabilisce gli obiettivi da

raggiungere nel corso del periodo regolatorio. Il 17 ottobre 2014, l'Italia ha inoltrato il proprio Piano di *performance* nazionale per il periodo 2015-2019 alla Commissione europea, che nel marzo 2015 ha comunicato la propria valutazione sui Piani dei vari Stati membri, con la Decisione di esecuzione n. 347 del 2015;

in particolare, sotto l'aspetto dell'efficienza economica, le tendenze e gli obiettivi indicati dall'Italia e da altri Paesi non risultano conformi ai livelli attesi dalla Commissione europea, che ha imposto una revisione dei costi al ribasso, mentre sono stati ritenuti conformi gli obiettivi individuati per il ritardo di gestione dei flussi di traffico aereo (*air flow traffic management*, AFTM). Infine, la Commissione europea ha valutato che non sono complessivamente in linea con le sue attese alcuni FAB (blocchi funzionali di spazio aereo), tra i quali il FAB Blue Med, di cui fanno parte Cipro, Grecia, Italia e Malta;

tale confronto rientra in una normale dialettica tra la Commissione europea e i singoli Stati membri. L'Italia e gli altri Stati interessati hanno quattro mesi di tempo dalla pubblicazione della Decisione di esecuzione per adeguare i loro Piani nazionali alle richieste della Commissione europea, e l'Enav ha dichiarato che sta già modificando il Piano italiano in modo da ottenere un aumento di efficienza, per il quinquennio 2015-2019, del 3 per cento rispetto al Piano precedente;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già avviato, lo scorso marzo, i lavori di definizione del contratto di programma 2016-2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

assuma il Governo tutte le iniziative necessarie affinché il nuovo schema di contratto di programma, relativo al triennio 2016-2018, sia approvato prima dell'inizio del periodo di vigenza e, comunque, in tempi congrui rispetto allo stesso e sia quindi trasmesso in tempo utile alle competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza, nell'espletamento delle procedure finalizzate alla privatizzazione di Enav Spa, di tenere in adeguata considerazione i possibili rischi di conflitti di interesse da parte dei potenziali acquirenti (in particolare di compagnie aeree), adottando tutte le iniziative necessarie a prevenirli; si raccomanda che, nell'espletamento dei servizi di navigazione aerea, la scelta tra il servizio di controllo di aeroporto (TWR) gestito dalle torri di controllo e il semplice servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) sia effettuata sempre in modo da garantire il corretto funzionamento degli scali aeroportuali, tenendo conto sia delle esigenze della sicurezza che degli equilibri economici; infine, si sollecita il Governo a recepire le indicazioni formulate dalla Commissione europea nella Decisione di esecuzione n. 347 del 2015 in maniera rapida e completa, al fine di assicurare una veloce approvazione per l'Italia del Piano di *performance* nazionale per il periodo 2015-2019.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA RAI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1880](#) E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso dell'audizione del Presidente della Rai, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e

che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento agli ulteriori emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), sono pervenuti i seguenti subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di oggi): 1.1002/1, 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4, 1.75 (testo 2)/5, 1.131 (testo 2)/1, 1.131 (testo 2)/2, 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1, 1.141 (testo 3)/2, 1.141 (testo 3)/3, 1.1004/1, 1.1001/1, 1.1003/1, 1.1003/2, 1.1003/3, 1.1003/4, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/5, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9.

Propone di dare per illustrate tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che è stato ritirato dai proponenti l'emendamento 1.178.

Ricorda infine che anche sui citati subemendamenti, come sul resto degli emendamenti, si dovrà attendere il parere delle Commissioni competenti, in particolare della Commissione Bilancio, che è condizione di procedibilità per la prosecuzione dell'*iter* di esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 14 maggio 2015, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)
Art. 1

1.1002/1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.1002, dopo le parole: «da aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi», inserire le seguenti: «sociali e».

1.75 testo 2/1

[CIOFFI](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere in ogni caso la pubblicazione», fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.

1.75 testo 2/4

[SCIBONA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al massimo» con la seguente: «almeno».

1.75 testo 2/5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.75 (testo 2), sopprimere le parole: «con spese a carico del vincitore della gara».

1.131 testo 2/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato», con le seguenti: «agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni».

1.131 testo 2/2

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sostituire le parole: «sia di tipo pubblico che privato» con le seguenti: «di tipo pubblico».

1.131 testo 2/3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.131 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili».

1.141 testo 3/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole da: «sopprimere la parola» a «entro le quali» con le seguenti: «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i criteri nel rispetto dei quali».

1.141 testo 3/2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».

1.141 testo 3/3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.141 (testo 3), sopprimere le parole: «inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

1.1004/1

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.1004, dopo le parole: «trasparenza e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e sostituire le parole: «attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «attività eseguite».

1.1001/1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «che chiarisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che preveda l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».

1.1003/1

[MARGIOTTA](#)

All'emendamento 1.1003, sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».

1.1003/2

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.1003, sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato,».

1.1003/3

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.1003, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1003/4

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.1003, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».

1.330 testo 2/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis», con il seguente: «ll-bis) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/2

[GIBIINO](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire il capoverso: «ll-bis)» con il seguente: «ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare;».

1.330 testo 2/3

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto» fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto» con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare,».

1.330 testo 2/4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), sopprimere le parole da: «sia una terna di nominativi di subappaltatori», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».

1.330 testo 2/5

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione dei

provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».

1.330 testo 2/6

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva».

1.330 testo 2/7

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo».

1.330 testo 2/8

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere».

1.330 testo 2/9

[PICCOLI](#)

All'emendamento 1.330 (testo 2), dopo il capoverso: «ll-bis)», aggiungere il seguente: «ll-ter) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 78 (pom.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[CERVELLINI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DEI SINDACATI CGIL-CISL-UIL-UGL E DELL'ADRAI - ASSOCIAZIONE DIRIGENTI RAI - NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1880](#) E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 80 (ant.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,50

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'EUROPEAN BROADCASTING UNION NELL'AMBITO
DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE [NN. 1880](#) E CONNESSI (RIFORMA DELLA
RAI)*

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 81 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE [NN. 1880](#) E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 149 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte giovedì 14 maggio e in data odierna, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione, nelle precedenti sedute, aveva completato l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge in esame. Ricorda altresì che, su alcuni emendamenti, la Commissione deve ancora attendere il prescritto parere della Commissione bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone quindi di passare all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, iniziando con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo.

Il relatore **Stefano ESPOSITO (PD)** propone di accantonare gli ordini del giorno e di iniziare la trattazione dalle proposte emendative.

Conviene la Commissione.

Il relatore **Stefano ESPOSITO (PD)**, anche a nome del correlatore Pagnoncelli, esprime parere favorevole sulla proposta 1.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.2 (identico a 1.3) e 1.4. Si dichiara altresì contrario alle proposte 1.5 (che invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore **BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** ritira gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6.

Il senatore **CIOFFI (M5S)** chiede chiarimenti sul parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa 1.1, che fissa il termine di sei mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo e che, a suo avviso, potrebbe risultare eccessivamente restrittiva, trattandosi di un provvedimento assai complesso.

Il relatore **Stefano ESPOSITO (PD)** chiarisce che l'intento è quello di dare un orizzonte temporale più preciso al Governo, per accelerare al massimo le procedure finalizzate al recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, che hanno una scadenza cogente.

L'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e approvato.

In risposta a una richiesta di chiarimenti dei senatori **FILIPPI (PD)** e **CIOFFI (M5S)** in relazione al parere negativo espresso sull'emendamento 1.2, il vice ministro NENCINI conferma che il Governo intende esercitare la delega con l'adozione di un unico decreto legislativo, che conterrà il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni e che il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione sarà emanato con un distinto atto amministrativo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira la proposta 1.5, riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.7 che, posto ai voti, viene quindi respinto.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8, che abroga il divieto di *gold plating* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del testo. Il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, infatti, per quanto condivisibile, potrebbe essere troppo restrittivo per il Governo, atteso che nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni la situazione italiana può richiedere in alcuni casi livelli di controllo e di regolazione più stringenti, ad esempio per quanto riguarda i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) osserva che il divieto di *gold plating* è un principio già recepito nell'ordinamento italiano. Inoltre, per quei casi particolari che possono richiedere interventi di regolazione più cogenti di quelli previsti dalle direttive in recepimento, sono stati presentati emendamenti specifici dei relatori, tenendo sempre conto delle regole comunitarie e anche delle indicazioni fornite nel corso dell'audizione informativa svolta con i competenti uffici della Commissione europea.

L'emendamento 1.8, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.9, chiedendo tuttavia chiarimenti sul parere contrario del relatore e del Governo.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede a sua volta spiegazioni circa il parere contrario formulato sulla proposta 1.10.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) fa presente che il tema della regolazione dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria su cui intervengono le citate proposte emendative, è affrontato in maniera più puntuale da una serie di emendamenti presentati dai relatori.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9, in esito a separato scrutinio, sono quindi respinti.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) in assenza del proponente, fa sua la proposta 1.11, che è successivamente posta in votazione e respinta.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 1.12, domandando comunque chiarimenti sulla contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) precisa che la contrarietà non attiene a profili di merito ma al fatto che questa, come altre proposte emendative, presenta un grado di dettaglio eccessivo che esula dai limiti di un disegno di legge delega.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 1.13 e 1.14, parere contrario sulle proposte 1.15, 1.16 e 1.17. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 1.18 e contrario agli emendamenti 1.19 e 1.20. Si esprime quindi in senso positivo sulla proposta 1.21, mentre propone di accantonare l'emendamento 1.22, invitando il proponente a riformularlo in maniera più sintetica, essendo i contenuti condivisibili ma eccessivamente dettagliati. Si dichiara poi contrario alle proposte 1.23, 1.24 e 1.26, mentre è favorevole alla proposta 1.25. Propone, infine, di accantonare le proposte 1.27 e 1.28, al fine di una migliore valutazione, in quanto alcuni contenuti appaiono condivisibili e potrebbero essere recepiti. Si dichiara a tal fine disponibile a valutare una eventuale riformulazione dei suddetti emendamenti.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 1.22, 1.27 e 1.28.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) preannuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.13.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.13 e 1.14, e respinte le proposte 1.15 e 1.16.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira gli emendamenti 1.17 e 1.20.

Con separate votazioni, è quindi approvata la proposta 1.18 e respinta la proposta 1.19.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 1.21. In merito, osserva che l'emendamento prevede una normativa specifica per il settore dei servizi sostitutivi di mensa: ritiene quindi contraddittorio il parere favorevole del relatore e del Governo, che hanno poc'anzi espresso la loro contrarietà ad emendamenti di tipo eccessivamente specifico e settoriale.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) condivide le perplessità del senatore Cioffi e preannuncia la sua astensione sulla proposta 1.21.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che le associazioni rappresentative del settore dei servizi sostitutivi di mensa, ascoltate nel corso delle numerose audizioni informative svolte dalla Commissione, hanno fatto emergere i problemi legati agli appalti del settore (in particolare per gli sconti applicati sui buoni pasto) e l'esigenza di una disciplina specifica, data anche la rilevanza economica del comparto.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) condivide l'importanza del tema, anche se forse la questione andrebbe affrontata in altro modo.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è quindi approvato.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira le proposte 1.23 e 1.24, che pongono limitazioni al ricorso all'appalto integrato, auspicando tuttavia che tale questione, di enorme rilevanza, sia adeguatamente affrontata dai relatori e dal Governo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che l'emendamento 1.196 dei relatori interviene proprio su tale tema.

Il vice ministro NENCINI concorda con il relatore. Coglie quindi l'occasione per precisare che la contrarietà espressa su una serie di proposte emendative non attiene tanto a profili di merito, quanto all'esigenza di evitare proposte eccessivamente dettagliate che eccedono i limiti di un disegno di legge delega, che è già diventato molto articolato.

Posto ai voti, è infine approvato l'emendamento 1.25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 151 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
151ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte in data odierna, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del*

Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che è stato presentato l'ulteriore emendamento 1.1009 dei relatori (pubblicato in allegato) che è dato per illustrato.

In relazione ad alcune richieste pervenute alla Presidenza, annuncia che il termine per i subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1007, 1.1008 (pubblicato in allegato alla seduta notturna di ieri) e 1.1009 è fissato per domani, giovedì 21 maggio 2015, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda poi che, nella seduta precedente, la Commissione ha esaminato gli emendamenti fino alla proposta 1.252 inclusa.

Cede quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.253, parere contrario sulle proposte 1.254 e 1.255, e parere favorevole sulla proposta 1.256. Invita quindi al ritiro della proposta 1.257 e propone di accantonare gli emendamenti 1.258, 1.259 e 1.260. Infine si esprime in senso favorevole sulle proposte 1.261 (identico a 1.262 e 1.263).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 1.253 è approvato.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) fa suo e ritira l'emendamento 1.254.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira le proposte 1.255 e 1.257.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) fa suo l'emendamento 1.256, che viene quindi votato e approvato.

La Commissione dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.258, 1.259 (identico a 1.260).

Essendo stati dichiarati decaduti gli emendamenti 1.261 e 1.262 per assenza dei proponenti, viene posto in votazione l'emendamento 1.263, che risulta approvato.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) formula parere contrario sull'emendamento 1.264, mentre chiede l'accantonamento della proposta 1.265, invitando il proponente a riformularla in maniera più sintetica e quindi più adeguata al contenuto del disegno di legge delega.

Esprime quindi indicazione contraria sugli emendamenti 1.266, 1.267 e 1.268, mentre chiede

l'accantonamento delle proposte 1.269 e 1.270.

Formula quindi parere contrario sugli emendamenti 1.271 (identico a 1.272, 1.273 e 1.274), 1.275 e 1.276. Si pronuncia invece in senso favorevole sulle proposte 1.277 e 1.278, in senso negativo sugli emendamenti 1.279, 1.280 e 1.281, nonché in senso favorevole sulla proposta 1.1005.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che l'emendamento 1.264 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, viene accantonato l'emendamento 1.265.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.266.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) sull'emendamento 1.268, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.267 e 1.268.

Sono quindi accantonate le proposte 1.269 e 1.270.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su numerosi emendamenti che intervengono sull'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), del testo deve ancora esprimere il prescritto parere la Commissione Bilancio. Ritiene pertanto opportuno accantonare tutte le suddette proposte.

Conseguentemente, sono accantonati gli emendamenti 1.271, 1.272 (fatto proprio dal senatore Zeller), 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281 e 1.1005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20, è anticipata alle ore 19, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER
IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1678](#)

Art. 1

1.1009

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire le seguenti:

«*dd-bis*) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni; «*dd-ter*) previsione di una particolare disciplina transitoria per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;»

1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 153 (ant.) del 27/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato italiane nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico - rifusione) svolte il 21 maggio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

(746) STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

(760) STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(1570) BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI

(1795) PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo

(1815) CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo

(1841) FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai

(1855) CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) dichiara aperta la discussione generale e cede la parola ai relatori.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD), anche a nome del correlatore Buemi, si riserva di intervenire successivamente nel corso del dibattito.

Ha quindi la parola il senatore [CERVELLINI](#) (Misto-SEL), che rileva come il disegno di legge n. 1880 del Governo, assunto come testo base, pur nella sua brevità, si sia rivelato un provvedimento di grande rilievo che interviene pesantemente sull'assetto attuale della Rai e rischia di snaturare il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Per queste ragioni, ci sarebbe bisogno di tempi e spazi di approfondimento adeguati, sia per il disegno di legge del Governo, sia per i numerosi altri, di maggioranza e di opposizione, presentati sulla medesima materia.

Dopo aver richiamato i temi di maggior rilievo, tra cui in particolare quello della definizione della *governance* della Rai, critica l'intento ormai palese del Governo e della maggioranza di forzare i tempi di approvazione del disegno di legge n. 1880 in Senato. Ciò appare inaccettabile, essendo a rischio valori quali pluralismo e libertà d'informazione, costituzionalmente garantiti. Inoltre, nel corso delle audizioni svolte (in particolare quella con l'European Broadcasting Union) sono emersi molti aspetti critici nel testo del Governo, che meritano adeguata valutazione.

Rinnova quindi la richiesta di tempi congrui, anche per l'esame degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea, anche per evitare contrapposizioni e prove di forza tra maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, proprio per venire incontro alla richiesta di assicurare spazi adeguati di discussione, anche in considerazione della pausa dei lavori parlamentari legata alle elezioni amministrative, ha fissato l'odierna seduta per consentire di anticipare l'avvio della discussione

generale. Preannuncia quindi l'intenzione di proseguire la discussione la prossima settimana nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, e di fissare poi, al termine della discussione stessa, la scadenza per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1880, per la quale propone la giornata di venerdì 5 giugno.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) osserva che le audizioni informative svolte dalla Commissione sono state molto utili, avendo fornito numerosi spunti, talvolta anche in maniera critica, che potranno essere utilizzati dalla Commissione in fase emendativa per migliorare il testo del Governo, al fine di rendere la Rai un'azienda più competitiva e in grado di raccogliere le nuove sfide.

Nega quindi che vi sia una volontà di forzatura dei tempi di esame del provvedimento da parte della maggioranza. Al tempo stesso, occorre però definire un cronoprogramma certo dei lavori parlamentari per arrivare a un risultato, di cui ci si possa giovare anche in considerazione della imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione della Rai. Per quanto riguarda la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, ritiene che questa debba avvenire nel più breve tempo possibile, assicurando tempi idonei ma senza dilazioni strumentali.

Il senatore [MINZOLINI](#) (FI-PdL XVII), riservandosi di intervenire successivamente sul merito del provvedimento, in ordine ai tempi di esame evidenzia che occorre garantire spazi di discussione adeguata su temi di così grande rilevanza. Cita in particolare la questione della *governance* della Rai, che deve essere riformata non solo per tenere conto della prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, ma anche per garantire pluralismo e indipendenza in una fase in cui alcune riforme hanno alterato tutto l'equilibrio degli assetti istituzionali e tenuto conto che il disegno di legge n. 1880 assegna una influenza predominante al Governo sulla gestione dell'azienda.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) osserva che dalla discussione sono emerse una serie di criticità nel disegno di legge n. 1880, rispetto alle quali occorre capire se il Governo sia disponibile ad un confronto. Se dall'articolato fossero espunti alcuni temi di maggiore complessità come la delega dell'articolo 5, se ne gioverebbe anche la velocità dell'esame. Poiché il Governo, correttamente, ha scelto di presentare la riforma con un disegno di legge anziché con un decreto-legge per confrontarsi con il Parlamento, è però altrettanto corretto che si garantiscano tempi certi per l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) conviene con l'obiettivo di non allungare inutilmente i tempi dell'esame, soprattutto tenendo conto della necessità di dare una risposta celere al problema del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Rai. Ritenendo che vi siano le condizioni per licenziare il testo del Governo in via definitiva entro l'estate, chiede di fissare già nella seduta odierna il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), in replica al senatore Fornaro, osserva che l'esigenza di garantire tempi certi all'*iter* parlamentare non deve però tradursi in una sorta di corsa a concludere l'esame, perché in tal caso sarebbe stato preferibile adottare direttamente un decreto-legge.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene opportuno concentrare la discussione sui punti cruciali del testo in esame già emersi, lasciando poi alla fase emendativa la decisione su come affrontare le singole questioni. Il Parlamento deve fare uno sforzo di collaborazione con il Governo a questo fine, specialmente per quanto riguarda il tema della *governance*, in cui occorre assicurare anche un'ampia rappresentanza di tutte le componenti della società civile.

Chiede quindi al Governo se vi sia un'effettiva disponibilità a confrontarsi per migliorare il testo e segnala, nel contempo, l'esigenza che, una volta licenziato dalla Commissione, il disegno di legge possa essere prontamente esaminato dall'Assemblea. In caso contrario, poiché il calendario dei lavori

dell'Aula è già fitto di impegni, si rischierebbe di vanificare gli sforzi fatti in Commissione.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ringrazia il Presidente per l'equilibrio con il quale ha organizzato e condotto i lavori della Commissione. Condivide l'esigenza posta dal senatore Fornaro che il Parlamento faccia la sua parte per concludere l'esame in tempi certi.

Sottolinea che dalle audizioni informative svolte non sono emersi solo elementi critici ma anche valutazioni molto positive sul testo. Occorre consentire alla Rai di operare in modo efficiente rispetto alle sfide odierne del mercato, ciò che non è in contraddizione con la missione di servizio pubblico affidata all'azienda, ma che anzi verrebbe rafforzata, come ad esempio nel caso dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Segnala quindi la necessità di eliminare la deroga, prevista nel disegno di legge n. 1880, alle procedure del Codice dei contratti pubblici per gli acquisti di lavori, beni e servizi diversi da quelli legati ad attività editoriali, assicurando comunque alla Rai la possibilità di poter competere con agilità sul mercato al pari dei suoi concorrenti e nel rispetto delle regole.

In relazione alle scadenze che si palesano di fronte all'azienda - in particolare quella imminente del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ma anche la ridefinizione del canone in tempo per l'inizio del prossimo anno e la scadenza della concessione del servizio pubblico universale radiotelevisivo nel maggio 2016 - condivide l'esigenza di fissare già nella seduta odierna il termine per gli emendamenti.

Per quanto riguarda la questione dei tempi di esame in Aula, ritiene che la Commissione debba anzitutto cercare di concludere rapidamente il proprio *iter*, lasciando poi all'Assemblea la programmazione dei propri lavori.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con la proposta dei senatori Margiotta e Ranucci: pur comprendendo l'esigenza posta dal presidente Matteoli, ritiene che il termine per gli emendamenti dovrebbe essere fissato già da oggi, in modo da consentire ai Gruppi parlamentari di disporre di tempi adeguati per la presentazione.

Il senatore [CERVellini](#) (Misto-SEL) osserva che la discussione generale è appena iniziata e occorre dare a tutti i senatori interessati la possibilità di intervenire. Pertanto, non si possono comprimere gli spazi di discussione: se la discussione si concludesse il 4 giugno e il termine per gli emendamenti fosse fissato al 5, sarebbe un'evidente forzatura.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) apprezza che sia stato scelto come testo base, fra i disegni di legge in esame, quello del Governo, come dovrebbe essere normalmente, salvo casi particolari. Ritiene che il Parlamento debba collaborare con il Governo per approvare il testo in tempi certi, a condizione che il Governo da parte sua assicuri una disponibilità a confrontarsi senza pregiudizi per migliorare il disegno di legge. Concorda, altresì, con il Presidente, che il termine per gli emendamenti dovrebbe essere fissato al termine della discussione generale, anche se le forze politiche possono iniziare a lavorare fin da ora.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione già avanzata, ritenendo che la stessa possa contemperare le legittime esigenze di tutte le forze politiche. Per quanto riguarda il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, conferma l'orientamento a fissarlo per venerdì 5 giugno, riservandosi di ufficializzarlo alla conclusione della discussione generale e considerando che le forze politiche potranno comunque iniziare già da subito a predisporre le loro proposte.

Ricorda infine che, prima dell'avvio dell'esame degli emendamenti, occorrerà comunque attendere il parere delle competenti Commissioni, in particolare della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea preliminarmente il massimo rispetto del Governo nei confronti dell'autonomia del Parlamento, confermando la più ampia disponibilità ad un confronto nel merito sul testo del disegno di legge n. 1880, per il quale esistono spazi di miglioramento condiviso. Al tempo stesso, il Governo pone l'esigenza di avere una ragionevole certezza dei tempi, soprattutto in relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Rai, poiché un'azienda di tale rilevanza non può rimanere indefinitamente in una condizione di incertezza.

In risposta a un intervento dei senatori [MINZOLINI](#) (FI-PdL XVII) e [CERVellini](#) (Misto-SEL), invita ad un atteggiamento costruttivo e a concentrare il confronto nella fase di esame degli emendamenti, ritenendo che la proposta di organizzazione dei lavori del presidente Matteoli possa essere una mediazione condivisibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
154ª Seduta (prima pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione della società Arriva Italia Rail S.r.l. nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico - rifusione) svolta questa mattina in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1841\)](#) *FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

[\(1855\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che la Commissione sta svolgendo la discussione generale sui disegni di legge in titolo. Invita quindi i senatori interessati a intervenire.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) osserva che l'esame dei provvedimenti in titolo avrebbe richiesto tempi assai più ampi di quelli imposti dal Governo, data la rilevanza dei temi affrontati. Il disegno di legge n. 1880 del Governo presenta aspetti molto problematici, come emerso dalle numerose audizioni svolte dalla Commissione e dalle segnalazioni pervenute da vari interlocutori.

Tra i punti critici segnala la forte torsione della missione della Rai in senso aziendalistico, che però mal si concilia con l'attività di produzione culturale di questa realtà, che contribuisce anche in maniera determinante a formare le opinioni e le coscienze dei cittadini. Si sofferma quindi sulla procedura di scelta dell'amministratore delegato e dei componenti del Consiglio di amministrazione, che assegna un ruolo preponderante al Governo, che ha paragoni con pochissimi altri Paesi e che richiede adeguati pesi e contrappesi, a garanzia del pluralismo.

Richiama quindi il disegno di legge n. 1823 presentato dal suo Gruppo, che si basa invece sull'idea della Rai come "bene comune" e che cercherà di trasportare anche nel testo del Governo attraverso gli emendamenti. Richiama poi i temi della maggiore efficienza gestionale e della riforma del canone, auspicando che su tutti questi punti vi possa essere un confronto costruttivo nel seguito dell'esame.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) conferma che l'obiettivo fondamentale del suo Gruppo riguardo alla riforma della Rai sarebbe quello di estromettere completamente i partiti dall'azienda. Purtroppo, tale obiettivo non sembra condiviso dalle altre forze politiche, per cui l'alternativa dovrebbe essere quella di assicurare almeno il pluralismo e l'equilibrio all'interno della società.

Le audizioni svolte dalla Commissione, come pure quelle tenute dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio radiotelevisivo, hanno dimostrato che il disegno di legge del Governo prevede forme di controllo politico dell'azienda estremamente pervasive, che non hanno riscontro in altri Paesi se non in pochissimi casi. A ciò si aggiunge la gestione farraginosa e deficitaria dell'azienda prodottasi negli ultimi anni.

Per fare fronte a tutto ciò occorre pertanto aumentare l'indipendenza dai partiti e introdurre una maggiore agilità operativa e gestionale. Illustra a tale proposito le linee fondamentali del disegno di legge n. 1855, presentato dal suo Gruppo, che prevede anzitutto l'affidamento della nomina del Consiglio di amministrazione della Rai all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, opportunamente riformata. Si prevede a tal fine una procedura rigorosa e trasparente per la selezione dei candidati alla carica di consiglieri, mediante sorteggio e sulla base di precisi requisiti di onorabilità e competenza. I candidati così individuati sarebbero poi valutati dalle Commissioni parlamentari competenti, mentre verrebbe abolita la Commissione di vigilanza.

Si sofferma quindi sulla questione della riforma del canone radiotelevisivo, essenziale per assicurare una fonte di finanziamento indipendente alla Rai. Circa il modello gestionale dell'azienda, ritiene troppo pesante e farraginoso quello duale, mentre anche l'inserimento nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante dei dipendenti della Rai è insufficiente a garantire un vero pluralismo.

Infine, richiama il tema del contratto di servizio tra lo Stato e la Rai, nel quale è contenuta anche la definizione della missione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ricorda che la Commissione parlamentare di vigilanza aveva svolto un ampio e condiviso lavoro di approfondimento in merito: appare pertanto del tutto incoerente e mortificante per il Parlamento che il Governo intenda fare la riforma della Rai senza prima aver approvato il contratto.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) condivide l'esigenza segnalata dal senatore Airola di rivedere anche il contratto di servizio e si dice certo che il Governo si mostrerà disponibile su questo punto. Pur riconoscendo che sarebbe stato opportuno partire dalla ridefinizione della missione della Rai, sottolinea che l'imminente scadenza del Consiglio d'amministrazione ha imposto come prioritario il tema della *governance*, che il Governo ha correttamente messo al centro del proprio disegno di legge. Ricorda come, nell'audizione dei rappresentanti dell'EBU (*European Broadcasting Union*), sia emerso che la Rai ha i più bassi costi di gestione fra le grandi emittenti televisive pubbliche europee: ciò conferma l'opportunità di lasciare invariato il sistema attuale di finanziamento del canone e dei proventi pubblicitari, anche se il meccanismo di riscossione del canone va certamente rivisto per combattere l'evasione, nell'ambito della delega contenuta nell'ambito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1880.

Circa il problema dei poteri dell'amministratore delegato e del suo rapporto con il Consiglio di amministrazione, la stessa EBU ha evidenziato che esistono diversi modelli possibili: l'aspetto essenziale è garantire un bilanciamento di poteri, attraverso un sistema di pesi e contrappesi. Ritiene quindi che il modello individuato dal disegno di legge del Governo assicuri un sufficiente equilibrio. Viceversa, esistono parti del testo che sono a suo avviso migliorabili: ad esempio, l'innovazione di un rappresentante dei lavoratori della Rai inserito nel Consiglio di amministrazione è certamente positiva, ma va definita più puntualmente la procedura, specialmente per quanto riguarda i problemi di incompatibilità. Analogamente ritiene che anche un dipendente della Rai possa essere nominato amministratore delegato, a condizione però che si licenzi preventivamente dall'azienda per ragioni di evidente opportunità.

Infine, per quanto riguarda la natura pubblicistica della Rai ai fini dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, occorre contemperare l'esigenza di non introdurre deroghe inaccettabili con quella di assicurare alla Rai la necessaria agilità gestionale in materia di acquisti sul mercato.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia la necessità di svolgere un confronto ampio e approfondito sui temi in esame. In ogni caso, la riforma non dovrebbe stravolgere l'impianto complessivo della legge n. 112 del 2004, che ha disegnato l'attuale assetto del sistema radiotelevisivo tenendo espressamente conto delle pronunce costituzionali in materia.

Ausplicando un dibattito costruttivo, precisa nel merito di essere favorevole ad una riforma del canone Rai, di cui all'articolo 4 del disegno di legge del Governo, ricercando formule che possano aiutare a combattere il fenomeno dell'evasione, salvaguardando però il principio di un finanziamento specifico del servizio pubblico radiotelevisivo, accompagnato anche da riduzioni a favore delle fasce meno abbienti.

Esprime invece molte perplessità sulla delega contenuta nell'articolo 5 per la riforma del settore dei *media* audiovisivi e radiofonici: si tratta infatti di una delega "in bianco", in quanto troppo generica e che incide su assetti complessi, come ad esempio il mercato pubblicitario dei quotidiani.

Altro discorso sarebbe quello di una riflessione sull'evoluzione del settore di fronte alla sfida dei nuovi *media* e sul destino di mezzi di comunicazione maturi come quello televisivo.

Il tema però fondamentale è quello della *governance* della Rai: la soluzione proposta dal Governo assegna di fatto la nomina dell'amministratore delegato e dello stesso Consiglio di amministrazione al Governo, mentre la previsione della legislazione vigente che affida la nomina dei consiglieri di amministrazione al Parlamento attraverso la Commissione di vigilanza ubbidisce alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha disegnato un sistema a garanzia del pluralismo e delle minoranze. Proprio per tali ragioni, non può essere accettato quanto previsto invece dal disegno di legge n. 1880.

Cita in proposito le varie pronunce della Corte costituzionale del 1974, del 1987, del 2008 e del 2009, che hanno tutte ribadito la centralità del Parlamento e della Commissione di vigilanza nella scelta del Consiglio di amministrazione e la necessità che il Governo ne rispetti le prerogative.

Si sofferma quindi su altri profili del disegno di legge n. 1880, segnalando tra l'altro la necessità di precisare meglio la procedura per la nomina del rappresentante dei dipendenti in Consiglio di amministrazione.

Infine, ribadisce che fintanto che la Rai resterà una società pubblica, le sentenze della Corte costituzionale andranno rispettate e auspica che il confronto tra Governo e Parlamento possa disegnare un assetto equilibrato.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) osserva come gli impegni inizialmente assunti dal Presidente del Consiglio di scrivere una riforma della Rai il più possibile condivisa con il Parlamento e con le forze di opposizione siano stati puntualmente disattesi. Mentre da più parti si è sottolineata l'esigenza che l'Amministratore delegato e il Consiglio di amministrazione mantengano una rigorosa indipendenza dall'Esecutivo, il provvedimento del Governo fa esattamente il contrario, con una forzatura che non ha riscontri in altri Paesi europei e che è del tutto inaccettabile.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) registra con soddisfazione il tono costruttivo del dibattito finora svolto in Commissione, al di là delle ovvie differenze di posizione politica. Dopo aver dichiarato di apprezzare in modo particolare l'intervento del senatore Gasparri, si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Margiotta.

In replica alle osservazioni del senatore Cervellini sottolinea che il lavoro della Commissione ha consentito di svolgere un dibattito articolato e di acquisire sufficienti elementi informativi per passare alla fase di esame degli emendamenti. Chiede quindi di confermare ufficialmente la scadenza per la presentazione degli stessi al disegno di legge n. 1880, che era stata ipotizzata per venerdì 5 giugno.

Nel merito, concorda con l'esigenza di affrontare anche il tema del contratto di servizio, censurando il ritardo con cui questo tipo di atti viene trasmesso dal Governo al Parlamento. Analogamente, ritiene opportuno riformare l'impianto del canone di abbonamento radiotelevisivo, ormai superato: in proposito vede con favore un abbinamento della riscossione alla bolletta elettrica, mentre appaiono

meno convincenti soluzioni che leghino la riscossione del canone a elementi patrimoniali.

Si sofferma quindi sul tema della *governance*, sottolineando l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra Amministratore delegato e Consiglio di amministrazione, nonché di fornire maggiori dettagli sulla nomina del rappresentante del personale Rai in Consiglio di amministrazione e sui criteri di competenza per la selezione di tutti i componenti, nonché sui requisiti di professionalità e onorabilità dell'Amministratore delegato, per garantire pluralismo e indipendenza.

Infine, ribadisce l'esigenza che la Rai non deroghi alle disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici, se non per le attività di carattere strettamente editoriale. Inoltre, ritiene opportuno fissare dei criteri più precisi per la delega contenuta nell'articolo 5 per il riassetto del settore dei *media*.

Il senatore [MINZOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) reputa corretto prevedere maggiori poteri per il futuro Amministratore delegato rispetto alla figura attuale del Direttore generale della Rai, ma occorre preservare un equilibrio complessivo, evitando un'influenza preponderante del Governo nella nomina e quindi nelle scelte gestionali. In caso contrario, sarebbe preferibile privatizzare interamente la Rai e farla competere sul mercato con gli altri operatori anche per l'affidamento della concessione del servizio pubblico.

Si dice quindi contrario alla proposta del Movimento 5 Stelle di attribuire all'AGCOM il potere di selezionare e nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, sottolineando invece l'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento in questa scelta, sia pure fissando precisi criteri di competenza, professionalità e onorabilità dei candidati al Consiglio di amministrazione.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime il proprio apprezzamento per il carattere costruttivo e articolato del confronto svolto in Commissione, che ha consentito di mettere in luce importanti temi e spunti di riflessione.

In merito alla questione del contratto di servizio, nega che vi sia da parte del Governo l'intenzione di non tenere conto dell'ampio lavoro di approfondimento e delle proposte formulate dalla Commissione di vigilanza Rai: il ritardo nella trasmissione al Parlamento è dovuto soltanto all'esigenza di approfondire una serie di aspetti di grande rilevanza rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

Tuttavia, trasmettere lo schema di contratto in questa fase complicherebbe solo le cose e interferirebbe con l'esame della riforma in corso. Sembrerebbe quindi più coerente definire prima in modo condiviso alcuni capisaldi della missione del servizio pubblico e poi, in autunno, avviare una riflessione più ampia, anche in vista della scadenza della convenzione tra lo Stato e la Rai del prossimo anno, per evitare di trovarsi in una situazione di *impasse*.

Il presidente [MATTEOLI](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta di domani, alle ore 8,30, il seguito della discussione generale. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1880, per le ore 16 di venerdì 5 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi è anticipata alle ore 18,30, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 156 (ant.) del 04/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015
156ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(746\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE e MOLINARI. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1841\)](#) *FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nella seduta precedente si erano iscritti a parlare alcuni senatori nell'ambito della discussione generale.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) osserva che, malgrado le dichiarazioni del Governo, il disegno di legge n. 1880 non sembra idoneo ad eliminare l'ingerenza della politica dalla Rai, dati i metodi di nomina dell'amministratore delegato e dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Dopo aver ricordato il carattere particolare dell'azienda, che produce cultura, informazione e ancora oggi orienta l'opinione del 70 per cento dei cittadini italiani, sostiene i vantaggi dell'adozione del sistema duale, che separando il ruolo di indirizzo da quello di gestione avrebbe potuto garantire l'indipendenza della Rai, mantenendo un ruolo centrale del Parlamento. Richiama in proposito i contenuti del disegno di legge n. 1841 di cui è primo firmatario, auspicando che il Governo possa recepirne le indicazioni in sede di esame degli emendamenti.

Si sofferma quindi su alcuni elementi critici del testo del Governo: come emerso anche nell'audizione dei rappresentanti dell'EBU (*European Broadcasting Union*) è del tutto anomalo che il Governo nomini direttamente l'amministratore delegato, che dovrebbe invece essere scelto direttamente dal Consiglio d'amministrazione.

Inoltre, anche alla luce della preannunciata riforma costituzionale del Parlamento e della riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, occorrerebbe garantire un ruolo effettivo delle minoranze nella nomina dei consiglieri riservati al Parlamento.

Concorda poi con l'esigenza di riformare il sistema di riscossione del canone radiotelevisivo, per combattere l'evasione e dare certezze di risorse alla Rai, nonché di riordinare il sistema radiotelevisivo, ma censura il carattere del tutto generico della delega inserita nell'articolo 4 e nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1880, che rappresenta un modo di legiferare scorretto, che incrina il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), prendendo la parola come rappresentante del suo Gruppo in Commissione, sottolinea l'opportunità di considerare per la riforma della Rai anche alcune esperienze sviluppate nel settore aziendale, ad esempio con il già ricordato sistema duale e con l'istituzione del Comitato di controllo.

Concorda anch'egli con l'esigenza di riformare la riscossione del canone della Rai, collegandola alla bolletta elettrica e introducendo agevolazioni per le fasce meno abbienti.

Sottolinea quindi che la riforma dovrebbe contemperare due esigenze: da un lato quella di dare maggiore agilità ed efficienza gestionale all'azienda, per poter competere sul mercato; dall'altro lato di garantire il pluralismo e la più ampia rappresentanza delle componenti culturali e sociali. Ciò potrebbe realizzarsi dando più poteri all'amministratore delegato per le nomine delle figure gestionali e riservando al Consiglio di amministrazione le nomine di carattere editoriale. In ogni caso occorre però fissare adeguati requisiti di competenza e professionalità per l'amministratore delegato e soprattutto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

In proposito condivide le perplessità del senatore Fornaro circa gli aspetti critici derivanti dalla

riduzione del numero dei componenti del Consiglio, alla luce della preannunciata riforma costituzionale delle Camere e dell'allungamento della durata dello stesso Consiglio.

Infine, ritiene opportuno riservare le deroghe all'applicazione del codice dei contratti pubblici solo per le acquisizioni legate alle attività culturali e editoriali, mentre per i contratti ordinari servirebbero meccanismi di valutazione *ad hoc*.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) ritiene che i problemi legati alla definizione della *governance*, pur importanti, non siano centrali nella riforma della Rai. Appare invece essenziale definire per i componenti del Consiglio di amministrazione specifici requisiti di competenza e professionalità.

Ricorda come, nell'audizione svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, il professore Pitruzzella, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia confermato che la concessione per il servizio pubblico universale radiotelevisivo, che scade il prossimo anno, potrebbe legittimamente essere riaffidata in via diretta alla Rai, senza obbligo di gara.

In ogni caso, ciò non esclude che altri operatori possano concorrere all'attività del servizio pubblico, a cominciare dalle emittenti locali, alle quali una giurisprudenza ormai consolidata riconosce un ruolo importante. In merito segnala un contributo di pregevole fattura trasmesso alla Commissione dall'Associazione Alpi (Associazione delle emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione) che fornisce importanti spunti di riflessione al riguardo.

Il relatore [RANUCCI](#) (*PD*) esprime apprezzamento per il dibattito costruttivo svolto finora in Commissione. Come segnalato dal correlatore Buemi, ritiene che anche all'interno dell'organizzazione delineata dal disegno di legge del Governo possano individuarsi forme di controllo con comitati intermedi all'interno del Consiglio di amministrazione, sul modello del sistema duale. Ciò richiama tuttavia l'esigenza di elevati livelli di professionalità e competenza dei componenti del Consiglio.

Ritiene che il Consiglio di amministrazione abbia comunque importanti poteri di controllo sull'amministratore delegato e auspica anch'egli che vi sia una riforma del canone radiotelevisivo, che possa dare certezza di autonomia finanziaria alla Rai.

Infine evidenzia l'importanza di regole certe in materia di contratti per la Rai, ricordando che l'amministratore delegato può firmare contratti fino a 10 milioni di euro senza passare per il Consiglio di amministrazione, sia pure nell'ambito del *budget* definito da quest'ultimo.

Auspica che dal confronto in Commissione si possa trovare una soluzione equilibrata per riformare l'azienda e darle quanto prima un nuovo Consiglio di amministrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al sottosegretario Giacomelli per le repliche.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime la propria soddisfazione per il carattere serio e costruttivo del dibattito, confermando la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione per migliorare il testo del disegno di legge n. 1880.

Tra le questioni di maggiore interesse emerse dalla discussione segnala la richiesta di mantenere le attuali durate degli organi di direzione della Rai, l'esigenza di esplicitare in maniera puntuale i requisiti di competenza richiesti per i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché le relative cause di incompatibilità.

In merito alla procedura di nomina del rappresentante dei dipendenti Rai in seno al Consiglio di amministrazione, ritiene che la via più logica sia che tale rappresentante venga eletto direttamente dagli stessi dipendenti.

Analoga disponibilità a conferma in merito alla correzione della disciplina in materia di contratti pubblici da applicare alla Rai: proprio la Commissione, che ha da poco terminato l'esame della riforma

del codice dei contratti pubblici, potrà individuare le forme migliori per coniugare la flessibilità operativa con il rispetto delle regole.

Dopo aver richiamato la possibilità di inserire comitati settoriali all'interno del Consiglio di amministrazione e di inviare relazioni periodiche al Parlamento sull'attività svolta dalla Rai con cadenza almeno semestrale, si sofferma sulla questione della *governance*. Contesta in proposito l'affermazione che nel disegno di legge n. 1880 sia il Governo a controllare la nomina dell'amministratore delegato, posto che il Consiglio di amministrazione possiede rilevanti poteri di controllo, incluso quello di revoca.

Anche i contratti gestiti autonomamente dall'amministratore delegato rientrano nel *budget* del piano industriale approvato dal Consiglio. In tema di nomine gestionali ed editoriali, il Consiglio può intervenire sulle proposte dell'amministratore delegato, ma la procedura individuata mira ad escludere che si possano creare veti incrociati sulle candidature, che portano poi a strutture pletoriche a detrimento del vero pluralismo.

Per quanto riguarda la delega dell'articolo 4, vi è la massima disponibilità del Governo a individuare criteri più precisi per la riforma del canone, ma questo implica comunque una revisione complessiva del sistema di finanziamento pubblico.

Analogamente, la delega contenuta nell'articolo 5 non mira a modificare arbitrariamente l'assetto del sistema dei *media* audiovisivi e radiofonici, ma ad apportare le indispensabili modifiche di riordino e coordinamento della legislazione in seguito alla riforma della Rai, che sono ormai superate e non tengono conto delle nuove forme di comunicazione digitale, anche ai fini del rispetto del pluralismo.

Il presidente [MATTEOLI](#) ringrazia tutti i commissari e il rappresentante del Governo per il carattere ampio e costruttivo della discussione svolta, rilevando come l'organizzazione dei lavori abbia consentito di soddisfare le legittime esigenze delle forze di maggioranza e di opposizione. Sono state infatti svolte numerose audizioni e si è dato comunque spazio adeguato alla discussione, pur entro tempi ragionevoli e tenendo anche conto dei concomitanti e gravosi impegni della Commissione legati all'esame della delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni.

Ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1880 è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 16 e che, sulle proposte emendative presentate, occorrerà comunque acquisire il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) ([n. 159](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizione (pubblicato in allegato) sul provvedimento in esame.

Segnala che tale schema tiene conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, nelle quali i vari soggetti ascoltati hanno avanzato legittimamente le loro istanze, spesso anche confliggenti tra loro.

La proposta di parere cerca di mediare tra le varie esigenze, tenendo conto anche della posizione espressa dal Governo: si è quindi ribadito il carattere di indipendenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti e si è cercato di definire meglio la questione delle sanzioni che l'Autorità può comminare. In proposito sottolinea che, se è certamente vero che l'ammontare massimo previsto nell'articolo 37, comma 14 del testo non risulta congruo ai fini di una effettività e deterrenza delle sanzioni stesse, non dovrebbe però essere compito della Commissione individuare la soluzione tecnica precisa.

Per tale ragione ha ritenuto di rinviare al Governo la scelta di come riformulare la suddetta norma. Viceversa, considera soddisfacenti le formulazioni degli articoli 12 e 18 in materia di fissazione del sovrapprezzo e delle maggiorazioni dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.

Dopo aver confermato la disponibilità a recepire eventuali proposte di modifica e integrazione da parte dei commissari, sottolinea l'esigenza di rendere il parere nella giornata odierna, in relazione alle imminenti scadenze legate al recepimento della direttiva 2012/34/UE.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), ringraziando il relatore per il pregevole sforzo di sintesi, concorda con l'urgenza di rendere il parere al Governo sullo schema di decreto in esame. Sottolinea però che il testo presenta numerosi problemi, in quanto indebolisce notevolmente l'indipendenza e il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che fu voluta con forza dal Parlamento per assicurare una regolazione indipendente del settore, in linea con le richieste dell'Unione europea.

Non è quindi accettabile il condizionamento imposto dall'articolo 17 all'Autorità, che è obbligata a consultarsi con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze per definire i criteri per la determinazione dei canoni di accesso alle infrastrutture ferroviarie.

L'articolo 37, comma 14, fissa poi un tetto massimo alle sanzioni irrogabili dall'Autorità che è troppo basso per avere un vero effetto deterrente.

Infine, chiede di espungere il riferimento alla liberalizzazione del mercato ferroviario solo a condizione di reciprocità, dovendo l'Italia battersi per una liberalizzazione sempre più ampia in tutti i settori, sia pure tutelando i legittimi interessi nazionali.

Il presidente [MATTEOLI](#) suggerisce di sostituire la parola "dovrebbe" con l'altra "intende" relativamente agli obiettivi dello schema di decreto legislativo indicate nella premessa del parere.

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*) si unisce alle considerazioni del senatore Filippi, sottolineando l'esigenza di non indebolire il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) chiede di tenere conto delle richieste avanzate, nel corso delle audizioni svolte, sia dall'Autorità di regolazione dei trasporti per la tutela della propria indipendenza, sia dalla società Arriva Italia Rail S.r.l. in tema di liberalizzazione del mercato ferroviario.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*Misto*) dichiara di comprendere le perplessità del senatore Filippi, manifestando la propria disponibilità a rivedere la proposta di parere. Non condivide tuttavia le osservazioni svolte in merito all'articolo 17, in quanto ritiene che la procedura di consultazione tra l'Autorità e i Ministeri competenti per la determinazione della fissazione dei criteri dei canoni sia corretta e rispecchi anche quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) chiede che la Commissione possa disporre di un tempo aggiuntivo per approfondire le questioni emerse nel dibattito e per ricercare una sintesi condivisa.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame a un'altra seduta, da convocarsi nella medesima giornata.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, giovedì 4 giugno 2015, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. 159),

premesse che:

- lo schema di decreto in esame intende dare attuazione alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio europeo, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, al fine di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo lo sviluppo della competizione e la libera circolazione di persone e merci;
- con tale direttiva, si è proceduto in pratica alla rifusione in un unico testo delle precedenti direttive comunitarie che costituivano il cosiddetto «primo pacchetto ferroviario» recepito nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 188 del 2003, che viene ora integralmente sostituito dallo schema in esame. Lo schema, inoltre, assorbe anche le disposizioni di regolazione delle reti e dei servizi

ferroviari nel tempo collocate in ulteriori provvedimenti normativi, che vengono quindi abrogati;

rilevato che:

- il provvedimento in esame dovrebbe confermare i principi di autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie, nonché di indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura nella determinazione e riscossione dei canoni e nell'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, di libertà di accesso al mercato dei trasporti per ferrovia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;
- lo schema di decreto identifica l'organismo di regolazione per il settore del trasporto ferroviario previsto dall'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

osservato che:

- è certamente apprezzabile che lo schema in esame, nel recepire la direttiva 2012/34/UE, proceda a un aggiornamento complessivo della disciplina di settore, in quanto ciò garantisce una normativa più organica, più coerente e più stabile nel tempo, prevenendo incertezze interpretative e applicative, a garanzia di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario;
- a tal fine, appare essenziale individuare procedure efficienti ed efficaci per assicurare, nel rispetto delle reciproche competenze, una leale collaborazione fra tutti gli attori del sistema ferroviario nazionale, Ministeri competenti, organismo di regolazione, gestore dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, introducendo tuttavia modifiche all'attuale assetto regolatorio e organizzativo che possano rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza tra i predetti soggetti, alla luce anche dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea;
- tale condizione risulta rilevante soprattutto ai fini dell'attività sia dell'organismo di regolazione, ossia dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve poter operare «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione», così come previsto attualmente dall'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sia del gestore dell'infrastruttura, così come previsto dagli articoli 4 e 29 della direttiva 2012/34/UE;

valutato in particolare che:

- l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di emanare «indicazioni» in ordine al contenuto e all'aggiornamento del prospetto informativo della rete elaborato dal gestore dell'infrastruttura; tuttavia, per esercitare in maniera efficace i suoi compiti l'Autorità, in quanto organismo di regolazione, dovrebbe godere anche di effettivi poteri di «prescrizione», come già previsto dal vigente articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003;
- l'articolo 17 affida all'Autorità di regolazione dei trasporti la definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi. I criteri di imposizione e le relative deroghe dovrebbero essere fissati in maniera indipendente, ferma restando l'esigenza di un'opportuna consultazione con i Ministeri competenti, come previsto dallo schema in esame, al fine di stabilire tariffe adeguate e trasparenti per l'accesso alla rete e per i servizi sia per il gestore dell'infrastruttura che per le imprese ferroviarie, tenendo altresì conto delle necessarie compatibilità di finanza pubblica;
- lo stesso articolo 17 deve assicurare la piena indipendenza del gestore dell'infrastruttura così come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e osservato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-369/11;
- l'articolo 37, comma 14, dello schema di decreto in titolo fissa un tetto massimo alle sanzioni che l'Autorità può irrogare che, per le violazioni più gravi di cui alle lettere a) e b), potrebbe non risultare congruo ai fini dell'efficacia delle sanzioni stesse;

considerata l'esigenza di garantire un'effettiva liberalizzazione del mercato ferroviario nazionale, a condizioni però di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

tenuto infine conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informative svolte con il gestore della rete e con i principali operatori del sistema ferroviario nazionale;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- che all'articolo 14, comma 1, dello schema in esame, dopo la parola: «indicazioni» siano inserite le seguenti: «e prescrizioni»;
- che all'articolo 17, comma 1, dopo la parola «definisce» siano inserite le seguenti: «rispettando l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura nella determinazione dei canoni»;
- che all'articolo 37, comma 1, le parole da: «indipendenza» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione»;

e con la seguente osservazione:

- che in relazione all'articolo 37, comma 14, il Governo valuti l'adozione di opportune riformulazioni per rendere più congruo il livello delle sanzioni, in modo da assicurare il giusto temperamento tra le esigenze di effettività e quelle di proporzionalità.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1880
XVII Legislatura

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 403 \(pom.\)](#)

3 giugno 2015

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)**

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 146 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 124 \(pom.\)](#)
20 maggio 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1570](#), [S.746](#),
[S.760](#), [S.1795](#),
[S.1815](#), [S.1823](#),
[S.1841](#), [S.1855](#),
[Petizione n. 443](#),
[Petizione n. 545](#),
[Petizione n. 670](#),
[Petizione n. 1125](#),
[Petizione n. 1282](#)
Parere destinato
alla Commissione
**8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
403ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che viene ribadito il parere reso alla Commissione di merito per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mentre non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SPOSETTI (PD)** illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il subemendamento 1.1008/1, che posticipa alla fase attuativa della delega la cessazione degli effetti delle norme sulla garanzia globale (sull'emendamento base è stato espresso, *in parte qua*, parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre valutare anche le proposte 1.1009/1 e 1.1009/2, per valutare il rischio di traslazione del rischio d'impresa in capo all'Erario attraverso la rimodulazione del valore del canone concessorio. Occorre valutare, da ultimo, gli emendamenti 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3), in punto di possibili effetti negativi derivanti dalla maggior complessità delle procedure e dalla eventuale insorgenza di contenziosi. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro **MORANDO** evidenzia che l'emendamento 1.1008 presenta un profilo delicato su cui ritiene necessario soffermarsi. La proposta esclude l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di garanzia globale fino all'emanazione dei relativi decreti legislativi che dovranno disciplinare il nuovo sistema di garanzia. Si prefigura, pertanto, un periodo transitorio in cui non è prevista alcuna forma di garanzia reale per le amministrazioni pubbliche. Il subemendamento 1.1008/1 non presenta, invece, alcuna criticità, potrebbe, anzi, risolvere il problema del testo base, analogamente al subemendamento 1.1009/1. In merito alla proposta 1.265 (testo 2), il parere contrario del Governo è motivato dalla possibile incompatibilità della disposizione con la relativa normativa europea, mentre sulla proposta 1.265 (testo 3) rinvia alle amministrazioni competenti,

Il relatore **SPOSETTI (PD)** segnala al Governo la necessità di riprendere una riflessione approfondita sulla disposizione riguardante il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, introdotta dal decreto cosiddetto "sblocca Italia", che ritiene possa essere censurata dalla Commissione europea con un elevato grado di probabilità.

Il vice ministro **MORANDO** conviene con il relatore su tale necessità e evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 1.1009 consentirebbe di modificare la normativa nella direzione indicata.

Il **PRESIDENTE** propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3). Sulla proposta 1.1008/1, il parere è di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1008. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare anzitutto necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità posto che le innovazioni legislative di carattere oneroso introdotte al testo base dalla Camera dei deputati sono numerose.

In relazione all'articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che la lettera *b*) del comma 3, concernente il potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari possa effettivamente avere attuazione con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, con la specificazione, nella lettera *b*) stessa, dei limiti delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente l'autonomia scolastica e l'offerta formativa, occorre acquisire conferma che le attività di cui al comma 3 lettere *n*) e *r*) possano essere effettuate senza oneri aggiuntivi. Analoga osservazione vale anche in relazione al comma 4. Occorre altresì valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica del comma 5, nel quale è stata inserita una clausola di invarianza della quale occorre valutare la congruità. Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti anche in ordine al funzionamento del comma 6, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche, per acquisire conferma che da tale meccanismo non sorgano oneri ulteriori non quantificati e coperti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi in relazione al comma 10, lettera *a*), sulla possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Occorrono altresì chiarimenti sui trattamenti stipendiali dei docenti in ordine al comma 17, al fine di valutare se le risorse stanziato dal provvedimento siano bastevoli, mentre sul comma 18 occorre acquisire conferma che il meccanismo delle equipollenze non dia luogo a passaggi di *status* economico che potrebbero comportare oneri ulteriori. In relazione ai commi 20 e 21, occorre altresì valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Segnala inoltre che il comma 24 potrebbe dar luogo a contenziosi e chiede conferma che sulla stessa materia non ve ne siano già in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente relativamente alla "identità digitale" di cui al comma 1, mentre in relazione al comma 4 occorre valutare se l'autonomia scolastica possa garantire, sul piano finanziario, la digitalizzazione di tutte le attività ivi richiamate. Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo, occorre valutare se il coordinamento possa realmente essere svolto a risorse invariate. Occorre altresì valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 6 e 7 (studenti stranieri e tecniche di primo soccorso).

In relazione all'articolo 4 occorre anzitutto valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4. In relazione al comma 6, se ritenuta congrua la clausola di invarianza degli oneri, dovrebbe essere correttamente riferita sia alle risorse umane che a quelle finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, date le clausole di invarianza degli oneri appena richiamate, non è chiaro a cosa sia riferita la copertura di oneri prevista dal comma 7 che è riferita all'intero articolo. Occorre infine valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 11 e 12.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente sull'insegnamento nelle carceri per il quale si prevede un ruolo apposito. Occorre quindi avere la specificazione che le risorse ulteriori, non quantificate, per la copertura degli oneri siano contenute nell'articolo 25.

Chiarimenti risultano altresì necessari in ordine alla costituzione di "fondazioni", che non sembrano presenti nella legislazione vigente, in relazione al comma 1 dell'articolo 6. Per quanto riguarda poi il comma 3, lettere *c)* e *d)* occorre acquisire chiarimenti sulla partecipazione di "soggetti pubblici" alle fondazioni medesime per valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri e sulla dotazione finanziaria delle fondazioni medesime oltre che sulla loro organizzazione sul piano territoriale, in merito alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dovranno essere dotate. Infine, fa presente che il comma 11, che dà copertura ai commi 9 e 10, deve prevedere la corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge richiamata, riguardo alla quale occorre inoltre acquisire conferma che le spese sottostanti al fondo abbiano natura comprimibile.

In relazione all'articolo 7, che contiene norme onerose, fa presente che la copertura è effettuata con risorse iscritte in bilancio, inoltre mancano gli elementi di quantificazione delle attività in esso previste.

Quanto all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sulla struttura, a legislazione vigente, sui ruoli del personale docente. La previsione di cui al comma 4, sembra infatti irrigidire il meccanismo organizzativo, con possibili nuovi oneri, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 5. In relazione al comma 8 dello stesso articolo, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'istituzione di reti di ambito territoriale e agli accordi di rete. Inoltre, sempre in relazione agli accordi di rete, occorre chiarire quali siano le risorse cui si fa riferimento alla lettera *c)*, posta l'invarianza degli oneri affermata dal comma 8 in relazione a tali accordi. In relazione, poi, al comma 12 del medesimo articolo, occorre acquisire conferma che vi sia una mobilità obbligatoria nel caso in cui il personale docente non faccia domanda di trasferimento.

In ordine all'articolo 9, che disciplina le competenze del dirigente scolastico, occorre valutare, in relazione al comma 6, la congruità della clausola di invarianza, mentre in relazione al comma 7 occorre acquisire chiarimenti sulla riduzione delle classi e valutare l'opportunità di inserire in norma la necessità di compensazione, tra le classi medesime, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione al comma 9, con riguardo alla tipologia contrattuale utilizzata per i dirigenti scolastici e, in particolare, al fine di avere conferma che la retribuzione di risultato ivi prevista abbia un carattere accessorio e non costituisca un diritto soggettivo acquisito anche per gli anni successivi. Occorrono poi elementi di quantificazione in ordine ai commi 10, 11, 12 e 13, riferiti alla soluzione dei contenziosi instaurati dai dirigenti scolastici, per valutare la congruità della clausola di invarianza di cui al comma 14.

Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione al comma 1, fa presente che appare poco ragionevole che la somma accessoria di 500 euro l'anno per l'aggiornamento possa non costituire né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Inoltre, occorre acquisire conferma circa la modulabilità dell'importo annuale. Occorre, poi, inserire al comma 3 la previsione che le risorse della carta rappresentino un limite di spesa annuo.

In relazione all'articolo 13, concernente la valorizzazione del merito del personale docente, occorre acquisire chiarimenti in ordine al capoverso "Articolo 11", concernente l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti, al fine di chiarire se tutti i componenti docenti del Comitato offrano gratuitamente la loro opera.

In merito all'articolo 15 sarebbe opportuno chiarire che il personale docente distaccato di cui al comma 1 può transitare in via definitiva soltanto nelle istituzioni a cui si applica la legge n. 165 del 2001, posto che la Relazione tecnica originaria fa riferimento anche ad organi costituzionali, che hanno, come noto, autonomia amministrativa e finanziaria. Il meccanismo, peraltro, non assicura neutralità finanziaria neanche in relazione alla presenza di diversità stipendiali all'interno della pubblica

amministrazione stessa.

Quanto all'articolo 16, occorre valutare la ragionevolezza della clausola di invarianza di cui al comma 7.

In relazione agli articoli 17 e 18, che prevedono crediti di imposta e quindi diritti soggettivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Rispetto, poi, all'articolo 19, relativo alla costruzione di scuole innovative, occorrono chiarimenti sulla natura della copertura dell'onere di cui al comma 6, ed elementi di quantificazione della medesima.

Per quanto concerne l'articolo 20, relativo alla sicurezza e valorizzazione degli istituti scolastici, occorrono chiarimenti da parte del Governo, sull'alleggerimento del patto di stabilità interno di cui al comma 6. In relazione invece al comma 7, fa presente che il meccanismo in esso previsto potrebbe generare un contenzioso in relazione ai pareri dei provveditorati alle opere pubbliche derivanti dal meccanismo di silenzio assenso ivi previsto. In relazione poi al comma 15, capoverso "2-bis", occorrono chiarimenti sull'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzato per la copertura dei mutui contratti dai soggetti di cui al comma 15.

In relazione alla delega in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 22, con carattere oneroso in più punti (comma 2, lettera *b*) numeri 2.2, 4, 6 e 7, lettera *c*), lettera *d*) numeri 1, 5 e 9, lettera *f*) numeri 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, lettera *g*) numeri 1.1, 1.3, 2, lettera *i*) numeri 2 e 4), sottolinea che la norma è sprovvista di quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Il comma 6 rinvia l'eventuale copertura di eventuali norme onerose alla legge di stabilità. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è stata depositata questa mattina. Chiede, quindi, al Governo di fornire una nota ulteriore che integri la relazione tecnica con le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli elementi richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANGALLI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 1 (concernente il Contratto nazionale di servizio), comma 1, lettera *p*) in relazione all'autonomia contabile e finanziaria delle redazioni e "strutture adeguate" -definizione poco chiara e non chiarita nella relazione tecnica che appare sul punto molto lacunosa e che sarebbe necessario integrare con profili di quantificazione anche in relazione alla normativa vigente. Occorre, poi, un chiarimento in ordine alla lettera *e*) relativamente alla provincia di Bolzano. Il testo sembra infatti prefigurare che alla provincia sia trasferita una parte del canone per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano per una cifra non superiore a 10 milioni di euro circa e che per gli ulteriori oneri sia la provincia stessa a farsene carico. Al riguardo andrebbe chiarito il meccanismo previsto a legislazione vigente in rapporto con la nuova previsione e sarebbe necessaria l'integrazione della relazione tecnica al fine di escludere

eventuali maggiori oneri sul bilancio della provincia in questione. In relazione all'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, occorre acquisire conferma che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 11, consenta l'applicazione del tetto stipendiale previsto per i *manager* delle società pubbliche posto che le risorse con le quali sono remunerati l'Amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernete l'attività gestionale della RAI, occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente per poter valutare il capoverso 49-*ter*, comma 1. Inoltre non appare chiara la ragione sottostante alla deroga al codice degli appalti prevista al comma 2 del medesimo capoverso per il quale occorrono altresì chiarimenti. In relazione poi al capoverso 49-*quater*, posto che la relazione tecnica sul punto non fornisce ragguagli, occorre avere chiarimenti in ordine alla attuale configurazione giuridica del personale dipendente della RAI, in relazione ai profili del bilancio dello Stato, in quanto il richiamo ivi previsto alla legge n. 165 del 2001 potrebbe rappresentare, data la scarsa chiarezza della norma, il punto di partenza per una diversa configurazione giuridica di tale personale come soggetto alle norme sul pubblico impiego con possibili effetti sul bilancio sia in relazione al processo di riordino delle sedi regionali sia all'inizio di un effettivo processo di liberalizzazione richiamato espressamente dal capoverso 12-*ter* dell'articolo 2 (esuberi e mobilità). In relazione all'articolo 4 riguardante la delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI apparirebbe opportuna l'introduzione, al comma 3, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, in relazione all'articolo 5 che conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui è difficile valutare la portata data la genericità dei criteri di delega, appare opportuna l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota n. 85 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a tal fine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario richiedere all'amministrazione competente per materia una relazione tecnica sulle proposte 12.2 e 12.6. Quanto all'emendamento 13.0.1, fa presente che gli elementi tecnici forniti dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non consentono di esprimere un parere netto in quanto rilevano che l'esclusione delle cosiddette "banche alimentari" dall'imposizione IVA risulterebbe di difficile attuazione data la necessità di implementare misure di vigilanza tali da consentire una distinzione non ambigua tra i beni assoggettabili all'IVA e quelli che non lo sarebbero più in virtù dell'inclusione nella categoria delle banche alimentari. Data,

tuttavia, la notevole rilevanza sociale della questione, chiede di poter approfondire ulteriormente tali aspetti e di sospendere, pertanto, l'esame della proposta. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.18, per l'evidente effetto negativo sul gettito fiscale che tali disposizioni comporterebbero. Quanto agli emendamenti 15.1 e analoghi e 15.17, il parere è contrario pur non essendo rinvenibile una onerosità diretta delle proposte. Ritiene sia necessaria una relazione tecnica delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, nonché sui relativi testi 2. Ritiene chiaramente onerosa la proposta 16.100 e il relativo subemendamento 16.100/2, nonché l'emendamento 16.200 e i subemendamenti 16.200/1 e 16.200/2. Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riguardanti l'articolo 17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.2 (testo 2), 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200 e 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce degli elementi non univoci forniti in sede di disamina dei profili finanziari presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiarire che gli ampi obblighi risarcitori previsti dall'articolo 24 della Convenzione a beneficio delle vittime dei crimini seguono le ordinarie regole inerenti il risarcimento del danno nel processo penale, e non configurano una nuova ed aggiuntiva forma di responsabilità patrimoniale dello Stato, in caso di irreperibilità o incapacità del reo. In tale diversa eventualità si tratterebbe di una innovazione legislativa, con conseguente necessità di una stima degli oneri e l'individuazione di forme di copertura. Al riguardo l'esempio citato nella relazione tecnica, il prelievo forzato del noto esponente islamico Abu Omar, non appare dirimente, dal momento che si è trattato di una vicenda complessa dal punto di vista del ruolo dei poteri pubblici nazionali e delle forme di collaborazione con servizi di informazione stranieri. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il disegno di legge in esame non modifica il fatto che sulle fattispecie previste sia necessario comunque intervenire. Non ravvisa, pertanto, alcun effetto finanziario addizionale rispetto a quello già scontato nelle previsioni formulate a legislazione vigente. Mette a disposizione della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 146 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, accompagnata da Carlo Stagnaro, capo segreteria tecnica del Ministro, e Edoardo Battisti, vice capo di Gabinetto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle politiche del suo Dicastero, con particolare riferimento ai settori dell'energia e della siderurgia

Il presidente [MUCCHETTI](#), nell'introdurre l'audizione in titolo, precisa che essa riguarderà in particolare i settori dell'energia e della siderurgia, anche se avverte che nel corso del dibattito potranno emergere altri temi inerenti le politiche del Ministero dello sviluppo economico.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, e la invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro dello sviluppo economico, Federica GUIDI, considera questa audizione un importante momento di confronto tra il Governo e il Parlamento, che segue quella dell'anno scorso, in cui aveva illustrato le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico. In quella sede, aveva sottolineato come fosse indispensabile, per la modernizzazione e la competitività del Paese, agire in una triplice direzione: il contenimento del costo dell'energia; la promozione della concorrenza; il supporto alla realizzazione delle infrastrutture strategiche. Su ciascuno di questi fronti il Governo si è impegnato a fondo e molti obiettivi, in *primis* il contenimento dei costi energetici, a suo giudizio sono stati raggiunti.

Negli ultimi anni il comparto energetico è stato investito da cambiamenti estremamente significativi: mutamenti normativi, regolatori, nelle condizioni del mercato e nelle tecnologie di riferimento. Cambiamenti sia esogeni (le direttive europee, i prezzi del petrolio) sia endogeni (le diverse "ondate" di incentivi, le liberalizzazioni). Era evidentemente arrivato il momento di fare un serio "tagliando": il primo atto rilevante che assume natura sistemica, se visto in prospettiva - è il pacchetto "taglia-bollette", avviato con il decreto "competitività" del 2014. Il pacchetto in questione è caratterizzato da un insieme di misure, che hanno consentito di contenere i prezzi dell'energia elettrica, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Per la prima volta in Italia, le PMI non sono state considerate la "tasca profonda" cui attingere per finanziare delle politiche, ma il principale beneficiario di un intervento di riduzione della bolletta. La filosofia del taglia-bollette, che ella ritiene trovi supporto e conforto nei dati che si accinge a illustrare, va cercata in uno spirito di equità, oltre che nella determinazione di contenere i costi per tutti: togliere a chi ha avuto molto per restituire a chi ha pagato troppo.

Senza entrare nel dettaglio, sottolinea come il pacchetto abbia consentito di perseguire una riduzione per l'anno 2015 di circa 2,7 miliardi euro su base annua, di cui quasi 1,6 miliardi di euro (sempre su base annua) a vantaggio delle PMI. I dati più aggiornati confermano nella sostanza le stime precedenti. Gli effetti del pacchetto sono, per la quasi totalità delle misure, verificabili anche nei provvedimenti di aggiornamento tariffario emanati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; nel documento, che deposita, viene riportato il dettaglio di tutte le misure, con indicazioni quantitative sui risultati, sull'operatività e anche sulla persistenza degli effetti: al riguardo, sottolinea che la gran parte del risparmio è di natura strutturale ed è già in bolletta.

Il Governo sta inoltre adoperandosi affinché gli effetti *una tantum* possano rendersi concreti anche dal 2016 grazie agli effetti di riduzione del prezzo di mercato dell'elettricità. A questa finalità concorreranno certamente l'entrata in esercizio del collegamento tra la Sicilia e la terraferma e l'accoppiamento del mercato elettrico italiano con altri mercati europei. Ricorda che i benefici del collegamento Sicilia-Continento sono parzialmente anticipati grazie alla modifica al decreto competitività approvata proprio dalla Commissione industria lo scorso anno. Tale elettrodotto fa parte di un *puzzle* molto più ampio: infatti, il completamento dell'infrastrutturazione elettrica è un obiettivo fondamentale del Governo. Ugualmente fondamentale è lo sviluppo delle interconnessioni con l'estero, che peraltro sono un pilastro del Piano Juncker; a tale proposito, segnala che tra i progetti di interesse dell'Italia ci sono le interconnessioni Italia-Montenegro e Italia-Francia.

In merito all'integrazione delle piattaforme di mercato, da febbraio è stato avviato con successo il

cosiddetto *market coupling* attraverso le frontiere con Francia e Austria, che si aggiungono alla frontiera slovena. In tal modo, si prevede il funzionamento coordinato e contestuale del mercato spot dell'elettricità italiano con i principali mercati europei. Il processo si concluderà con l'introduzione dei prezzi negativi. L'avvio del *market coupling* consente l'uso efficiente della capacità di interconnessione tra il nostro Paese e gli altri mercati europei e rappresenta un passo avanti concreto per la creazione di un mercato unico europeo dell'energia.

Venendo ad altri aspetti della politica energetica del Governo, si dichiara consapevole del fatto che il tentativo di contenimento degli oneri ha implicato necessariamente un intervento su alcune extrarendite. Ciò è funzionale a un più ampio ridisegno delle politiche d'incentivazione, cui il Governo intende conferire maggiore razionalità e organicità.

In tema di energia da fonti rinnovabili, nel 2013 l'Italia, unico tra i grandi Paesi dell'Unione, aveva praticamente già raggiunto l'obiettivo europeo previsto per il 2020, avendo coperto con queste fonti il 16,7 per cento del consumo finale lordo di energia, a fronte di un obiettivo del 17 per cento per il 2020.

Soffermandosi prevalentemente sulle rinnovabili elettriche, sottolinea come la generazione da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella distribuita, sia stata sostenuta efficacemente ma con molta generosità: ciò ha comportato una rapida crescita degli oneri d'incentivazione, passati da poco più di 2 miliardi annui nel 2009 agli oltre 12 miliardi odierni. Nonostante diversi interventi tesi a ridurre il peso, tali oneri costituiscono quasi l'85 per cento di tutti gli oneri di sistema, i quali incidono per circa un quarto sulla spesa elettrica annua della famiglia tipo.

Per questa ragione, il Governo conferma che le rinnovabili, insieme all'efficienza energetica, rientrano tra le principali priorità d'azione sul lungo termine, ma contestualmente indica i criteri per una revisione delle relative politiche in termini che possono essere così sintetizzati: continuare a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili per superare gli obiettivi 2020, con un approccio, però, assai più attento ai costi, alle ricadute sul sistema produttivo, nonché al graduale inserimento delle energie rinnovabili nelle dinamiche di mercato. Quest'approccio è peraltro coerente con le recenti linee guida europee per gli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, che enfatizzano le esigenze di neutralità tecnologica e *cost-effectiveness*.

Attualmente già esistono meccanismi di contenimento e di governo della spesa, per la quale sono stati fissati precisi tetti, costantemente monitorati attraverso i contatori del GSE. Per il fotovoltaico, il tetto (6,7 miliardi di euro/anno) è stato raggiunto a giugno 2013, e dal successivo luglio non sono più disponibili, per questa tecnologia, incentivi tariffari. Rimangono, però, significativi incentivi impliciti su cui si riserva di tornare tra breve. Per le altre fonti, il tetto è stato fissato in 5,8 miliardi di euro/anno, di cui attualmente sono già spesi circa 5,7 miliardi di euro/anno: poiché gli impegni di spesa hanno quasi raggiunto il tetto, il Ministero intende emanare a breve un nuovo provvedimento che riutilizzi a favore del settore le risorse che si rendono via via disponibili, pur nel rispetto del tetto di 5,8 miliardi di euro/anno.

Nel decreto saranno individuate modalità selettive di allocazione delle risorse, basate sulle maggiori ricadute sul sistema produttivo attese dalle diverse tecnologie. Il Ministro conferma che il provvedimento ? sul quale vi è stato un confronto con i Ministri Galletti e Martina e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti, che ringrazia per la fattiva collaborazione ? sarà adottato entro la fine del mese.

Il nuovo provvedimento darà continuità di sostegno fino alla fine del 2016. Nel frattempo, si lavorerà per definire le regole per il periodo dal 2017 al 2020: tale ripartizione in due fasi è necessaria per conformarsi alle citate linee guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente, che specificano non solo le modalità con le quali sostenere le rinnovabili, ma anche i tempi entro i quali adeguarsi. Entro il 30 giugno, come tutti i Paesi membri, l'Italia presenterà in Europa un piano di adeguamento ai nuovi *standard* europei.

Sul fotovoltaico rimangono una serie di incentivi non tariffari. La detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici asserviti agli edifici e l'esenzione dagli oneri di sistema, sull'energia auto-consumata per

gli stessi piccoli impianti, insieme con altre misure che si richiamano qui di seguito, costituiscono strumenti idonei a sostenere l'ulteriore diffusione della generazione distribuita da fotovoltaico a tassi, stimati dagli stessi operatori, prossimi ai +1000 MW/anno.

Il fatto che l'esenzione dagli oneri sia riconosciuta sull'energia auto consumata dei piccoli impianti si sta rivelando efficace anche per stimolare l'innovazione tecnologica, sia mediante una migliore gestione del sistema generatore-utenza, sia attraverso l'utilizzo di sistemi di accumulo.

Sotto questi profili, il recente decreto sull'efficienza energetica e le delibere dell'Autorità sugli accumuli hanno aperto nuove opportunità: ad esempio, sul fronte degli accumuli si è venuto a creare un contesto di regole certe, ragionevoli e dunque favorevoli agli investimenti in quest'ambito.

Le fonti rinnovabili, e particolarmente il fotovoltaico, godono inoltre di altre efficaci forme di sostegno, garantite dalle recenti norme in materia: una maggiore certezza regolamentare sui cosiddetti SEU (sistemi efficienti di utenza), con la norma del decreto competitività che fissa al 5 per cento la quota di oneri di sistema che deve essere pagata per l'energia prodotta dall'impianto che ne fa parte e consumata dal cliente a esso connesso e stabilisce il principio che l'eventuale rimodulazione di tale percentuale sarà applicata solo agli impianti nuovi e non agli esistenti; l'estensione del regime di scambio sul posto per impianti di potenza fino a 500 kW (prima era fino a 200 kW); la definizione di un "modello unico", valido in tutto il Paese, che i cittadini potranno impiegare per comunicare la realizzazione d'impianti fotovoltaici in scambio sul posto fino a 20 kW, da installare su edifici non vincolati e al servizio di utenze elettriche già collegate alla rete. Questa comunicazione sostituirà tutti gli adempimenti a carico dei soggetti interessati di cui siano destinatari il Comune, il distributore e il GSE. Il modello consentirà di realizzare e mettere in opera l'impianto "in due soli click". I destinatari della comunicazione non potranno richiedere documentazione aggiuntiva: il modello unico - definito con un decreto in data odierna - costituirà quindi un modo semplice e uniforme a livello nazionale per realizzare gli impianti in tempi brevissimi.

Ulteriori incentivi sono disponibili per le rinnovabili termiche e i trasporti. Per la produzione di calore da fonti rinnovabili si può accedere a una detrazione analoga a quella del fotovoltaico, ma d'importo attualmente pari al 65 per cento delle spese sostenute, entro limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge. Per i soggetti che non possono o non intendono accedere alle detrazioni fiscali, sono disponibili specifici incentivi erogati dal GSE (il cosiddetto "Conto Termico"), sui quali sono state elaborate ipotesi di semplificazione e potenziamento già sottoposte a pubblica consultazione. Nelle prossime settimane vedrà quindi la luce anche il decreto sul nuovo conto termico.

Il principale strumento "di sistema" per la promozione dell'efficienza energetica è quello dei cosiddetti certificati bianchi. Tale meccanismo se, da un lato, ha prodotto risultati importanti, dall'altro lato ha messo in luce l'esigenza di alcuni correttivi, per garantire che le risorse messe a disposizione siano utilizzate nel modo più efficiente. Il meccanismo svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati nel Piano nazionale per l'efficienza energetica al 2020. Oggi i certificati bianchi coprono oltre il 50 per cento degli obiettivi nazionali in tema di efficienza energetica; il meccanismo grava sulle tariffe di elettricità e di gas. L'onere per il 2013 è ammontato a circa 710 milioni di euro, ripartiti per il 55 per cento sulle tariffe elettriche e per il restante 45 per cento su quelle del gas. Per il 2014, l'onere complessivo - tenuto conto che una quota dell'obbligo di ciascun anno può essere recuperata nelle annualità successive - è stimato dal GSE tra 500 e 870 milioni di euro. Gli investimenti in questo settore hanno stimolato un mercato di tecnologie ad alta efficienza, molte delle quali sviluppate dall'industria nazionale, per la sostituzione o l'ammodernamento di componenti e processi produttivi. Il sistema è quindi virtuoso ma richiede un'operazione di manutenzione straordinaria, su cui il Ministero sta lavorando insieme al Ministero dell'Ambiente, al GSE e all'Enea, con l'obiettivo di arrivare a un meccanismo che sia effettivamente in grado di premiare solo gli investimenti più meritevoli; lo strumento per raggiungere quest'obiettivo è la definizione di nuove Linee Guida che metteremo in consultazione nelle prossime settimane.

Sempre in tema di energia, si sofferma quindi sulla questione della piena liberalizzazione dei mercati *retail*, segnalando come, nell'ambito del disegno di legge annuale sulla concorrenza, il Governo abbia

ritenuto di accogliere la proposta dell'Antitrust, relativa al superamento del regime di maggior tutela, coerentemente alla prospettiva europea dell'Unione dell'Energia, che pone grande enfasi sulla concorrenza a livello *retail*. Ma questa scelta riflette soprattutto una convinzione: che nessuno, meglio del consumatore, sappia badare a se stesso. La scommessa del Governo è proprio questa: che, in una fase di grandi cambiamenti, nella quale il confine stesso tra produttore e consumatore di energia si fa sfumato, il consumatore attivo di energia possa essere un vero e proprio *game changer*.

Naturalmente, già oggi i consumatori possono scegliere il proprio fornitore, come fa un numero crescente di famiglie e imprese. In questo contesto, la piena liberalizzazione del mercato *retail* favorirà la mobilità della domanda, l'evoluzione degli operatori da venditori di *commodity* a fornitori di un servizio complesso e l'emergere di offerte alternative accompagnate da strumenti che ne consentano la più agevole comparazione.

Si sofferma poi su un aspetto di metodo che non può essere considerato un dettaglio: il fatto che la disciplina della maggior tutela sia "transitoria", come la stessa legge la qualifica. Eppure, sebbene il mercato sia formalmente aperto dal 2003 per il gas e dal 2007 per l'energia elettrica, l'approvvigionamento pubblico è ancora di fatto dominante; occorre che ciò che è "transitorio", alla fine abbia termine, non dall'oggi al domani, naturalmente, ma in un tempo ragionevole. Al riguardo, ritiene che i prossimi tre anni siano un tempo ragionevole per fare tutto quello che è necessario per dare al mercato una configurazione pienamente concorrenziale.

In merito all'industria siderurgica nazionale, si limita a tratteggiare una sintetica analisi della situazione attuale e degli scenari di medio termine, ritenendo innanzitutto doveroso accennare alle azioni messe in campo per fronteggiare i casi più acuti di crisi aziendali del settore che sono seguiti con attenzione anche da questa Commissione.

Dal 2006 ad oggi la produzione di acciaio nel nostro Paese si è ridotta di 7 milioni di tonnellate (-25 per cento) e il consumo interno di acciaio si è contratto di circa 11 milioni di tonnellate (-31 per cento): ciò ha fatto emergere una sovracapacità produttiva teorica di circa 15 milioni di tonnellate. Tale eccesso di capacità riguarda soprattutto i prodotti lunghi che hanno registrato il calo maggiore dei consumi interni (-36 per cento), con una riduzione dell'*export* dell'8 per cento e dell'*import* del 21 per cento; la redditività della gestione industriale si è ridotta di circa l'80 per cento rispetto al periodo pre-crisi; l'occupazione ha subito un calo di 3.500 unità, cioè solo del 9 per cento, grazie alla rete di protezione degli ammortizzatori sociali. Ciononostante, la siderurgia italiana continua ad occupare il secondo posto in Europa, dopo la Germania, e l'undicesimo posto a livello mondiale. Tuttavia, tale risultato va letto in un contesto in cui l'Europa è ormai totalmente sopravanzata dalle economie asiatiche in termini di quantità prodotte. L'acciaio è una delle materie prime utilizzate dai principali comparti del *made in Italy*: la meccanica strumentale, l'*automotive*, i prodotti in metallo, gli elettrodomestici e la cantieristica navale. Si deve tuttavia tenere conto che la matrice manifatturiera sarà influenzata dall'affermarsi del digitale nei sistemi produttivi che spingerà verso un sistema di produzione diffuso, delocalizzato e immateriale. Questo pone all'industria siderurgica la sfida di una maggiore flessibilità e capacità di adattamento anche rispetto ai nuovi prodotti e nuovi processi di produzione.

In ordine al processo produttivo, questo settore sta vivendo una fase di crescente cambiamento, che consiste, da un lato, nell'introduzione di nuove tecnologie e modalità produttive nelle varie fasi del ciclo complessivo, dall'altro, nella riorganizzazione di tali fasi in forme più integrate e razionali. La sfida non si gioca solo su fattori endogeni all'industria, ma anche su fattori esogeni; come già detto, il Governo è fermamente impegnato ad attuare una politica energetica che permetta di ridurre il gap di costo con gli altri paesi industrializzati.

Dal lato della politica industriale, il Governo intende ricorrere a tutte le leve di intervento indicate dalla Commissione europea nel "*Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile*". Nella definizione dei piani operativi dei Fondi strutturali per il periodo 2014 - 2020, un obiettivo del Governo sarà il potenziamento della cooperazione nei campi della ricerca pubblica e privata, prevedendo in particolare una maggiore partecipazione dei centri di ricerca nazionali nelle attività di

sperimentazione e di ricerca che le imprese non sono in grado di portare avanti autonomamente; si intende inoltre rafforzare la partecipazione delle industrie del settore ai bandi di gara europei focalizzati sulla ricerca. Recenti misure "orizzontali", come il credito d'imposta per R&S e il *patent box*, vanno esattamente in questa direzione.

Quanto alle crisi che hanno interessato, per ragioni diverse, le principali aziende siderurgiche del Paese con ciclo di lavorazione a caldo, si sofferma sulle vicende della Lucchini e dell'Ilva di Taranto, entrambe in amministrazione straordinaria. La Lucchini versa nella fase conclusiva della procedura: lo stabilimento della Ferriera di Servola di Trieste è stato ceduto al gruppo Arvedi che ha avviato gli investimenti previsti sia sul versante del risanamento ambientale che della reindustrializzazione, con la completa salvaguardia della forza lavoro della ex Lucchini. Pur nei limiti e con le cautele di una nuova fase industriale appena iniziata, esprime soddisfazione e ottimismo al riguardo. Per quanto concerne lo stabilimento di Piombino, in questi giorni, in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana e le Istituzioni locali, si stanno definendo con la Cevital le condizioni dell'articolato piano di risanamento ambientale e di rilancio produttivo, che prevede il riassorbimento della forza lavoro della ex Lucchini.

Riferisce infine sulla situazione, non meno importante, dell'ILVA di Taranto, con particolare riferimento alla fase successiva all'apertura della Amministrazione straordinaria, avvenuta il 21 gennaio 2015, a partire dalla quale si è definito un quadro giuridico più netto e consolidato delle facoltà operative e finanziarie per la gestione aziendale dello stabilimento ILVA, quadro giuridico peraltro arricchito dal prezioso lavoro che ha svolto il Parlamento, ed in particolare il Senato.

Per l'attuazione del Piano Ambientale del sito dell'Ilva di Taranto, la gestione commissariale, in linea con la più recente normativa, ha inoltrato, in data 15 marzo, istanza al GIP di Milano chiedendo che le somme sequestrate nell'ambito del procedimento penale siano destinate, in luogo dell'aumento di capitale, alla sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria. Il GIP ha emesso l'autorizzazione l'11 maggio scorso. Pertanto si procederà a breve all'emissione delle obbligazioni. Le somme rinvenienti, stimate in circa 1,2 miliardi di euro, saranno versate in un patrimonio separato per l'attuazione del piano di risanamento ambientale.

Sono state inoltre avviate le attività necessarie a porre in essere l'operazione di finanziamento prevista dal decreto legge n. 1 del 2015, per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Lo scorso 24 marzo, l'organo commissariale ha formalizzato la richiesta di tale garanzia al Ministero dell'economia e delle finanze. In tale istanza si è dato atto della destinazione degli investimenti rispetto al conseguimento del risultato del risanamento ambientale in linea con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale di riferimento e, prioritariamente, con le prescrizioni espresse dalla Commissione Europea nel quadro della procedura d'infrazione ambientale.

La gestione delle somme rinvenienti dall'operazione di finanziamento sarà contabilizzata dalla Società attraverso la tenuta di una contabilità separata, che consentirà di fornire un'analitica rendicontazione dei relativi impieghi. Contestualmente è stata avviata una procedura di sollecitazione del mercato volta a selezionare primari istituti finanziari disponibili a strutturare la prospettata operazione di finanziamento.

Il 30 aprile scorso, il Ministero dell'economia ha accordato ad Ilva la garanzia dello Stato per un valore di 400 milioni di euro, come richiesto. Grazie alle manifestazioni di interesse a partecipare all'operazione da parte di più istituti finanziari, si concluderà l'iter di ottenimento del finanziamento che porterà, in varie *tranches*, ulteriori risorse per garantire il risanamento ambientale.

Sottolinea come ILVA rappresenti un *unicum* in Europa: il più grande stabilimento di produzione di acciaio a ciclo integrato, con un fatturato annuo pre-crisi di oltre 6 miliardi di euro. Oggi si stanno ricostruendo, con pazienza e determinazione, le condizioni che consentono a ILVA di operare, con il necessario tempo.

In particolare, si sta agendo in più direzioni: l'istituzione di una riserva di 35 milioni di euro del Fondo centrale di garanzia per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società

che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, come nel caso di ILVA; sono stati riavviati rapporti con oltre 50 fornitori investendo complessivamente circa 40 milioni di euro per ritornare rapidamente a una condizione operativa adeguata alla dimensione del complesso aziendale; sono in corso di pianificazione le attività di riavvio dell'altoforno 1 (AFO 1) e di rifacimento dell'altoforno 5 (AFO 5), spenti a seguito delle prescrizioni AIA, come dei laminatoi e di altri cantieri produttivi che coinvolgeranno oltre un centinaio di fornitori e determineranno investimenti per circa 400 milioni di euro nei prossimi mesi; sono in fase di riavvio tutti i cantieri e in particolare proprio quelli volti ad assicurare la messa in sicurezza operativa degli impianti oggetto dell'AIA che dovranno consentire a Ilva di raggiungere, entro il 31 luglio prossimo, la quota dell'80 per cento del numero di prescrizioni in scadenza a quella data; nell'ambito dei rapporti con i principali fornitori, l'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria ha consentito di superare alcune problematiche relative ai pagamenti dei fornitori mediante rinegoziazioni e piani di rientro in linea con condizioni precedenti l'amministrazione straordinaria.

Il Governo, attraverso la piena collaborazione dei vari Dicasteri coinvolti, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, sta provvedendo a interloquire con la Commissione europea in merito al rispetto delle norme europee in materia di ambiente e concorrenza.

Informa, da ultimo, che è stato firmato e registrato in data odierna il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle condizioni della garanzia per gli investitori nella società di *Turnaround*, che sarà successivamente comunicato ai competenti organi dell'Unione europea. Al riguardo sottolinea che il Governo considera la società di *Turnaround* un valido strumento, auspicando che tra i primi interventi vi siano quelli a favore dell'Ilva, che peraltro non esauriranno i suoi obiettivi. Ringrazia infine il Presidente e i Senatori per l'attenzione e si dichiara a disposizione per fornire ulteriori elementi e rispondere ai loro quesiti.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S), rifacendosi alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 674 del 2014, rileva che le misure adottate dall'Esecutivo per ridurre il costo dell'energia a favore dei clienti finali non hanno portato al risultato del 10 per cento, ma a una riduzione molto meno significativa, stimata al 3 per cento. Inoltre, prevede un aumento del costo complessivo della bolletta a causa dell'incremento degli oneri legati alla costruzione del deposito nazionale di scorie nucleari, al costo del ritiro dei certificati verdi per l'anno 2016, all'accordo con la Serbia per l'importazione di energia rinnovabile da quel paese e al *bonus* sociale della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie.

Ritiene che l'espressione "spirito di equità", utilizzata dal Ministro, andrebbe usata non solo per valutare i costi legati agli incentivi alle fonti rinnovabili, ma anche per considerare i costi ambientali e sanitari legati alla produzione di energia elettrica da fonti fossili.

Il Governo dovrebbe, a suo giudizio, trasmettere i benefici derivanti dalla riduzione del PUN sul costo effettivo del prezzo dell'energia, consentire la partecipazione degli impianti FER al mercato dei servizi per il dispacciamento e promuovere l'autoconsumo di energia attraverso la diffusione dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC), oggi fortemente ostacolati.

Infine, sottolinea il paradosso per cui attualmente i nuovi edifici che hanno l'obbligo di installare impianti per produrre energia rinnovabile non possano autoconsumare l'energia che producono avendo l'obbligo di immetterla in rete; conclude sollecitando il Ministro a confrontarsi con il Gruppo M5S su dati e proposte.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) osserva criticamente che non siano stati affrontati temi importanti per la politica energetica del Paese, come quelli relativi a gas, petrolio, *shale gas*, *shale oil* e mix energetico, ritenendo che il Governo tema il confronto su argomenti sensibili per molti territori, già

toccati dalle norme contenute nel provvedimento cosiddetto sblocca-Italia.

Ricorda la precedente audizione del Ministro in occasione delle comunicazioni sulle politiche del suo Dicastero, con particolare riferimento agli investimenti privati disponibili per la produzione di idrocarburi, al TAP, al South Stream e alla diversificazione delle fonti, e fa notare che nell'intervento appena svolto ci si è invece limitati alle sole fonti energetiche rinnovabili. Chiede quindi chiarimenti in merito alla politica del Governo nel settore delle concessioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi, soprattutto con riferimento a un possibile aumento delle royalties, così da portarle in linea, se non con quelle norvegesi, almeno con quelle medie europee.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), richiamando alcuni contenuti della discussione nell'Assemblea del Senato in sede di conversione in legge dell'ultimo decreto Ilva, chiede provocatoriamente al Ministro se consideri ancora utile - cosa di cui egli si dichiara convinto -, a fronte della forte concorrenza asiatica, investire tante risorse nel recupero della realtà industriale di Taranto e, più in generale, nel sostegno alla siderurgia in Italia.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), a differenza del collega Petrocelli, giudica esaustivo l'intervento del Ministro, che ringrazia. Ritiene che affrontare il tema degli incentivi alle rinnovabili, che a causa della loro modulazione hanno portato a un aggravio economico per tutti gli utenti, sia un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini e delle aziende del Paese e che sarebbe opportuno, come già fatto nel decreto cosiddetto competitività, cercare altri meccanismi a supporto del settore.

Chiede informazioni in merito ai lavori per la realizzazione del deposito unico nazionale, i cui costi si riverberano sugli oneri di sistema della bolletta elettrica, e all'attività della Sogin.

Quanto all'ILVA, nell'esprimere soddisfazione per i dati forniti dal Ministro, valuta con qualche preoccupazione il funzionamento del fondo di garanzia e i ricorsi, che ritiene tuttavia strumentali, per eventuale violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sollecita un approfondimento sull'operazione di finanziamento di 400 milioni, assistiti dalla garanzia dello Stato, e sulle somme (1,2 miliardi di euro) sequestrate alla famiglia Riva e chiede se ci siano investitori internazionali che abbiano mostrato interesse a investire nella società.

Il senatore [SCALIA](#) (PD), nell'apprezzare la relazione del Ministro e il nuovo approccio agli incentivi alle fonti rinnovabili, evidenzia il tema degli impianti a bioliquidi e chiede informazioni in merito al decreto che dovrebbe essere emanato in materia dal Ministero per lo sviluppo economico.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) ringrazia il Ministro per la sua partecipazione e si augura che in una futura occasione si possano affrontare anche altri temi di competenza della Commissione industria. Quanto al mercato elettrico, e all'obiettivo di abolire il regime di maggior tutela di cui al disegno di legge del Governo in materia di concorrenza, sottolinea come secondo i dati in possesso della Commissione, tale regime si riveli più conveniente rispetto al mercato libero, invitando pertanto a una valutazione prudentiale dell'iniziativa, poiché i cittadini non dispongono ancora degli strumenti per poter fare una scelta pienamente consapevole. Ricorda l'obiettivo dell'ENEL di sostituire tutti i contatori, così da permettere un'analisi precisa e dettagliata dei consumi, entro il 2016 ed evidenzia l'opportunità che una simile iniziativa venga adottata anche nel settore del gas. Sottolinea poi che anche in futuro sarà comunque indispensabile prevedere una tutela per le fasce economicamente più deboli.

Conclude ricordando la riforma della *class action*, che viene spostata dal codice del consumo al codice di procedura civile, volta a potenziare uno strumento a disposizione dei consumatori, nonché il disegno di legge sui reati ambientali per evidenziare l'opportunità che gli incentivi alle fonti di produzione di energia vengano concessi sulla base di stringenti criteri legati all'efficienza energetica e alla tutela dell'ambiente.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) sollecita un giudizio sulla scarsa stabilità nel tempo delle politiche energetiche italiane, che tanto mette in difficoltà gli investitori, e informazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in caso di peggioramento dei rapporti tra Russia e Ucraina.

Infine, chiede un giudizio sul mercato unico dell'energia e sulle politiche necessarie perché l'Italia possa contendere ai Paesi orientali la *leadership* nel settore della tecnologia applicata alle fonti rinnovabili, nonché i dati sui risultati raggiunti in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*PD*), nel ringraziare il Ministro per la sua esposizione, interviene per introdurre tematiche in essa non specificamente trattate. Il Governo ha presentato presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ella giudica poco incisivo e che si rammarica non sia stato presentato al Senato in prima lettura; al riguardo, chiede se il Governo ritenga ancora che la tutela e la promozione della concorrenza costituiscano un'importante leva per la crescita economica ovvero se consideri che in periodi di crisi occorra valorizzare politiche di protezione. Rileva inoltre la mancanza di interventi nei servizi pubblici locali, che - a suo giudizio - vanno considerati come un settore industriale per la loro rilevanza economica e per il loro impatto in termini di occupazione; dopo aver ricordato la mancata approvazione di proposte di liberalizzazione del settore, presentate nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015, registra criticamente gli interventi volti a prorogare le concessioni in essere e le norme in materia, previste dal disegno di legge per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, n. 1577, approvato dal Senato.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) ringrazia il Ministro e chiede alcune integrazioni alle informazioni e ai dati già forniti; in particolare, riferendosi all'impatto delle misure del cosiddetto "taglia-bollette" quantificato in una riduzione pari a 2,7 miliardi di euro nel 2015, chiede quali valutazioni vi siano per gli anni successivi, con particolare riferimento a eventuali componenti *una tantum*.

Dopo aver ricordato che, il costo del ritiro dei certificati verdi farà registrare nel 2016 un picco, che sarà addebitato ai consumatori, valutabile in circa un miliardo, chiede ragione della mancata attuazione della disposizione in materia di cartolarizzazione degli incentivi alle rinnovabili, introdotta in sede di conversione in legge del decreto legge sulla competitività, n. 91 del 2014, una omissione che egli giudica molto criticamente. Chiede quindi informazioni di maggior dettaglio in tema di disciplina degli *interconnector* virtuali e reali, di misure per i consumatori energivori e di concessioni idroelettriche. Quanto ai cosiddetti certificati bianchi, considera sorprendente l'assenza di un dato certo per il 2014, mentre giudica di grande importanza la definizione da parte del Governo di apposite linee guida che si augura possano scongiurare il rischio di replicare alcuni errori a suo giudizio commessi in tema di rinnovabili. Al riguardo, egli riterrebbe utile che sia possibile conoscere l'ammontare dell'investimento industriale cui si rapporta l'incentivo e che sia possibile discernere la parte di investimento che conduce a un effettivo risparmio energetico da quella riconducibile all'ordinario ammodernamento tecnologico.

Sarebbe inoltre di grande interesse conoscere i progetti che l'Italia ha segnalato ai fini del finanziamento nell'ambito del cosiddetto piano Juncker: poiché uno degli obiettivi di quel piano è proprio il risparmio energetico, occorre a suo giudizio evitare il duplicarsi di misure di sostegno. In merito al reimpiego degli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, chiede se le risorse che si renderanno disponibili saranno reinvestite con la medesima destinazione o se non sia possibile un loro utilizzo per ridurre la bolletta elettrica.

Quanto al regime di maggior tutela, una valutazione sulla sua operatività richiede, a suo avviso, la disponibilità di dati che consentano di raffrontare - a partire dal 2007 - i prezzi al consumo realmente praticati in regime di mercato rispetto a quelli garantiti dall'Acquirente unico.

Passando al tema della siderurgia, chiede se il gruppo Cevital si sia impegnato all'acquisizione di

entrambi i forni presenti a Piombino o se abbia manifestato l'interesse ad acquisirne uno solo, cui affiancare l'acquisto di altri impianti in Italia; chiede di sapere se siano stati presentati progetti nell'ambito del piano Juncker che riguardino l'Ilva di Taranto e, infine, quale tipo di assunzione di rischio sia prevista per la società di *turnaround* che sarà costituita in attuazione del decreto legge n. 3 del 2015.

La senatrice **PELINO** (*FI-PdL XVII*), nel ritenere insufficienti le misure ordinarie finora adottate, domanda se il Ministero dello sviluppo economico abbia intenzione di varare delle misure straordinarie per il sostegno alle piccole e medie imprese in crisi.

Infine, chiede un'previsione a breve-medio termine sul futuro delle rinnovabili nel nostro Paese a fronte della riduzione degli incentivi ad esse destinati.

Il ministro dello sviluppo economico, Federica GUIDI, nel riservarsi di rispondere ad alcune domande per iscritto o in una eventuale altra seduta, evidenzia che i dati del Ministero sulla riduzione delle bollette non possono essere paragonati con quelli dell'AEEGSI, in quanto questi ultimi si riferiscono a un periodo più breve. Si dichiara comunque disponibile a un confronto con le varie forze politiche su eventuali proposte in materia e ribadisce che il Governo si sta adoperando affinché gli effetti di misure *una tantum* possano essere confermati anche per il 2016.

Riprende poi i dati relativi ai risparmi in bolletta conseguenti alle iniziative adottate dal Governo, di cui hanno beneficiato soprattutto le piccole e medie imprese per 1,6 miliardi circa e che hanno segnato un'inversione di tendenza sull'incidenza delle componenti parafiscali, e assicura che valuterà le indicazioni del senatore Giroto in merito al prezzo unico nazionale e ai sistemi efficienti di utenza.

Quanto ai rilievi del senatore Petrocelli, esclude che ci siano riserve di *shale gas* in Italia e conferma l'importanza della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento. Valuta in 15 miliardi gli investimenti privati che potranno essere destinati alla ricerca di fonti fossili nazionali e ricorda il protocollo di intesa con la Basilicata e la conseguente, positiva ricaduta sulla collettività delle *royalties* pagate dalle compagnie petrolifere.

Conferma l'attenzione del Ministero per le varie infrastrutture in campo energetico, non ultimo il gasdotto TAP, considerato strategico per l'Italia, che potrebbe così svolgere il ruolo di *hub* del gas nel Mediterraneo, e per l'Europa nel suo complesso.

A una domanda del senatore **TOMASELLI** (*PD*), il ministro GUIDI risponde che, dopo la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, il decreto di autorizzazione unica del TAP è in fase di definizione e verrà varato nei prossimi giorni.

Quanto all'ILVA, ricorda che l'Italia è il secondo Paese manifatturiero d'Europa e che sostenere la siderurgia significa promuovere la ricerca e sostenere l'occupazione, diretta e indiretta. Relativamente al fondo centrale di garanzia, conferma che le procedure per l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese non sono così veloci, tuttavia evidenzia il tentativo di individuare un percorso facilitato e l'imminente disponibilità di ingenti risorse per il settore nel suo complesso. Conferma poi che ci sono contatti con investitori esteri, ma che a breve non è previsto il loro ingresso nella società.

Informa che il Ministero, come soggetto vigilante, sta seguendo l'attività di Sogin, anche con riferimento alla realizzazione del deposito unico nazionale nel rispetto dei tempi indicati dal piano industriale, sottolineando che la sua realizzazione comporterà consistenti compensazioni per i territori che lo ospiteranno.

Quanto agli impianti a bioliquidi informa che ci sono ancora aspetti tecnici da approfondire e che comunque verranno tenute in debita considerazione le ricadute sulla filiera italiana di approvvigionamento.

In merito all'abolizione del mercato di maggior tutela, ritiene che il termine di tre anni che il Governo si è dato sarà sufficiente per risolvere le problematiche connesse. Nel ricordare che l'obiettivo è quello di favorire i consumatori, condivide l'esigenza di mantenere una forma di tutela per le fasce

economicamente più deboli.

Infine, nel considerare indispensabile che in campo energetico ci sia certezza normativa, conferma l'intento di seguire un approccio coerente con le linee guida europee per gli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia il ministro Guidi per il contributo fornito e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta. Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che, in data 13 gennaio 2015, è stato assegnato alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'Atto n. 440 «Affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea». Poiché i temi che saranno affrontati nello svolgimento di detto affare presenteranno profili attinenti alle competenze della 10ª Commissione, riterebbe opportuno che la Commissione sia coinvolta nell'esame dell'Atto in questione. A questo riguardo, propone di chiedere al Presidente del Senato, di assegnare l'atto n. 440 alla Commissione industria in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Segnala quindi che, presso le Commissioni VI e X della Camera dei deputati, è stato avviato l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Atto Camera n. 3012) e dei disegni di legge ad esso congiunti. Propone quindi che disegni di legge nn. 147 e connessi, nonché i disegni di legge nn. 1597 e 1501, di materia attinente, siano tolti dall'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana.

Propone infine che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato - a partire dalla prossima settimana - con l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1880 ("Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo") e connessi per l'espressione del parere alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI UN DOCUMENTO

Il [PRESIDENTE](#) avverte infine che nella giornata di ieri è stato trasmesso alla Commissione un documento da parte dell'Acquirente unico, quale integrazione e aggiornamento della memoria già depositata in occasione dell'audizione del 25 giugno 2013, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese. Tale documento sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(760\)](#) *STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

[\(1570\)](#) *BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

[\(1795\)](#) *PEPE ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1815\)](#) *CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1823\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(1855\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio - e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti*

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione e condizioni)

La relatrice **CARDINALI** (PD) introduce i disegni di legge in titolo, spiegando che essi concernono l'emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI ? Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, più in particolare, novellano ovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005).

Nel rilevare che l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880, la relatrice passa a illustrare i principali articoli di tale testo.

Successivamente, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla circostanza per cui il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea "Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori" (COM(2013) 231, del 24 aprile 2013) come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di fruizione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai *set-top box* che offrono contenuti audiovisivi *over-the-top*, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili.

Peraltro, secondo il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», mentre l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma che la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visione comune di un'Europa democratica.

Al termine della sua esposizione, dà conto di una bozza di parere non ostativo con osservazioni.

In particolare, in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-ter nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, osserva che la RAI si pone nell'ordinamento italiano alla stregua di un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti), nozione di diretta derivazione comunitaria (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 22 dicembre 2009, n. 27092) e che è pertanto obbligata ad applicare le disposizioni previste nel codice degli appalti pubblici.

Le previsioni del citato articolo 49-ter, al comma 1, appaiono peraltro sostanzialmente riprodotte di quanto già previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

Allo stesso modo appare sostanzialmente riproduttivo di quanto previsto dal citato codice il comma 2 dell'articolo 49-ter, sull'esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie. Peraltro, secondo l'articolo 27 del codice degli appalti, l'affidamento dei contratti esclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Pertanto, ad avviso del relatore, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo l'inserimento nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di un articolo 49-ter, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Con riferimento all'articolo 4, che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai, la Commissione di merito dovrebbe tener conto di quanto prescritto dal protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, secondo cui «le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini

dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico».

Tale disposizione, in effetti, è una specificazione, limitatamente al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificato come servizio di interesse economico generale, di quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

Conseguentemente, la Commissione di merito dovrebbe disaminare l'opportunità di inserire nell'oggetto della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo anche una lettera aggiuntiva con cui, tra i principi e criteri direttivi, sia indicata anche la: "finalizzazione del finanziamento, all'adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune".

Inoltre, in considerazione del fatto che, in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano, vi sono state numerose prese di posizione delle Istituzioni europee, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nell'oggetto della delega di cui all'articolo 4 anche il richiamo agli orientamenti già assunti dalle Istituzioni europee. Ciò con particolare riferimento al canone di abbonamento RAI (Provvedimento della Commissione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull'aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999), alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridico italiano è stato definito come un servizio di interesse economico generale (Decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2003, aiuto n. C 62/99), e alle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01, pubblicata il 27 ottobre 2009).

Più in particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento è stato qualificato come aiuto di stato "esistente" compatibile con il mercato interno. Esso è stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) garantiranno la trasparenza della contabilità della RAI e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico. Tali disposizioni impediranno la sovra-compensazione del costo netto supplementare del servizio pubblico affidato alla RAI. Qualsiasi compensazione oltre tali limiti, infatti, violerebbe la presente decisione e, conformemente alla comunicazione, sarebbe incompatibile con il mercato comune. Inoltre dette disposizioni escludono il rischio di indebite distorsioni di concorrenza sui mercati commerciali nei quali è attivo il gruppo RAI.

Ancora più in dettaglio, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l'emittente non avrebbe dovuto sostenere. La Commissione non ha obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto che del sistema di finanziamento unico (solo fondi statali).

In effetti, per soddisfare il criterio di proporzionalità del finanziamento statale connesso all'assolvimento delle funzioni di servizio pubblico, come regola generale, è necessario che l'entità della compensazione pubblica non superi i costi netti del mandato di servizio pubblico, prendendo in considerazione anche altri introiti diretti o indiretti derivanti da tale mandato.

Le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò

sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico. L'eccesso di compensazione al di sopra di tale limite dovrebbe essere recuperato senza indugio.

Pertanto, continua la relatrice, ove il nuovo sistema di finanziamento della delega di cui all'articolo 4 fosse concepito sulla falsariga del sistema attualmente vigente non vi sarebbero profili di compatibilità comunitaria. Viceversa, ove esso fosse costruito in difformità occorrerebbe invece provvedere alla notifica di un "nuovo" aiuto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Avuto riguardo all'articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti del servizio pubblico, sarebbe opportuno prevedere che la delega sia esercitata in coerenza con la Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre 2009.

In base a tale Comunicazione, "è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico" (punto 43). Si ritiene di norma che sia legittima una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione è considerata consona all'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali di una particolare società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47).

Per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo, per la relatrice si avrebbe un errore evidente nella definizione del mandato di servizio pubblico se vi si includessero attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino le «esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società». È quanto avverrebbe di norma nel caso, per esempio, della pubblicità, del commercio elettronico, della televendita, dell'utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, delle sponsorizzazioni e delle attività promozionali. Un altro errore evidente potrebbe aversi quando l'aiuto di Stato sia utilizzato per finanziare attività che non apportano valore aggiunto in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali, democratiche e culturali della società (punto 48).

A tale riguardo, infine, rammenta che il mandato di servizio pubblico indica i servizi offerti al pubblico nell'interesse generale. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

Il [PRESIDENTE](#), nel congratularsi con la relatrice per l'esautiva illustrazione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) rimprovera alla relatrice di aver elaborato un dispositivo, della bozza di parere, non conseguente alle precise ed apprezzabili considerazioni svolte nella premessa. Infatti, le numerose e puntuali incongruenze rilevate dovrebbero condurre, coerentemente, all'espressione di un parere, per la Commissione di merito, almeno condizionato alla rimozione dei passaggi normativi suscettibili di essere incompatibili con il diritto europeo.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) rammenta, che ieri, proprio con riferimento ai disegni di legge in titolo, presso l'8ª Commissione, è stata audita la vicepresidente dell'EBU (European Broadcasting Union), Ingrid Deltenre, la quale ha fatto notare che, tra i 28 Paesi dell'Unione europea, l'unico che prevede un meccanismo di nomina strettamente governativa dei vertici della televisione pubblica, come si prefigura in Italia, è la Bulgaria, con ciò a significare la preoccupante anomalia palesemente sottesa alla disciplina legislativa che il Governo vuole implementare in tale frangente.

L'oratore, quindi, stigmatizza le previste modalità di designazione del futuro amministratore delegato della RAI, improntate a criteri che prescindono completamente dal merito e che implicano, invece, un pesante condizionamento da parte della politica.

Secondo il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*), in consonanza con quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, le numerose criticità messe in risalto nello schema di parere, tutte in gran parte condivisibili, dovrebbero indurre a pronunciare una valutazione rafforzata e più stringente.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver plaudito alla competente formulazione della proposta di parere, attira l'attenzione sull'effettiva mancanza di portata normativa del rilievo attinente alle conseguenze, dal versante comunitario, del nuovo sistema di finanziamento della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1880.

Prende, quindi, la parola il [PRESIDENTE](#), il quale, alla luce del giro di interventi testé svolto, si è convinto della necessità di rendere effettivamente più rigoroso l'enunciato finale della bozza di parere, come auspicato, in particolare, dal senatore Carraro, proprio alla luce delle molteplici incongruenze rilevate.

In tal senso, propone, quindi, che la proposta di parere risulti "non ostativa, con osservazione e condizioni".

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*), in sede di replica, dichiara di non essere contraria alla rimodulazione avanzata dal Presidente.

Dopo un breve intervento del senatore [AIROLA](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#), quindi, appurata la presenza del numero legale, mette in votazione il testo riformulato della bozza di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015" (n. 557)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come concordato nella seduta della settimana scorsa, ha chiesto al Presidente del Senato di deferire alla 14ª Commissione un affare assegnato per la trattazione congiunta delle tre Relazioni pervenute dal Governo: la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia

all'UE nel 2013, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2014, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2015.

In data 14 maggio, il Presidente del Senato ha acconsentito a questa richiesta e ha, quindi, deferito l'affare assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea, con l'importante notazione che, su di esso, sono autorizzate ad esprimere i loro pareri tutte le Commissioni permanenti.

Ciò sta a significare che le Commissioni le quali hanno già inoltrato il loro rispettivo parere sulla Relazione programmatica 2015, vedranno tale parere comunque acquisito nella Risoluzione che verrà approvata al termine dell'esame dell'affare assegnato. Quelle che, invece, vorranno ancora esprimersi, hanno la possibilità di farlo, in quanto titolate dal Presidente del Senato.

Nella situazione attuale, quindi, poiché il relatore sulla Relazione programmatica 2015, senatore Cociancich, ha già svolto la sua relazione nella seduta del 29 aprile, egli deve integrare tale introduzione facendo particolare riferimento alle due Relazioni consuntive 2013 e 2014.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), preso atto dell'indicazione procedurale fornita dal Presidente, introduce, come integrazione all'esposizione già svolta il 29 aprile 2015, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, le Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013 e il 2014, che sono state presentate al Parlamento, rispettivamente, il 27 e il 30 aprile di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Esse sono articolate, rispettivamente, in tre e quattro parti. La prima parte tratta delle questioni istituzionali ed economico-monetarie, la seconda illustra le singole politiche settoriali dell'Unione (mercato e competitività, politiche sociali, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dimensione esterna dell'Unione), la terza (solo per il 2014, mentre per la Relazione 2013 è inclusa nella prima parte) illustra l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte (terza per il 2013) dà conto degli adempimenti italiani nel quadro della partecipazione al processo d'integrazione europea, con particolare riferimento alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi e a quella di attuazione della normativa all'attuazione della normativa europea in Italia, con riferimento anche alle procedure d'infrazione e all'attività di informazione e comunicazione in materia europea.

Le Relazioni sono completate dall'elenco annuale dei Consigli UE e dei Consigli europei, dal prospetto dei flussi finanziari dell'Unione europea all'Italia avvenuti nell'arco dell'anno di riferimento, dai ricorsi presentati dal Governo italiano (solo per il 2013) e dal prospetto sullo stato di recepimento delle direttive.

Ad integrazione di quanto già esposto sui singoli dossier europei nel contesto della Relazione programmatica 2015, secondo il relatore, risulta ora utile soffermarsi sugli esiti del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, che si è svolto dal 1° luglio al 31 dicembre del 2014.

Al riguardo, il Governo riferisce anzitutto che la Presidenza italiana è stata improntata sin da subito a un effettivo cambio di marcia, riflesso anche nel motto di "Un nuovo inizio", peraltro coincidente con quello del Programma della nuova Commissione europea del presidente Juncker del dicembre 2014. Prima ancora dell'inizio della Presidenza, l'Italia ha fortemente insistito sulla necessità di individuare alcune chiare priorità su cui orientare il lavoro dell'Unione nei successivi anni. Questa azione di impulso ha contribuito a far sì che il Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 adottasse la "Agenda Strategica in una fase di cambiamento", un documento che, insieme ai dieci punti programmatici del neo-presidente Juncker, presentati il 15 luglio 2014 al Parlamento europeo e declinati nel Programma della Commissione presentato a dicembre 2014, e in piena sintonia con il Programma italiano del semestre di Presidenza del Consiglio UE, costituisce la base programmatica per il lavoro delle Istituzioni europee nei prossimi cinque anni.

La Presidenza italiana ha accompagnato e, in qualche misura, caratterizzato anche il nuovo quadro

istituzionale dell'Unione, in cui il 1° luglio si è insediato il nuovo Parlamento europeo, dal 1° novembre è entrata in servizio la nuova Commissione di Jean-Claude Juncker e dal 1° dicembre è iniziato il mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Inoltre, l'intesa tra i Capi di Stato e di Governo del 30 agosto 2014, sulle nomine è stata favorita dalla candidatura italiana al posto di Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza/Vice Presidente della Commissione, che ha consentito alle principali famiglie politiche europee e ai membri del Consiglio europeo di convergere sulle personalità dell'allora ministro degli esteri Federica Mogherini e del primo ministro polacco Donald Tusk.

I tre pilastri principali della Presidenza italiana hanno riguardato i temi della crescita economica e dell'occupazione, di un'Europa più vicina ai cittadini (spazio di democrazia, diritti e libertà) e di un cambio di marcia nella politica estera europea.

Per la prima volta dopo anni, quindi, si è tornati a una politica per gli investimenti e non solo di consolidamento fiscale e austerità. In particolare, grazie all'impulso della Presidenza italiana del secondo semestre 2014 è stato possibile trovare un vasto consenso su una nuova strategia e un nuovo approccio nella politica economica dell'Unione. Non è un caso che la proposta di regolamento sul nuovo Fondo europeo di investimenti strategici (EFSI) e la comunicazione sulla flessibilità della Commissione europea abbiano positivamente suggellato la chiusura della Presidenza italiana dell'UE.

Inoltre, la Presidenza italiana ha raggiunto un orientamento generale su una decisione che istituisce una nuova piattaforma per la prevenzione e la deterrenza del lavoro sommerso. Allo stesso tempo, l'Italia ha ottenuto un generale consenso sul rafforzamento degli strumenti di *governance* dell'economia reale e della politica di coesione. Sul piano legislativo, per la lotta all'evasione, è stata approvata la revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa che estende il campo di applicazione per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per favorire una crescita sostenibile e la protezione dell'ambiente, l'accordo raggiunto sotto Presidenza italiana sul "quadro clima-energia" per il 2030 rappresenta un'opportunità per futuri investimenti e per la creazione di lavori verdi. Indubbio rilievo assume l'accordo raggiunto sulla direttiva concernente gli organismi geneticamente modificati (OGM), che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se coltivare gli OGM sul proprio territorio. Nel campo della lotta alla contraffazione, oltre al raggiungimento di un accordo in Consiglio sul pacchetto marchi di impresa, per quanto riguarda la certificazione di origine dei prodotti (il cosiddetto *Made In*), su insistenza della Presidenza italiana la Commissione europea si è resa disponibile ad approfondire la questione con uno studio *ad hoc* al fine di riaprire in modo costruttivo la discussione in Consiglio.

In relazione al secondo pilastro, di un'Europa dei cittadini, la Presidenza italiana ha proposto e ottenuto il consenso unanime del Consiglio UE sull'impegno a esaminare e dibattere annualmente la situazione dello Stato di diritto, della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Ha inoltre avviato un dibattito sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea, creando un gruppo di lavoro ad hoc che ha presentato un rapporto al Consiglio Affari generali nel quale si individuano soluzioni per rendere più efficace il funzionamento dell'Unione ed avvicinarla ai cittadini. Sempre nell'ottica di riavvicinare i cittadini europei all'UE, il Consiglio ha adottato: due regolamenti sullo *status* giuridico e sul finanziamento dei partiti politici europei e le loro fondazioni politiche affiliate, aumentandone la visibilità e trasparenza; la direttiva sui servizi di pagamento, in favore dei consumatori; il regolamento per la gestione delle controversie finanziarie fra investitori e Stati; un regolamento sulle procedure di insolvenza, per rendere le procedure transfrontaliere più efficienti con la prospettiva di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda il terzo pilastro, riguardante l'Europa sulla scena mondiale, la Presidenza ha sostenuto l'azione dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, per migliorare la capacità di risposta dell'UE alle crisi in atto, in particolare nel primo vicinato. Ha organizzato d'intesa con la Commissione europea una conferenza di alto livello sul partenariato euro mediterraneo in materia di energia. In occasione dell'incontro si è discusso del rilancio della *partnership* euro-mediterranea, partendo da tre piattaforme tematiche relative a gas, reti elettriche, fonti rinnovabili ed

efficienza energetica in una chiave che tiene insieme obiettivi di sicurezza energetica europea e crescita economica dei Paesi dell'area.

Per rafforzare le relazioni con i *partner* strategici, la Presidenza ha ospitato il vertice ASEM (Asia-Europe Meeting), che è stata anche l'occasione per incontri ristretti sulla crisi in Ucraina e le sue ripercussioni sui rapporti fra la UE e la Russia.

In un impegno di trasparenza, il Consiglio UE ha reso pubblico il mandato negoziale sull'accordo Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) al fine di raggiungere un accordo onnicomprensivo e bilanciato.

Tema centrale della Presidenza italiana è stato poi quello delle migrazioni nel Mediterraneo. In tale contesto la Presidenza ha ottenuto finalmente il consenso degli Stati membri sul principio fondamentale di considerare "frontiera esterna comune" tutte le frontiere degli Stati membri, riconoscendo che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a cominciare dall'Italia, devono essere aiutati e sostenuti nella risposta alle forti pressioni migratorie che si trovano ad affrontare. Si è trattato di un passo importante verso una condivisione di oneri e benefici e l'assunzione di responsabilità comuni da parte di tutti gli Stati membri.

Il dialogo con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori è stato al centro di un tritico di Conferenze ministeriali: la Quarta Conferenza ministeriale euro-africana con i Paesi dell'Africa nord-occidentale su Migrazione e Sviluppo nel quadro del "Processo di Rabat", la Riunione congiunta dei Ministri degli esteri e dell'interno, e il lancio del Processo di Khartoum con i Paesi del Corno d'Africa.

Durante la Presidenza italiana è stata poi lanciata l'operazione Triton, condotta sotto l'egida di una FRONTEX rafforzata: un'operazione di presidio delle frontiere marittime, in cui si riconosce che le frontiere a trenta miglia delle coste italiane sono frontiere di tutti gli europei.

Inoltre, dando seguito ai risultati della Task Force Mediterraneo, il Consiglio (riunitosi per la prima volta nel formato comprensivo dei Ministri degli esteri e dell'interno) ha affermato l'importanza di una maggiore integrazione tra la dimensione interna ed esterna delle politiche migratorie, attraverso un approfondimento del dialogo con i Paesi terzi di origine e di transito.

Gli esiti positivi del lavoro della Presidenza italiana in tema di migrazioni nel Mediterraneo sono quindi di tutta evidenza e sono stati ulteriormente consolidati e sviluppati, da ultimo, nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 e con la comunicazione della Commissione europea, del 13 maggio 2015, che stabilisce un'Agenda europea sulle migrazioni, in cui vengono proposte una serie di misure, tra cui: triplicare la dotazione finanziaria delle missioni Triton e Poseidon; distruggere le imbarcazioni utilizzate per il traffico dei migranti sequestrate in acque internazionali e presentare un Piano d'azione contro i trafficanti entro maggio 2015; presentare entro maggio 2015 uno schema transitorio di riassegnazione dei rifugiati già presenti in Europa, in base a determinate quote per Stato membro; presentare entro maggio 2015 uno schema di distribuzione di 20.000 nuovi richiedenti asilo, secondo quote per Stato membro, a cui destinare uno stanziamento di 50 milioni di euro; impegnare i programmi di sviluppo regionale e di stabilità regionale in funzione della gestione dei flussi migratori e stabilire in Niger un centro europeo per le migrazioni entro la fine del 2015; impegnare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), FRONTEX, Europol e Eurojust nella gestione emergenziale del flusso migratorio con uno stanziamento aggiuntivo di 60 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il relatore per l'integrazione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) sottolinea l'opportunità, confermata, in tal proposito, proprio dall'ulteriore relazione del senatore Cociancich, di approfondire le ricadute per l'Europa e per l'Italia del TTIP, un Trattato commerciale che rischia di mettere a repentaglio le specificità produttive tipiche del territorio nazionale.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1880 E CONNESSI

La 14ª Commissione, a conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo, considerato che i disegni di legge concernono l'emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI ? Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, più in particolare, novellano ovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005); rilevato che l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880; considerato che, in riferimento al disegno di legge n. 1880:

- l'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, la quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di carattere formale, concernenti disposizioni già vigenti (introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014) sull'articolazione territoriale della RAI e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca;
- l'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del citato Testo unico, che disciplina il funzionamento la RAI. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- l'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli, 49-bis, 49-ter e 49-quater, al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di

programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla RAI, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice.

Il nuovo articolo 49-*quater* (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe;

- l'articolo 4 conferisce delega al Governo per la revisione della normativa in materia di canone e per l'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico della RAI. Sugli schemi di decreto, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

- l'articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel Testo unico n. 177 del 2005; è abrogato l'articolo 50 del medesimo Testo unico n. 177 del 2005, che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche in riferimento alla definizione dei compiti del servizio pubblico e con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche;

- l'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge;

rilevato che il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea *"Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori"* (COM(2013) 231, del 24 aprile 2013), come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di fruizione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai *set-top box* che offrono contenuti audiovisivi *over-the-top*, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, *tablet* e altri dispositivi mobili; richiamato il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, secondo cui *«il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione»*;

richiamato l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si afferma che la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visione comune di un'Europa democratica;

formula per quanto di competenza parere non ostativo:

1. con la seguente osservazione:

- in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-*ter* nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si osserva che le previsioni di cui al comma 1 di tale articolo, sono sostanzialmente riprodotte di quanto già previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

Allo stesso modo appare superfluo, rispetto a quanto previsto dal citato codice, il comma 2 dell'articolo 49-*ter*, sull'esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture di entità inferiore alle soglie comunitarie. Peraltro, secondo l'articolo 27 del codice degli appalti, l'affidamento dei contratti esclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità

di trattamento, trasparenza, proporzionalità e l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo l'inserimento nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del predetto articolo 49-ter, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

2. e con le seguenti condizioni:

- in riferimento all'articolo 4 che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai, tenga conto la Commissione di merito di quanto prescritto dal protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, secondo cui *«le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico»*.

Tale disposizione costituisce norma speciale, riferita al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificato come servizio di interesse economico generale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

Conseguentemente, si invita la Commissione di merito a inserire nell'articolo 4 del disegno di legge in titolo una lettera aggiuntiva con cui, tra i principi e criteri direttivi, sia indicata anche la:

"finalizzazione del finanziamento, all'adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune".

- in considerazione del fatto che in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano vi sono state numerose prese di posizione delle Istituzioni europee, si invita la Commissione di merito a inserire tra i criteri delega di cui all'articolo 4 anche il richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva.

Al riguardo si ricorda che: con riferimento al canone di abbonamento RAI, la Commissione europea ha emesso la decisione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull'aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999); con riferimento alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridico italiano è stato definito come un servizio d'interesse economico generale, ha emesso la decisione del 15 ottobre 2003, sull'aiuto n. C 62/99); e con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva è vigente la Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01, pubblicata il 27 ottobre 2009.

In particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento è stato qualificato come aiuto di Stato "esistente" compatibile con il mercato interno.

Esso è stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) assicurano la trasparenza della contabilità della RAI e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico.

Inoltre, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, la Commissione non ha obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto che del sistema di finanziamento unico (solo fondi statali). Per quanto riguarda la sovracompensazione

rispetto al costo netto del servizio pubblico, le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico, ma esso deve essere recuperato in tempi brevi.

Pertanto, se la delega di cui all'articolo 4, per la disciplina del finanziamento della RAI sarà esercitata sulla falsariga del sistema attualmente vigente, non vi dovrebbero essere profili di incompatibilità comunitaria. Viceversa, se essa sarà esercitata in difformità rispetto al sistema vigente, occorrerà provvedere alla notifica di un "nuovo" aiuto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE;

- in riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti del servizio pubblico, si invita la Commissione di merito a prevedere che la delega sia esercitata in coerenza con la citata Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre 2009.

In base a tale Comunicazione, *"è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico"* (punto 43). Al riguardo, si ritiene di norma che sia legittima una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione è considerata consona all'obiettivo di soddisfare le "esigenze democratiche, culturali e sociali di una ogni società" e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47). In questo senso sono evidentemente da escludere dalla definizione di servizio pubblico, per esempio, attività quali la pubblicità, il commercio elettronico, la televendita, l'utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, le sponsorizzazioni e le attività promozionali. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

